UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Corso di laurea in

Diplomazia e cooperazione internazionale

Classe di Relazioni internazionali (LM 52)

Tesi di laurea in

Relazioni transfrontaliere e sviluppo locale

L’impresa sociale per abbattere le mura carcerarie

Progetto per un ristorante sociale

Relatore

Chiar.mo prof. Moreno Zago

Laureando

dott. Zeno Evangelisti

Correlatore

Chiar.mo prof. Giovanni Grandi

Anno accademico 2022-23

ABSTRACT

Si affronta la realtà carceraria, troppo spesso tralasciata, concentrandosi sulla problematica della recidiva ed analizzando come le opportunità di lavoro possano drasticamente ridurre la probabilità di commettere nuovamente un crimine una volta usciti dallo stato detentivo. Adottando un approccio sociologico di tipo interazionista arricchito dal concetto di prigionizzazione si darà importanza all'immagine che il detenuto dà di sé, un'immagine che deriva da come gli altri lo rappresentano e lo fanno sentire, e alla perdita, durante il e a causa del periodo di reclusione, delle attitudini e capacità di vivere fuori dal carcere. L'attività lavorativa acquisisce quindi una funzione centrale ai fini del reinserimento socio-lavorativo quando permette al detenuto o ex-detenuto di concepirsi come una persona comune capace di vivere senza dover ricorrere alla criminalità. Ciò avviene quando il lavoro costituisce occasione di acquisizione di competenze e professionalità, il che non avviene nei casi di impiego alle dipendenze dell'amministrazione carceraria per svolgere i c.d. servizi d'istituto.

Ciò considerato, diventano fondamentali le opportunità di lavoro che vengono offerte dalle imprese (sociali) a detenuti che godono della possibilità di uscire dal carcere per svolgere attività lavorative ed ex-detenuti. Verranno presentati i risultati di un questionario sottoposto a sette imprese sociali che operano sul territorio italiano nel settore enogastronomico e che, riconoscendo l'importanza del lavoro penitenziario, offrono lavoro a detenuti e/o ex-detenuti. Il tutto serve da base scientifica per lo sviluppo del progetto di un ristorante sociale in cui parte del personale impiegato porta con sé un passato o un presente carcerario.

Nel primo capitolo saranno affrontate e discusse le principali teorie sociologiche, prima in relazione al carcere nel suo complesso e, poi, più precisamente in considerazione della recidiva. In seguito verrà più specificamente affrontata la questione del lavoro penitenziario da un punto di vista storico, sociologico e giuridico. Il terzo capitolo è dedicato alle imprese sociali e al loro ruolo nel facilitare il reinserimento socio-lavorativo di detenuti ed ex-detenuti. In un quarto momento verrà esposta la ricerca condotta per capire come le diverse realtà imprenditoriali contribuiscono al reinserimento e quali difficoltà e soddisfazioni vi abbiano riscontrato nel farlo. Infine, il capitolo quinto presenta un progetto di ristorante sociale capace di contribuire al reinserimento socio-lavorativo di detenuti ed ex-detenuti.

INDICE

Premessa *7*

Introduzione *8*

Capitolo 1. Sociologia del carcere *10*

1.1. Origini ed evoluzione del carcere **10**

1.2. Finalità e fonti di legittimazione del carcere **13**

1.3. Analisi sociologiche del carcere **16**

1.4. Condizioni carcerarie ed effetti criminogeni della carcerazione **26**

1.5. Recidiva **29**

1.6. Conclusioni **34**

Capitolo 2. L'importanza del lavoro penitenziario *35*

2.1. Il ruolo del lavoro nelle società contemporanee **36**

2.2. Evoluzione storica del rapporto tra lavoro e pena/carcere **38**

2.3. Quadro normativo vigente **42**

2.4. L'importanza del lavoro per… **48**

2.4.1. … la crescita/svolta personal-identitaria del detenuto/ex-detenuto. 49

2.4.2. … ridurre l'afflittività della pena 50

2.4.3. … il benessere del sistema carcerario 52

2.4.4. … la rieducazione del detenuto 52

2.4.5. … il reinserimento sociale dell'ex-detenuto 54

2.5. Crisi e prospettive **56**

Capitolo 3. L'impresa sociale in carcere *59*

3.1. Per una definizione di "impresa sociale" **59**

3.2. L'impresa sociale in Italia **64**

3.3. L'impresa sociale e il lavoro penitenziario **65**

3.4. Perché un'impresa dovrebbe entrare in carcere? **68**

3.5. Sostegno finanziario ed istituzionale **70**

Capitolo 4. Imprese sociali, carcere e cibo *77*

4.1. Nota metodologica **77**

4.2. I casi di studio **78**

4.3. Ipotesi **81**

4.4. Risultati ... **81**
4.4.1. Informazioni generali ... 82
4.4.2. Avvio attività ... 83
4.4.3. Alti e bassi ... 84
4.4.4. Imprenditoria sociale ... 87
4.4.5. L'ecosistema ... 90
4.5. Conclusioni ... **91**
Capitolo 5. L'Incontro ... ***94***
5.1. Nota metodologica ... **94**
5.2. Ragioni e motivazioni alla base dell'avvio dell'attività di imprenditoria sociale ... **95**
5.3. *Vision* ... **96**
5.4. *Mission* ... **97**
5.5. Obiettivi ... **98**
5.6. Collaborazione con altri attori ... **99**
5.7. Gestione delle risorse umane ... **100**
5.8. Comunicazione con l'esterno ... **104**
5.9. Valutazione degli obiettivi ... **104**
5.10. Analisi e gestione dei rischi ... **105**
5.11. Conclusione ... **112**
Conclusioni ... ***113***
Bibliografia ... ***115***
Appendice A. Questionario per imprese che lavorano con detenuti ... ***123***
Appendice B. Social Business Plan ... ***126***
1. Executive summary ... ***129***
1.1. Il concetto: Tradizione. Rivisitazione. Contaminazione ... **129**
1.2. **Il *target*** ... **129**
1.3. Motivazione all'acquisto ... **129**
1.4. Organizzazione dell'attività ... **130**
1.5. Gestione delle risorse umane ... **130**
1.6. Attenzione al cliente e adattamento ... **130**
1.7. Risorse finanziarie ... **130**
1.8. Risultati finanziari attesi ... **130**
2. L'imprenditore sociale ... ***131***
3. Il concetto: L'Incontro. Tradizione. Rivisitazione. Contaminazione ... ***132***

4. Problematica sociale 133
5. Soluzione sociale 133
6. Vision sociale 133
7. Mission sociale 134
8. Obiettivi sociali 134
9. Analisi di mercato, offerta e vantaggio competitivo 134
9.1. Menù del pranzo 136
9.2. Menù della cena 138
***9.3. Brunch* 141**
9.4. Aperitivo 144
9.5. Alcune foto del menù 147
9.6. Fornitori 149
10. Il locale (Narciso) 150
10.1. *Location*: viale Trento angolo via di Torrebianca 150
10.2. Gli spazi 151
10.3. L'ambiente 152
11. Test 153
12. Target 153
13. Risorse umane 153
13.1. Comunicazione 154
13.2. *Workshop* di creatività e innovazione 155
13.3. Orari di lavoro 155
13.4. Stipendi 156
14. Collaborazione con gli altri attori 157
15. Marketing e comunicazione con l'esterno 157
16. Analisi SWOT 159
17. Risk management 159
18. Costi 164
18.1. Costi fissi 165
18.2. Costi di avvio 165
18.3. Materie prime dei piatti 166

19. Entrate 167

20. Valutazioni 168

20.1. Valutazione sociale: dati + questionario 169

20.2. Valutazione di soddisfazione del personale: questionario interno 170

20.3. Valutazione di soddisfazione del cliente: Pienissimo 170

Premessa

Questo lavoro si occuperà di carcere e, in particolare, di lavoro in carcere. Tuttavia, troppo spesso ci si scorda che parlare di carcere significa parlare della situazione e delle condizioni delle persone che vivono in queste istituzioni del tutto peculiari, ovvero 57.230 persone[1], anzi molte di più visto che quello fornito dal Ministero della Giustizia è un dato di *stock*, ovvero un dato registrato in un determinato momento che non tiene in considerazione l'insieme delle persone che sono passate per il carcere. 57.230, quasi l'1% della popolazione italiana, è una cifra che indica quante persone si trovino recluse in un preciso momento dell'anno ma non tiene in considerazione il fatto che molte di queste persone variano da un giorno all'altro. Le persone che nel corso della propria vita vengono segnate da un'esperienza carceraria sono quindi molte di più. Parlare di carcere significa anche parlare di tutte quelle persone che, persa ogni speranza, hanno deciso di togliersi la vita durante la reclusione.

[1] È dal 1999 che il numero di detenuti in Italia non si attesta al di sotto della soglia dei 50.000 (https://www.rapportoantigone.it/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/numeri-del-carcere/). Le uniche eccezioni si hanno nel 2006, anno in cui è stata varata la Legge 31 luglio 2006, n. 241 che ha concesso l'indulto ad un numero cospicuo di persone, e 2007.

Introduzione

Si è quasi sempre consapevoli dei confini visibili, ma quasi mai di quelli invisibili. Tuttavia, i secondi comportano conseguenze sociali altrettanto rilevanti. Inoltre, molto, troppo spesso ciò che sta dall'altra parte del *limes* viene ignorato, senza pensare che nel futuro potrebbe passare al di qua. Il confine, materiale ed immateriale, qui considerato è quello esistente tra popolazione comune e popolazione detenuta. Si tratta di un confine materiale, dato dalle mura carcerarie, finché il detenuto non diventa ex-detenuto, momento nel quale il confine assume una fisionomia immateriale. Come si potrà vedere, la forza e la potenza di questo confine materiale spinge più di sei persone su dieci con un passato in carcere a farvi rientro. I cittadini comuni troppo spesso si scordano che queste persone fanno parte della società e che, seppur temporaneamente isolati e privi delle possibilità di entrarvi in contatto, quasi tutte vi rientreranno. Maggiore sarà il loro grado di reintegrazione, maggiore sarà la sicurezza sociale. La reintegrazione di persone già detenute dovrebbe quindi essere una questione di interesse generale. Visto che così non sembra essere, il presente lavoro mira ad attribuire alla questione il dovuto peso. Non va, inoltre, tralasciato di menzionare in questa serie di considerazioni che la possibilità di chi scrive di entrare in carcere e di poter parlare con i detenuti ha permesso di cogliere pienamente l'umanità di queste persone.

La letteratura sociologica e giuridica in merito è quasi sempre unanime nel considerare la punizione comminata agli autori di reati penali, il carcere, inefficace ed inefficiente sia da un punto di vista socio-psicologico della persona coinvolta e, quindi, di sicurezza sociale, sia da quello della spesa pubblica. Molti studiosi ed operatori del settore concordano sull'importanza del lavoro penitenziario al fine di favorire il reinserimento sociale delle persone recluse. La richiesta di lavoro penitenziario è quindi un dato reale e la sua importanza sociale è ben documentata. Lo stesso non si può dire però dal lato dell'offerta. La scarsa offerta di lavoro penitenziario capace di assolvere alla sua funzione reintegrativa è, quasi unicamente, quella che viene dal mondo dell'imprenditoria sociale, in particolare da quello delle cooperative sociali. L'importanza di queste attività non è sufficientemente rilevata e ad essa non è dedicata l'attenzione che meriterebbe. In questa sede si cercherà quindi di colmare questa lacuna chiedendosi se le iniziative private possano contribuire ad accompagnare le persone detenute nel loro percorso di rientro in società. Sulla scorta dei risultati ottenuti, verrà avanzato un progetto imprenditoriale decisamente connotato, però, dalla sua qualificazione sociale costituita dal reinserimento socio-lavorativo di detenuti ed ex-detenuti.

A livello teorico lo studio si fonda sull'interazionismo di stampo simmeliano, ossia sull'idea che la realtà che ciascuno vive e percepisce si costruisca in rapporto alle relazioni con l'altro. Nella sua declinazione carceraria, ciò significa che il detenuto che si sente emarginato in quanto considerato criminale non avrà molte altre alternative se non quella di vivere come un criminale, anche una volta espiata la sua pena. Ciò è alla base del fenomeno della recidiva. Di contro, un detenuto al quale venga offerta l'opportunità di lavorare potrà essere socialmente visto e percepito come lavoratore, prima che come criminale, e, in tal modo, avrà la possibilità di sviluppare attitudini e comportamenti che gli permetteranno di condurre una vita situata al di fuori dalla criminalità. In questo quadro si ricorre inoltre al concetto di "processo di prigionizzazione" che integra l'approccio interazionista permettendo così di capire meglio la graduale perdita delle competenze attitudinali e comportamentali necessarie ad una vita in società, ma fortemente compromesse dalla carcerazione. Anche sotto questo aspetto il lavoro risulta essere lo strumento più utile ed adeguato nel percorso di ri-acquisizione di quelle competenze.

Attraverso un questionario distribuito a sette imprese italiane operanti nel settore enogastronomico che offrono opportunità lavorative a detenuti ed ex-detenuti si tenterà di capire come esse concilino tale obiettivo sociale con quello della sostenibilità o del profitto economico. Ciò con lo scopo ultimo di valutare la fattibilità di un progetto simile da avviarsi a Trieste. A tal fine sono stati intervistati attori operanti nel settore carcerario di quel territorio.

Sulla base di questa cornice si delinea di seguito l'articolazione del lavoro esposto nel corpo della tesi. Essa si aprirà offrendo un quadro delle letture sociologiche in materia di carcere e, in particolare, della questione della recidiva. In questo stesso capitolo si terrà altresì conto dell'evoluzione storico-concettuale del sistema-carcere. Nel secondo capitolo l'attenzione si concentrerà sul lavoro penitenziario, inquadrato a livello storico, sociologico e giuridico. Successivamente verrà analizzato e discusso il fenomeno delle imprese sociali e si prenderà in esame come questo tipo di attività possa agevolare un efficace reinserimento socio-lavorativo delle persone private della loro libertà. In quest'ottica verrà inoltre delineato il quadro normativo che regolarmente tale tipo di attività. Nel quarto capitolo verranno esposti basi e risultati della ricerca condotta per capire come le diverse realtà imprenditoriali favoriscano il reintegro nella società e quali difficoltà e soddisfazioni abbiano riscontrato nel farlo. Il lavoro si concluderà con l'esposizione del progetto di un ristorante sociale ideato con l'obiettivo primario di contribuire al reinserimento socio-lavorativo di detenuti ed ex-detenuti del territorio di Trieste. Quest'ultimo capitolo sarà accompagnato da un'appendice contenente dati ed analisi degli aspetti economici relativi alla fattibilità del progetto proposto.

Capitolo 1. Sociologia del carcere

Il primo capitolo si pone come obiettivi quelli di inquadrare la situazione carceraria da un punto di vista storico e sociologico e di introdurre la nozione di recidiva presentando alcune letture sociologiche in merito.
Verranno inizialmente rintracciate le origini e ripercorsa l'evoluzione dell'istituzione carceraria. Si cercherà poi di capire il perché di questa evoluzione ricorrendo alle finalità e alle fonti di legittimazione del carcere. In un terzo tempo verranno presentate le teorie sociologiche più rilevanti in materia. In seguito si approfondiranno gli effetti della carcerazione, influenzati dalle condizioni carcerarie. Per concludere ci si concentrerà specificamente sulla questione e problematica della recidiva.

1.1. Origini ed evoluzione del carcere

I fenomeni sociali e le istituzioni che ne derivano o che li determinano hanno carattere storico e sono, pertanto, legati ad un determinato luogo e momento. Questi possono quindi essere meglio compresi se storicizzati. L'istituzione istituita fa spesso dimenticare di essere il risultato di una lunga serie di istituzioni e si presenta del tutto naturale (Blanco 2020). Al contrario, le istituzioni non sono fenomeni naturali, ma sociali, frutto di scelte e decisioni politiche. Una tale riflessione obbliga ad un ripensamento sia del rapporto, apparentemente lineare, che intercorre tra criminalità e pena, nel quale la seconda risulta immediata e necessaria conseguenza della prima, sia dell'efficacia della pena nelle sue funzioni sociali di prevenzione, limitazione e repressione della criminalità. Ai fini della comprensione delle funzioni e dell'efficacia dell'odierno sistema carcerario è quindi bene individuarne le origini e percorrerne l'evoluzione.
È possibile suddividere l'evoluzione del carcere in tre fasi storiche. Durante la prima di queste, che arriva fino all'età moderna, il carcere aveva una funzione meramente cautelare e non punitiva (Alborghetti 2014). Tuttavia, è in questa fase e già nei monasteri dell'alto medioevo che nasce l'incarcerazione come strumento punitivo. La funzione punitiva era circoscritta a questi luoghi in quanto presentava una componente espiatoria di matrice religiosa (Campana 2009). Tra XVII e XVIII secolo, la detenzione viene usata per "ripulire" la società da elementi disturbanti e marginali. Oltre alle persone in attesa di giudizio/supplizio veniva reclusa anche una serie di individui considerati capaci di sovvertire o perlomeno destabilizzare l'ordine

pubblico. Tra questi rientrano persone considerate sovversive, mendicanti, indigenti, malati e altri devianti (Vianello 2019). In questo senso, il carcere fungeva più da luogo di esclusione che di punizione (Campana 2009). Nel mondo occidentale queste persone, a differenza dei veri e propri criminali messi in prigione, venivano rinchiuse e obbligate a lavorare[2]. Nelle case di correzione o di lavoro, gli internati dovevano essere sostanzialmente educati al lavoro, anche perché la domanda di lavoro stava crescendo vertiginosamente. Emerge qui un nesso molto stretto tra lavoro e carcere che sarà affrontato nella sezione dedicata al lavoro penitenziario. La prima casa correzionale nasce a Londra, Bridewell Palace, nel 1556, proprio in quanto in un paese con un tasso di sviluppo economico elevato. Nel resto dell'Europa questo tipo di reclusione si diffonde e si sviluppa in maniera più limitata e tardiva[3]. Tuttavia, da metà XVII secolo le case di correzione/lavoro divengono delle strutture più di reclusione e di deterrenza che di correzione. Ciò deriva dall'esponenziale crescita dell'offerta di lavoro, dovuta ad un aumento demografico ed alla progressiva urbanizzazione, e dalla contestuale decrescita della domanda di lavoro, dovuta al processo di industrializzazione che andava progressivamente sostituendo la manodopera umana con le macchine. La funzione deterrente è la causa del peggioramento delle condizioni interne alle case di correzione. La distinzione tra queste ultime e le prigioni tende a svanire, distinzione che sarà sancita a livello formale-legale nel 1865 con il *Prison Act.* A partire dalla fine del XVIII secolo inizia la terza fase, nella quale il sistema carcerario inizia ad assumere la fisionomia e le funzioni che mantiene ancora oggi. Con lo svilupparsi di due fenomeni, uno filosofico-politico e l'altro economico-industriale, la pena detentiva acquisisce rilevanza. L'Illuminismo si caratterizza per un'avversione alla pena di morte e alle pene corporali in generale. La reclusione rappresenta pertanto la risposta più adeguata, meno fisica ma pur sempre punitiva, nei confronti delle persone che non rispettano le norme. Parallelamente l'industrializzazione vede nel carcere una fonte di manodopera a basso costo, utile agli sviluppi economico-industriali. A questi due fattori trainanti se ne aggiungono altri tre abilitanti, ossia fattori che hanno reso possibile il modificarsi della funzione detentiva. Il primo consiste nella crescente implicazione statale nella repressione e nella gestione del crimine tramite l'istituzionalizzazione di un apparato burocratico centralizzato. In secondo luogo, le diverse categorie di devianti vengono classificate e a ciascuna di esse viene riservato un trattamento specifico grazie alle maggiori conoscenze scientifiche. Infine, a rendere possibile la trasformazione è la definizione di un programma penitenziario volto a modificare i comportamenti degli internati agendo sulla mente anziché sul corpo.

[2] Quanto segue si basa su Alborghetti (2014).
[3] In Italia, infatti, tali strutture erano più diffuse al Nord, economicamente più avanzato.

Diversi sociologi hanno cercato di dare una spiegazione a questa evoluzione storico-fattuale per comprendere come si è arrivati al sistema carcerario contemporaneo. Cohen (1985 in Vianello 2019) raggruppa le diverse spiegazioni storico-sociologiche in tre modelli. Nel modello idealista, che segue le tracce del sociologo Elias, l'attuale forma detentiva è vista come il risultato di un processo di civilizzazione che ha dato vita ad una serie successiva di riforme. Alla base di questo processo vi sono i pensatori illuministi e i religiosi evangelici e quaccheri, secondo i quali risultava necessario superare le crudeltà e l'arbitrarietà delle pene corporali pubbliche. La reclusione accompagnata dalla dedizione al lavoro emerse così come l'alternativa più umana e rieducativa. Uno dei maggiori esponenti di questa corrente fu certamente Cesare Beccaria, il quale, contrario alle violenze, si batté per un sistema di giustizia penale che fosse razionale, certo, prevedibile, uniforme[4] e proporzionale al danno sociale commesso. L'affermazione del carcere come principale misura punitiva si deve quindi da un lato all'influenza della cultura come sistema di conoscenze, con particolare riferimento alle conoscenze criminologiche – come la raffigurazione del crimine, la concezione del delinquente, le funzioni del sistema giudiziario – sulle nuove funzioni affidate alla pena detentiva, e dall'altro ai cambiamenti nell'ambito delle sensibilità e dei modi di sentire relativi alla sfera emotiva. Per i funzionalisti, nel solco durkheimiano, la pena detentiva prese il sopravvento quasi naturalmente in quanto effettivo ed efficace strumento di rieducazione e di risocializzazione capace di contrastare il disordine sociale che può scaturire dalle tendenze devianti e di produrre un assetto sociale funzionante. Questo approccio si fonda su una visione correzionalista: i devianti sono considerati plasmabili e, in questo senso, correggibili tramite un addestramento al lavoro e una pratica della riflessione e della preghiera. Agendo sulla mente del deviante è possibile disciplinarlo e renderlo produttivamente operativo ai fini del suo reinserimento sociale. Il terzo ed ultimo modello individuato è quello strutturalista della scuola marxista. La storia della prigione è ricostruita a partire dalle congiunture economiche e dagli interessi della classe dominante capitalista. Coloro che aderiscono a questo modello ritengono che le funzioni primarie del carcere siano quelle di a) isolare i membri che si oppongono al sistema economico-industriale e/o che non appaiono socializzati alla disciplina del lavoro funzionale all'emergente ordine sociale capitalista e b) modificare la loro attitudine e il loro comportamento trasformandoli in una classe proletaria affidabile dal punto di vista lavorativo-produttivo e non sovversiva in termini sociali. La rieducazione si limita a fornire la giustificazione di facciata, per rappresentare come umano e giusto un sistema

[4] Per tutti gli illuministi era centrale il concetto dell'uguaglianza di fronte alla legge.

fondamentalmente coercitivo. Su questa scia, Rusche e Kirchheimer (1967) affermano che ogni società produce forme punitive che corrispondono ai propri rapporti di produzione. In quest'ottica il penitenziario emerge come conseguenza della rivoluzione industriale. Le macchine, sostituendo la manodopera, riducono la necessità di quest'ultima. Alla trasformazione produttiva si aggiunge il fenomeno dell'urbanizzazione. Questi due fattori sono alla base di una diffusa disoccupazione e di un incentivo, per le grandi masse segnate dalla povertà, ad intraprendere attività criminali per sopravvivere. Per i due tedeschi esiste un rapporto tra richiesta e offerta di manodopera che determina il valore sociale della vita umana: maggiore l'offerta di manodopera, minore il valore sociale della vita umana. Quando il valore sociale diminuisce il sistema penale si irrigidisce. Per calmierare il potere contrattuale della limitata forza lavoro occupata all'esterno si passa da un sistema penale che risparmia la vita e socializza al lavoro ad un sistema penale che tiene meno in considerazione la vita umana e promuove pene puramente afflittive e intimidatorie. Anche per Melossi e Pavarini (1977) il carcere oscilla, in base all'andamento del mercato del lavoro, tra strumento di inclusione e strumento di esclusione. Nei periodi in cui vi è scarsità di manodopera, le carceri si prestano come luogo di reclutamento di lavoratori, mentre in momenti di eccedenza di manodopera, esse assumono il compito di ridurre tale eccedenza semplicemente eliminandola dalla società. Per Ignatieff (1982) "il nuovo sistema carcerario […] è la conseguenza di una congiuntura tra la trasformazione nei fenomeni dell'ordine sociale, le nuove esigenze di controllo da parte dei possidenti ed un nuovo discorso sull'esercizio del potere" (p.88). Garland (1985) opera una sintesi di questi tre principali filoni di teorie storico-sociologiche della pena detentiva. La penalità moderna continua a giocare nell'instabile equilibrio tra il desiderio di punire, passionale e moralmente connotato, e l'interesse razionale di carattere amministrativo e con finalità normalizzatrici. L'interpretazione dell'evoluzione odierna del carcere va centrata sull'analisi della sua produttività simbolica che riesce ad integrare valutazioni di tipo economico, considerazioni pratiche di tipo gestionale e rappresentazioni politico-culturali in un'unica autorappresentazione.

1.2. Finalità e fonti di legittimazione del carcere

Per quanto concerne le finalità della pena vi sono due principali filoni di teorie, quello retributivo e quello della difesa sociale. Le teorie appartenenti al primo costituiscono le teorie assolute della pena, secondo le quali la pena sarebbe dotata di un valore intrinseco, che

prescinde dalla sua utilità per la società. La pena non sarebbe quindi rivolta a prevenire la commissione di reati. Essa sarebbe piuttosto concepita in termini vendicativi, di restituzione del torto commesso nei confronti dell'autore del reato (Isceri 2018). Le teorie della difesa sociale sono, invece, delle teorie relative, nel senso che attribuiscono un valore alla pena solo in relazione alla capacità di questa di limitare la commissione dei reati e, in questo senso, difendere la società.

La pena e, quindi, il carcere trovano la loro fonte di legittimazione nella retribuzione per la scuola classica oppure nella rieducazione per la scuola positiva. Per i sostenitori della filosofia retributiva, la pena rappresenta il prezzo da pagare da parte di chi ha commesso il crimine, un prezzo proporzionale al danno sociale causato. In quest'ottica, la moneta con cui il reo paga è la sofferenza: maggiore il danno sociale commesso maggiore la sofferenza che l'autore di tale danno deve provare. Questa concezione nasce con l'Illuminismo e, in particolare, con il Positivismo, che riduce l'uomo ad attore razionale. Come qualsiasi altra azione, anche il comportamento criminale, deriverebbe dal risultato di un calcolo costi-benefici: se i benefici sono maggiori dei costi, è conveniente adottare un comportamento criminale. Pertanto, una pena certa, prevedibile e con un grado di afflizione pari al danno provocato fungerebbe da deterrente: il costo da pagare sarebbe eccessivo in rapporto al beneficio ottenuto tramite il comportamento criminale. I caratteri della certezza e della prevedibilità sono diretta conseguenza dei valori illuministi della libertà, dell'uguaglianza di fronte alla legge, della codificazione del diritto. La pena sarebbe così in grado di svolgere la funzione di prevenzione, sia speciale (la punizione nei confronti del reo) sia generale (la punizione come esempio per la collettività), e di difesa sociale. Diversa è la concezione dei sostenitori della filosofia rieducativa, ripresa, come vedremo in seguito, dalla Costituzione italiana. In tale concezione la pena svolge una funzione formativa. Anziché essere il risultato di un calcolo razionale compiuto dal potenziale criminale, il comportamento criminale sarebbe una reazione ai fattori socio-ambientali esterni. Anche qui la pena deve prevenire e, in un certo senso, difendere la società, ma tali obiettivi non sarebbero raggiungibili se perseguiti attraverso modalità che smentiscono, nella loro esecuzione, i principi cui il diritto penale vorrebbe motivare, sostenendo il condannato in prospettiva della sua futura reintegrazione.

Dalle due principali teorie sulla finalità e dalle due scuole sulla legittimazione della pena Mosconi (2001) individua quattro funzioni/principi fondativi della pena detentiva. Si tratta dei principi retributivo, preventivo, rieducativo ed emendativo. I primi due discendono dalla filosofia retributiva, mentre gli ultimi due da quella rieducativa. Il principio retributivo prevede che la pena debba generare, nei confronti del criminale, una sofferenza proporzionale al danno

sociale provocato. Il principio preventivo stabilisce che la pena debba svolgere una funzione deterrente nei confronti del singolo potenziale criminale e della collettività in generale. Il principio rieducativo vuole che la pena sia capace di far venir meno le motivazioni che spingono il singolo a commettere un crimine. Infine, il principio emendativo postula che la pena debba essere anche in grado di agire sulla mente dell'autore del crimine, mutandone l'atteggiamento, e di riabilitare lo stesso di fronte alla società.

Tuttavia, questi principi fondativi della pena detentiva non trovano riscontro nella realtà carceraria. È lo stesso Mosconi (2006) a metterlo in luce[5]. Diversamente da quanto stabilito dal principio preventivo, le pene inflitte non risultano proporzionali, sia in termini di durata sia in termini di esecuzione. Ciò è dovuto anche al fatto che le condizioni carcerarie non sono uguali in tutte le carceri. Il principio preventivo è smentito dal fatto che aumentare l'afflittività della pena in merito ad un determinato crimine non riduce la commissione di tale crimine. Inoltre, vi è una notevole quantità di reati non scoperti e/o, comunque, non denunciati (il c.d. "numero oscuro della criminalità") che mina il principio di certezza della pena. Un altro dato che dimostra il fallimento del principio preventivo è l'alto tasso di recidiva[6]. È sempre il tasso di recidiva, unito alle condizioni disumane, a dimostrare come anche i due principi discendenti dalla filosofia rieducativa non trovino riscontro nella realtà. Anziché rieducare e risocializzare il reo, il sistema carcerario "condanna a delinquere" per usare un'espressione di Campana (2009). L'individuo incarcerato sembrerebbe avere poche *chances* di iniziare un percorso alternativo a quello criminale. Per Scrittori (2002), il sistema carcerario non risulta in grado di individuare i bisogni e le condizioni del soggetto che deve essere rieducato e risocializzato e non dispone di adeguate risorse per accompagnare l'individuo durante il suo rientro in società. Anche i processi di disculturazione e di prigionizzazione che verranno descritti contribuiscono a spiegare il perché della recidiva. La problematica della recidiva, comprese le cause di questa, è approfonditamente individuata e analizzata da Campana (2009) e sarà affrontata in seguito.

Oltre agli individuati principi fondativi della pena, esistono, secondo diversi autori, delle funzioni latenti del carcere. La prima è quella depurativa (o di pulizia): il carcere serve come contenitore degli elementi che rappresentano lo scarto della società. Alcuni autori (Brossat 2001, Bauman 2005, Fleres 2013) concepiscono le prigioni come vere e proprie discariche sociali in cui vengono buttati, senza possibilità di riciclo, i rifiuti sociali. Una seconda funzione latente è quella del rafforzamento dell'ideologia individualistica. Colpevolizzando il singolo

[5] Prima di lui, anche Mathiesen (1996) aveva mosso delle critiche al sistema carcerario in questo senso.

[6] La recidiva consiste nella commissione di un crimine, ulteriore, da parte dello scarcerato. Per i dati sulla recidiva in Italia si veda il paragrafo "situazione attuale".

individuo il crimine è concepito come un errore commesso dal reo, piuttosto che un risultato di fattori socio-politici strutturali. La funzione diversiva fa si che i riflettori siano puntati sui crimini minori commessi da persone appartenenti a fasce sociali deboli e svantaggiate, piuttosto che su quelli commessi dai detentori del potere. D'altra parte, la funzione di provvedere all'azione fa credere alla maggioranza che il potere pubblico si stia impegnando per combattere la criminalità. Un'ulteriore funzione latente è quella simbolica. Con le sue mura, il carcere traccia una linea chiara tra buoni e cattivi. Al suo interno è rinchiuso il male, mentre al suo esterno regna il bene. Ciò dovrebbe ridurre la tentazione di minacciare l'ordine sociale e dovrebbe favorire il rispetto delle norme e delle gerarchie sociali. Inoltre, questa funzione consentirebbe ai cittadini comuni di sentirsi "normali". Baumann (2005) aggiunge anche la funzione di legittimazione dello Stato in una società globalizzata. La capacità dello Stato, almeno nelle parole, di garantire la sicurezza e la stabilità sociale tramite il carcere legittimerebbe sia lo Stato sia l'istituzione penitenziaria. Queste funzioni spiegano perché, nonostante tutto, il carcere resti la pena principe. Per di più, Brossat (2001) sottolinea come il carcere sia legittimato dal fatto di aver permesso di superare la pena di morte[7], creando una sorta di "inganno umanitario".

1.3. Analisi sociologiche del carcere

Diversi sociologi hanno studiato le carceri, cercando di comprendere e spiegare i processi socio-psicologi che si verificano in queste istituzioni. Nella seguente sezione verranno passate in rassegna le letture sociologiche più rilevanti. Prima però è importante chiarire due aspetti. Il primo è che fare sociologia delle carceri non significa analizzare la criminalità: "il suo campo di praticabilità si limita a un sottoinsieme della criminalità sanzionata, quello definito dagli atti illegali posti in essere da soggetti selezionati come meritevoli di un controllo preventivo stringente (custodia cautelare) o di una condanna alla detenzione" (Sbraccia & Vianello 2016). Il secondo aspetto è messo in luce da Campana (2009), il quale ci tiene a sottolineare la differenza tra giustificazioni della pena e teorie della pena. Tutte rispondono alla domanda del perché punire, ma se le prime si propongono di capire, su di un piano moral-filosofico perché è giusto punire, le seconde guardano, sul piano dell'essere, al perché si punisce, alle funzioni e agli esiti sociali e alle motivazioni dell'agire sanzionatorio. Questo secondo approccio, di tipo

[7] Anche se non ovunque, l'esistenza del carcere ha significato l'abolizione completa della pena di morte.

sociologico, permette di spiegare, anziché giustificare, la pena, con lo scopo di individuare le funzioni reali dell'agire punitivo. Infatti, le funzioni manifeste, ovvero quelle stabilite per giustificare la pena, differiscono dalle funzioni latenti, ovvero gli esiti reali. Gli obiettivi astrattamente prefissati non sono necessariamente sempre raggiunti e vi sono delle conseguenze non intenzionali che possono essere tanto funzionali quanto disfunzionali. In merito a queste ultime, possiamo già anticipare che, per l'autore, le più rilevanti prodotte dal carcere sono quelle desocializzante e criminogena, che assumono un volto concreto con il fenomeno della recidiva. L'analisi probabilmente più famosa è quella di Goffman, il quale, nel suo *Asylums* (Goffman 1961), include il carcere tra le istituzioni totali. Le istituzioni totali sono definite come "il luogo di residenza e di lavoro di gruppi di persone che – tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo – si trovano a dividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in regime chiuso e formalmente amministrato". Anche se non sempre esplicitamente dichiarato, questo tipo di istituzioni mira a cambiare determinati gruppi di persone socialmente devianti. Le istituzioni totali si caratterizzano per tre elementi. Il primo è che qualsiasi azione compiuta dal soggetto-oggetto è svolta all'interno dell'istituzione in questione e ricade, quindi, sotto l'autorità della stessa. Per quanto riguarda l'internato, al momento dell'arrivo, l'individuo viene plasmato e codificato diventando un oggetto passivo, sottoposto, per tutti gli aspetti della sua vita, all'amministrazione istituzionale (azione di smussamento o programmazione). Quest'ultima detiene un potere assoluto sugli internati che, al contrario degli individui che vivono nel mondo democratico esterno, non possono indirizzare le loro vite in alcun modo. Il penitenziario emerge come un'isola, tutt'altro che paradisiaca, nel contesto democratico, in cui vige un potere immaginato come totalitario eppure, al contempo, presentato come legittimo (Sbraccia & Vianello 2016). Il secondo elemento consiste nella *routine* fissata e nelle norme eterodeterminate da un'autorità superiore che modellano le azioni degli internati. A tal fine, vi sono persone addette a che i sottoposti si comportino come stabilito e previsto. L'ultima caratteristica individuata da Goffman è che i meccanismi sociali che si sviluppano all'interno delle istituzioni totali servono, almeno all'apparenza, a raggiungere gli obiettivi ufficiali e razionalmente stabiliti dell'istituzione. Sarebbe questa la giustificazione dell'azione di smussamento: l'individuo, al momento del suo ingresso, dev'essere plasmato e reso debole in modo che si adegui facilmente e senza opporsi al funzionamento dell'istituzione stessa. L'ingresso determina quindi la perdita dello *status* posseduto prima e l'acquisizione di un nuovo *status*. La perdita dello *status* precedente passa attraverso la privazione dei propri oggetti personali e il venir meno della rilevanza del proprio nome. Al posto di questi, al detenuto sono assegnati oggetti e nomi identificativi, ma depersonalizzati e spersonalizzanti che segnano

l'acquisizione di una nuova "identità", sempre che di identità si possa parlare. Il trattamento ricevuto da ciascun detenuto è uniforme e del tutto anonimo. Il detenuto non sarà solo trattato come un oggetto, ma egli stesso si percepirà come tale ingenerando un processo che porta alla degradazione dell'immagine che egli ha di sé e, di conseguenza, della sua stessa reputazione. Questo *status* di inferiorità emerge come funzionale alla sottomissione al sistema carcerario. Tutto ciò è alla base del c.d. processo di disculturazione. L'acquisizione del nuovo *status* di carcerato è accompagnata dall'acquisizione di nuovi ruoli che fanno da contraltare alla perdita dei ruoli ricoperti prima dell'incarcerazione. Così, il detenuto inizia un processo di perdita degli atteggiamenti, dei valori e delle capacità socio-relazionali necessarie alla vita *extra moenia* (Hulsman 2002), un *deficit* che diventerà visibile, pregiudicante e pericoloso al momento della scarcerazione: "il carcerato, in carcere, disimpara a vivere nella società dei liberi" (Campana 2009). Oltre ad essere elementi essenziali e necessari per vivere in società, essi rivestono altrettanta importanza per la stabilità psico-fisica del detenuto (Sykes 1958). I ruoli dell'individuo prima e dopo la carcerazione si differenziano per due aspetti principali. Il primo è la varietà di ruoli ricoperti fuori dal carcere (figlio, padre, marito/compagno, più raramente lavoratore, amico[8]) contrapposta all'unicità del ruolo di carcerato. Il secondo elemento distintivo è quello della responsabilità. Se prima dell'ingresso in carcere l'individuo determina autonomamente le proprie azioni ed è responsabile della propria vita e, a volte, anche di quella di persone a lui care e vicine, allo *status* di carcerato si associa una totale dipendenza dagli altri (Buccoliero 2017), un'eterodeterminazione e una completa deresponsabilizzazione. Qualsiasi azione egli voglia compiere dev'essere richiesta ed approvata, come farebbe un bambino piccolo. Per questa ragione, diversi autori (Melossi e Pavarini 1977, Lhuiler et al. 2009) sottolineano come la reclusione sia fonte di infantilizzazione, deresponsabilizzazione, passivizzazione[9]. La stessa denominazione della domanda, "domandina", porta un significato infantilizzante, e in questo senso anche umiliante, che produce un effetto di attacco all'identità del singolo. I detenuti, essendo così trattati, interiorizzano l'identità che l'istituzione vuole imporre loro, riducendo le possibilità di reinserimento sociale. Il processo di disculturazione è graduale. Periodo passato in carcere e processo di disculturazione sono direttamente

[8] Si utilizza, e si utilizzerà, il maschile perché, come si vedrà nella sezione dedicata alla situazione attuale, il 95% della popolazione detenuta in Italia è composta da uomini.

[9] La lettura di Melossi e Pavarini (1977) è di tipo storico-marxista. Il carcere moderno è concepito come luogo di reclusione di elementi marginali, ovvero i proletari, soggetti considerati, almeno dalla classe dominante, socialmente pericolosi in quanto potenziali aggressori della proprietà. La condizione del recluso, totalmente dipendente da un'autorità superiore (l'amministrazione penale), come un bambino rispetto ai genitori, corrisponde alla condizione del proletario, totalmente dipendente dal proprietario.

proporzionali, mentre inversamente proporzionali sono tempo passato in carcere e possibilità di recupero delle competenze una volta riguadagnata la libertà.

Clemner (1940) descrive questo processo come prigionizzazione. Si tratta di una lettura simile, se pur non del tutto identica. L'autore definisce tale processo come "assunzione, in maggiore o minor grado, delle tradizioni, costumi e usanze e della cultura generale del penitenziario" (p. 299). Il primo passaggio si verifica con l'assunzione dello *status*, inferiore, di detenuto, che determina l'approccio a norme, codici e relazioni diverse da quelle che aveva fuori dal carcere. Vivendo ogni giorno all'interno di questo sistema sociale, il detenuto inizia ad accettarli, ad adattarvisi e ad assumere un comportamento confacente. Ciò produce effetti opposti alla risocializzazione (Clemner 1940). Come emerge dalla definizione, questa assunzione di un comportamento che segue le norme carcerarie può essere maggiore o minore. A determinarlo sono quattro variabili: la lunghezza della pena, le opportunità di relazioni con l'esterno, le relazioni con gli altri detenuti, la stabilità mentale e lo spirito critico del detenuto. Altri autori attribuisco una rilevanza particolare ad altre variabili. Per Wheeler (1961), ad esempio, conta anche la durata della pena residua. Secondo lui, in procinto della scarcerazione il detenuto inizia un processo di deprigionizzazione, una sorta di risocializzazione prima di essere riammesso a vivere in società. Questo si caratterizzerebbe anche per una parziale riacquisizione dell'autonomia. Pertanto, il grado di prigionizzazione raggiungerebbe l'apice nel momento temporale centrale della reclusione.

Un ulteriore aspetto messo in luce dall'analisi di Goffman è il rapporto tra internati e sorveglianti. Questo è strutturato in maniera gerarchica e coercitiva e si caratterizza da una profonda negatività ed una sfiducia reciproca. L'immagine che gli uni hanno degli altri è fortemente stereotipata, uno stereotipo che – visto il contatto minimo, freddo e distaccato – risulta difficilmente superabile. Il detenuto vede nel poliziotto una persona violenta, arbitraria e tirannica, mentre il poliziotto concepisce il detenuto come pericoloso, imprevedibile e manipolatore.

Inoltre, per Goffman, l'istituzione carceraria possiede una doppia faccia. L'idea di un luogo sottoposto a regole ferree si contrappone alla discrezione e all'arbitrarietà degli amministratori carcerari, i quali si limitano ad utilizzare le norme ufficiali come giustificazione delle loro decisioni, anziché come dettami concretamente seguiti. Ciò deriva dal prevalere delle considerazioni securitarie che determinano le scelte degli operatori. Il detenuto si trova così in una situazione totalmente precaria ed eterodeterminata. Essi non godono di diritti tassativamente rispettati, ma sono oggetto della bontà/severità dell'amministrazione penitenziaria. Le condizioni degli internati sono variabili, nel tempo e nello spazio, e dipendono

sia dal loro comportamento sia dalla controparte autoritaria. Anziché diritti e doveri, il carcere è meglio comprensibile secondo un sistema di privilegi e privazioni che l'amministrazione penitenziaria gestisce discrezionalmente per garantire l'ordine. Si tratta di un sistema alquanto efficace dato che il detenuto è spinto ad adeguarsi a quanto richiesto per ottenere dei privilegi che gli permettano di vivere meno peggio all'interno del carcere. Il rapporto che si instaura tra detenuto e poliziotto è un rapporto di scambio di risorse negoziato: il primo offre, in cambio di un privilegio (ad esempio una telefonata in più alla propria famiglia), un comportamento non sovversivo. Sbraccia & Vianello (2016) concludono infatti il loro lavoro descrivendo il carcere come "luogo in cui le leggi vengono o meno fatte valere e le infrazioni vengono tollerate o represse a seconda di variabili indipendenti, in cui i diritti si trasformano facilmente in benefici […] e la minaccia di una loro soppressione è costante". Vacheret e Lamire (2007) individuano tre elementi caratterizzanti questo sistema di privilegi: l'esistenza di un regolamento, l'ampia tolleranza in merito all'inosservanza delle regole e la persistente minaccia di punizioni. Già nel 1958 Sykes aveva sottolineato come il principio cardine dell'organizzazione penitenziaria fosse il mantenimento dell'ordine, senza badare alle modalità per il suo raggiungimento.

Infine, il sociologo americano si concentra anche sulla dimensione dell'intimità personale del detenuto. Quest'ultimo ne sarebbe totalmente privato trovandosi sempre in contatto con altri, estranei, e sentendosi perennemente sorvegliato.

Per concludere questa sintesi della concezione goffmaniana del carcere è bene sottolineare che le attuali carceri sono più "aperte", tramite un maggior contatto con il mondo esterno. Tant'è che ci si domanda se tali istituzioni possano ancora essere categorizzate come istituzioni totali. È Martelli (1995) che già una trentina di anni fa si pose la questione dopo avere notato il crescente, se pur non sufficiente, numero di organizzazioni ed associazioni che lavorano con e per il carcere e la maggior possibilità di visite dei parenti. A queste aperture si possono aggiungere, oggi, le opportunità di lavoro all'esterno che offre, almeno sulla carta, la normativa italiana in materia.

Un'altra lettura sociologica della vita carceraria discende dal filone delle subculture. Una determinata società sarebbe caratterizzata da una specifica cultura. All'interno di questa società, però, vi sono sottogruppi che adottano delle subculture. Uno di questi sottogruppi è quello della popolazione detenuta, che esprime una cultura propria e diversa sia rispetto al mondo extra-carcerario sia rispetto al sistema carcerario nel suo complesso. La cultura dei detenuti risulta diversa rispetto alla cultura dell'amministrazione penitenziaria, che fa sempre parte del sistema carcerario. Il "testo" guida di questa cultura è il c.d. codice del detenuto: un insieme di norme sociali non scritte che funge da riferimento per il comportamento dei reclusi. Il filo conduttore

del codice è dato dalla lealtà tra detenuti e dall'opposizione all'amministrazione penitenziaria. Il codice è trasmesso attraverso l'esempio, comunicato tramite un apposito linguaggio e noto solo alla popolazione detenuta. Come tutte le norme sociali che si rispettino, un comportamento che violi il codice è sanzionato. Vacheret e Lamire (2007) ritengono che la socializzazione a tale codice significhi il progressivo avvicinamento e la conseguente adesione a norme e valori criminali. Vivere in carcere non fa quindi che rafforzare la criminalità dell'individuo[10]. Per Irwin e Cressey (1964), il sistema carcerario presenterebbe addirittura più subculture. La subcultura criminale è quella adottata da persone criminali e consapevoli di ciò, che vedono il carcere come parte della propria vita. Questa subcultura è fortemente gerarchica ed improntata a valori di lealtà e solidarietà tra i membri. Si tratta di una subcultura carceraria che però riproduce una subcultura presente anche fuori dal carcere. Una seconda subcultura è quella detentiva, basata sull'utilità piuttosto che su veri e propri valori. Chi ne fa parte cerca di sopravvivere al meglio, senza badare troppo a come lo fa. Infine, la subcultura legittima è quella che descrive i comportamenti di coloro che riconoscono, se pur in carcere, i valori della società esterna come valori giusti da seguire. Rientrano in questa categoria i criminali occasionali o coloro che sanno di sbagliare ma che non trovano alternative di sopravvivenza.

In Merton (1959) la realtà carceraria va inquadrata all'interno della sua teoria dei gruppi di riferimento, secondo la quale ciascuno sviluppa un rapporto relativamente ad almeno due gruppi: il gruppo di appartenenza, quello di cui fa parte, e il gruppo di riferimento, quello a cui guarda come esempio. Questo secondo è la fonte della c.d. socializzazione anticipata. L'individuo aspira a comportarsi secondo le norme ed i valori del gruppo di riferimento ed assume quindi atteggiamenti e comportamenti compatibili con questo anche prima di farne parte in base ad un'autovalutazione del sé. L'esperienza detentiva segna l'inizio del processo di desocializzazione dal gruppo di appartenenza e di contemporanea socializzazione al gruppo deviante. Il carcere, che si pone, almeno nel diritto italiano odierno, l'obiettivo di reintegrare il singolo nella società, ottiene il risultato opposto, rappresentando il luogo attraverso il quale passa la dissoluzione definitiva rispetto al gruppo non deviante. Nella misura in cui l'individuo adotta atteggiamenti e comportamenti propri di un membro del gruppo deviante, egli marca la separazione rispetto al gruppo non deviante. Trattandosi di due gruppi caratterizzati da valori nettamente diversi, se non opposti, l'attenersi ai canoni del gruppo deviante non sarà ben visto dai membri del gruppo non deviante, i quali incoraggeranno l'individuo in questione ad allontanarsi dal gruppo andando a rinforzare la sua spinta verso il gruppo deviante. Anche in

[10] Questo è un aspetto centrale nella c.d. teoria dell'etichettamento che vedremo nel paragrafo 1.4. Condizioni carcerarie ed effetti criminogeni della carcerazione.

questo caso si tratta di un processo di socializzazione anticipata, dato che egli non è ancora membro del gruppo deviante a tutti gli effetti. Secondo Merton, al momento della scarcerazione, anche se in linea teorica l'internato dovrebbe compiere il percorso inverso, in pratica ciò è molto raro perché il distacco dal gruppo di appartenenza è definitivo e la desocializzazione completa[11]. Tre sono i fattori che influenzano l'individuo nella scelta del proprio gruppo di riferimento: l'integrazione (o meno) all'interno del gruppo di appartenenza, il contesto strutturale e le aspettative in merito al periodo di appartenenza. Queste ultime sono alquanto labili ed incerte nel caso della reclusione e variano a seconda della lunghezza della pena: più lungo il periodo di reclusione, più intensa la desocializzazione rispetto al gruppo non deviante. Durkheim (1967), nel suo *Divisione del lavoro sociale* del 1893, evidenzia come la funzione centrale della pena sia essenzialmente di coesione sociale. La rieducazione del reo e la demotivazione di potenziali criminali sarebbero degli obiettivi secondari. I soggetti cui si rivolge la pena sarebbero coloro che non ne sono afflitti. Punire, significherebbe rafforzare la solidarietà tra le persone libere di una determinata comunità tramite un'enfasi sui valori della stessa, che non devono essere violati. Emerge, in questa lettura funzionalista, una dimensione simbolica della pena che giustifica la sofferenza del colpevole in quanto reazione dimostrativa dell'inviolabilità di determinati valori. I comportamenti criminali risultano universalmente accomunati non tanto dal danno sociale provocato, la cui criminalità o meno varia nello spazio e nel tempo, quanto dal fatto di provocare una reazione sociale: "un atto è criminale quando offende gli stati forti e definiti della coscienza collettiva" (Durkheim 1967); "non lo biasimiamo perché è un reato, ma è un reato perché lo biasimiamo" (*ibidem*).

Gli interazionisti partono dall'assunto, valido per tutti i fenomeni sociali, che "l'identità di un soggetto si concepisce attraverso l'interazione con gli altri e l'interpretazione che egli dà della realtà che lo circonda" (Campana 2009). Così anche la figura del criminale prende forma tramite l'interazione che avviene tra il soggetto e il sistema sociale. La criminalità non è dunque qualcosa di oggettivo, ma un certo comportamento diventa criminale in seguito alla decisione socio-politica di sottoporre tale comportamento ad un controllo penale. Pertanto, la criminalità è un fenomeno sociale fortemente culturale, circoscritto nel tempo e nello spazio e frutto di scelte umane. Diversamente dalla visione deterministica e patologica, il controllo sociale è la causa anziché l'effetto: un comportamento non è sottoposto a controllo sociale in quanto criminale, ma diventa criminale nel momento in cui è sottoposto al controllo sociale.

[11] Al contrario, il gruppo deviante a cui si è socializzato veniva visto come gruppo di riferimento.

Hulsman (2002) sostiene l'idea di una costruzione sociale dell'atto criminale che produce il c.d. processo di criminalizzazione. Definire un atto come intrinsecamente criminale non è possibile. Gli atti repressi sono quelli percepiti come criminali, una percezione dipendente dalla reazione sociale che deriva dall'impressione della gravità del danno prodotto da un certo comportamento, una valutazione che è influenzata dai media, dalle campagne di panico morale che consistono nella creazione di nemici stereotipati e dal processo di vittimizzazione. La valutazione della gravità di un comportamento dannoso, e quindi la scelta della punizione a questo associato, dipende da due variabili: la debolezza della vittima e la vicinanza della stessa alla gente. La costruzione sociale del crimine si basa su un'interazione triadica criminale-istituzione-vittima.

Nella prospettiva marxista invece, come già anticipato, la pena fungerebbe da strumento di controllo sociale e mantenimento del potere da parte della classe dominante. Il processo di criminalizzazione è stato declinato anche in ottica marxista. In questo caso incasellare una persona come criminale non è tanto il frutto di una costruzione sociale, quanto il risultato di una scelta consapevole della classe dirigente che attribuisce tale *status* alle classi inferiori ai fini di limitare le spinte sovversive. Questa teoria si basa sulla constatazione che le classi inferiori sono sovra-rappresentate all'interno dei penitenziari.

La visione weberiano-razionale si concentra sulla burocratizzazione, e il conseguente distacco dall'opinione pubblica, del sistema penale. Con la centralizzazione del potere anche la pena diventa monopolio dello Stato ed è gestita da figure professionali che agiscono in maniera impersonale e razionale seguendo pratiche formali che non si curano dell'umanità delle persone. Su questa scia, Bauman (1992) individua nella divisione razionale del lavoro l'elemento che rende le pene a-morali. Essa farebbe perdere il legame tra chi produce il risultato e il risultato stesso e renderebbe il processo puramente tecnico e meccanico. La reclusione diventerebbe un modo per nascondere sotto il tappeto i problemi senza però risolverli (Agatino Zenere in Giammello et al. 2013) e, in questo senso, deresponsabilizzare il resto della società che non ha commesso il crimine nel concreto e anche chi commina la pena e chi la esegue. Infatti, nessuna delle due figure, colui che commina la pena e colui che la esegue, essendo distinte, si sentono responsabili della sofferenza prodotta dalla pena stessa. Inoltre, se in epoca medievale la violenza faceva esplicitamente parte della pena ed era pubblicamente esibita, con l'avvento dello Stato moderno tale violenza, anziché essere eliminata, viene semplicemente circoscritta a luoghi lontani e non visibili ai più.

Wacquant (2000) ritiene, invece, che le pratiche neoliberali siano la causa della trasformazione dello Stato da Stato sociale a Stato penale. Le riforme economiche neoliberali sarebbero

all'origine di una diffusa miseria, precarietà e disuguaglianza sociale alla base dell'aumento della criminalità. Egli vede una complementarità tra Stato sociale e Stato penale. Queste due forme statali coesisterebbero, ma in misura variabile nel tempo: lo spazio lasciato libero dall'assenza dello Stato sociale viene, e quasi deve essere suppletivamente, riempito dallo Stato penale, che rappresenta l'ultimo strumento di potere per garantire una, almeno apparente, stabilità. Viene poi sviluppata una critica di questo accresciuto interventismo penale. Agendo sugli individui emarginati, la carcerazione non fa che aggravare la situazione dei detenuti e delle loro famiglie, depredandoli ulteriormente delle poche risorse a loro disposizione e creando un campo fertile per la recidiva, visto che essi si ritroveranno, una volta usciti dal carcere, ancora più emarginati. Per riassumere questo approccio, Campana (2009) usa il termine di politica di criminalizzazione della miseria.

Sykes (1958) riconosce nel carattere afflittivo della pena la fonte di un atteggiamento reazionario del detenuto nei confronti delle norme sociali. Diversi autori sottolineano come il carcere sia una forma di pena che produce un ribaltamento di ruoli. Il detenuto, autore di un reato subito da un altro individuo che ne è vittima, per via del carattere disumano della pena che si trova a scontare, si sente, lui, vittima di un sistema e di un'ingiustizia subita. Non solo l'afflizione, ma anche l'incoerenza delle sanzioni applicate può contribuire al senso di ingiustizia. Contrariamente a quanto auspica il principio di matrice illuminista dell'uniformità della sanzione penale, dato un certo crimine, diversi approcci filosofico-giuridici dei giudici producono sentenze contenenti pene diverse per reati uguali. La pena comminata ad un individuo viene quindi accettata (o meno) in base ad un confronto con le pene comminate ad altri per reati simili. Se il reo ritiene la sua pena più grave ed afflittiva rispetto a quelle irrogate ad altri autori di crimini analoghi, la riterrà ingiusta.

Garland (1999) utilizza il concetto di "criminologia dell'altro" per descrivere la rappresentazione che viene data del criminale: un soggetto diverso dalla gente comune e socialmente pericoloso. Tale rappresentazione attiva un generale senso di insicurezza che motiva e giustifica la sensazione di bisogno di rinchiudere questo soggetto pericoloso. Inoltre, nell'immaginario collettivo, il criminale sarebbe tale per natura e, di conseguenza, irrecuperabile e, in questo senso, necessariamente recidivo. L'autore sostiene che questa concezione del criminale sarebbe forgiata dall'esclusione prodotta dal carcere. Recludendo coloro che hanno commesso un crimine in spazi privi di un contatto con la società esterna, gli altri membri della società ricevono una sorta di messaggio che consiste nel fare attenzione ai reclusi, in quanto soggetti pericolosi da tenere il più lontano e isolati possibile. Si viene così a

creare una distanza di sicurezza tra buoni e cattivi[12], un confine sia materiale[13] sia sociale tra liberi e reclusi, che, per i più, rappresenta la divisione tra il bene e il male (Buccoliero 2017). Per questa ragione, il carcere viene considerato come qualcosa di altro rispetto a noi e il pensiero di entrare in contatto con questo mondo non ci sfiora minimamente. Ciò impedisce però di smentire gli stereotipi e il cittadino comune tende a disinteressarsi, scordandosi della sua esistenza, della sorte del reo (Costa 2012). Nel momento della sua riammissione in società, il confine tra coloro che hanno commesso un crimine e i cittadini comuni, resta mantenendo l'autore di un crimine, anche a pena scontata, in una situazione di esclusione sociale[14]. Cavotta e Rossini (2021) ritengono infatti che i detenuti siano tra i più esclusi, sia durante il periodo di reclusione sia al termine di questo. Per Brossat (2001) il mero passaggio dal penitenziario esclude il soggetto. Pur venendo meno il confine materiale (le mura del carcere), quello sociale resta. Dal punto di vista del detenuto, l'ingresso in carcere segna una disconnessione dalla società (Buccoliero 2020). La nostra Costituzione prescrive che le pene debbano tendere alla rieducazione del condannato (art. 27, co. 3). Facendo il carcere parte di queste pene, esso dovrebbe essere quindi luogo di rieducazione e, pertanto, uno spazio vicino alla società "educata" nella quale i detenuti devono essere reintegrati. Il carcere, lontano da ed indifferente alla società, rappresenta, invece, uno strumento espulsivo (Zannotti 2018), anziché inclusivo, e desocializzante (Bartoli 2016). Bartoli (2016) sottolinea la contraddizione rispetto alla Costituzione del 1948 che segna il passaggio da una concezione a-storica ed a-sociale dell'individuo ad una umana e relazionale dello stesso, che è pensato in rapporto con l'altro. Così, anche in materia penale, "il trattamento punitivo, avendo come destinatario una persona che si trova all'interno della società e che tale deve restare, non può che tendere all'inclusione, a far restare il più possibile nel contesto relazionale in cui vive. Ed è proprio rispetto a questo diritto penale inclusivo che il carcere, come pena espulsiva, entra in fortissima collisione."

[12] Giostra (2019) nota come la segregazione produca gli effetti esattamente contrari a quelli auspicati e che dovrebbero legittimare e giustificare la pena detentiva. Anziché rappresentare una misura di scurezza sociale essa "è un attentato alla sicurezza sociale". La ragione di questo risultato è ben spiegata da Combessie (2009). Il criminale, tramite la reclusione, viene neutralizzato, tramite un'eliminazione dalla società. Tuttavia, non essendo questa neutralizzazione accompagnata da una rieducazione ed essendo l'eliminazione limitata alla durata della pena stessa, anche la sicurezza garantita dalla reclusione rimane limitata al periodo di quest'ultima. Waquant (2000) sostiene che la vera funzione del carcere sia proprio quella escludente e che quella reintegrativa funga unicamente da strumento ideologico di facciata.

[13] Oltre ad essere rinchiusi tra quattro mura senza possibilità di uscita, Buccoliero (2017) sottolinea come nella maggior parte dei casi, il carcere è costruito fuori dalle città. Il carcere triestino rappresenta un'eccezione. Anche l'edilizia penitenziaria, con le sue sbarre, i suoi cancelli e le sue recinzioni contribuisce all'esclusione spaziale con effetti importanti su quella sociale.

[14] L'esclusione sociale è definita da Conroy (1995) come i "meccanismi per mezzo dei quali individui e gruppi sono esclusi dall'integrazione sociale, dal consumo sociale, dalle transizioni sociali e dagli scambi sociali quotidiani e sono forzatamente fuori dalla vita economica, sociale e politica del proprio paese o regione".

Mosconi (2009) si spinge oltre criticando il diritto penale alla sua radice. Egli ritiene che il "diritto assolutizz[i] un singolo gesto/episodio per totalizzare la rappresentazione sociale della sua identità, come soggetto colpevole e pertanto meritevole di castigo".

Tutto questo discorso legato all'esclusione sociale prodotta dalla pena detentiva assume ulteriore rilevanza in considerazione del fatto che, nella maggior parte dei casi, le persone recluse sono già prima del loro ingresso in carcere ai margini della società (Martelli 1995). Si tratta infatti spesso di stranieri, tossicodipendenti o alcoldipendenti, disoccupati. Kalica (2014) fornisce dei dati in base ai quali emerge come il tasso di disoccupazione (prima dell'incarcerazione) è molto maggiore tra la popolazione detenuta rispetto alla popolazione nel suo complesso. Molte volte è proprio questa loro condizione a spingerli a commettere dei reati, ma la reclusione, anziché andare a risolvere la causa del problema, tende ad aggravarla.

1.4. Condizioni carcerarie ed effetti criminogeni della carcerazione

Condizioni inumane, degradanti ed afflittive, un senso di ingiustizia e una connessa voglia di rivalsa ed effetti criminogeni del "vivere" in carcere caratterizzano la vita dei reclusi.

La segregazione, oltre ad essere escludente, risulta disumana e degradante, fonte di desolazione e di tormento (Scordamaglia 2010). Ciò porta a parlare di un'ulteriore caratteristica del carcere odierno in Italia messa in evidenza sia da studiosi contemporanei sia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte europea dei diritti dell'uomo, Sez. II, Causa Torreggiani e altri c. Italia, 8 gennaio 2013): il carattere inumano e degradante, contrario all'art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani di cui l'Italia fa parte. Santoro (2004) parla del carcere come un luogo in cui i diritti primari vengono negati andando così ad intaccare la finalità rieducativa della pena. Brossat (2001) lo definisce un'eccezionalità rispetto alle norme sociali di base (libertà, norme igienico-sanitarie, comuni regole del pudore e diritti umani) rendendolo un luogo del non-diritto[15]. La finalità rieducativa dovrebbe consistere in un'educazione al rispetto del diritto, ma è l'istituzione penitenziaria stessa a non rispettarlo. Legalizzando la violenza per punire una violenza sanzionata, la pena, almeno agli occhi del detenuto, diventa incoerente, perde

[15] Questa eccezionalità crea un ulteriore elemento di differenza tra il recluso e il resto del corpo sociale, in quanto il primo è privato dei comuni diritti di cittadinanza.

legittimazione (Mosconi 2006) e senso, lasciando in lui un senso di ingiustizia[16] e stimolando una voglia di rivalsa nei confronti della società (Giammello et al. 2013).

Le condizioni inumane sono anche dovute ed aggravate dalla situazione di sovraffollamento, una situazione tutt'altro che temporanea[17]. Stando ai numeri forniti dal Ministero della Giustizia (2023), sull'intero territorio italiano, i 189 istituti penitenziari offrono, complessivamente, 51.153 posti[18] ma i detenuti sono 57.230. Stando al dato più recente che si ha, in meno di un terzo (61) degli istituti viene rispettata la capienza regolamentare, con alcuni casi estremi in cui la popolazione detenuta è quasi doppia rispetto ai posti disponibili. È sufficiente citare qui due situazioni esemplificative: il carcere di Busto Arsizio (VA) in cui sono reclusi 408 detenuti, ovvero il 170% rispetto alla capienza regolamentare di 240 posti e quello di Brescia Canton Monbello dove il carcere potrebbe occupare un massimo di 185 detenuti mentre in esso si trovano attualmente rinchiuse 335 persone, il 181%.

Bartoli (2016) ritiene la componente inumana ineliminabile da ciascuna pena in quanto, in certa misura, afflittiva. Per quanto, come spiegato all'inizio del capitolo, il carcere, nella sua funzione punitiva, sia nato anche per rendere le pene fisicamente meno dannose, il grado di afflittività non è certamente pari a zero. Per Sbraccia e Vianello (2016) vi sono delle pratiche di isolamento, sia fisico sia emotivo, che si configurano come delle vere e proprie forme di tortura. Non si intende quindi solo un'afflittività sociale e psico-mentale, ma anche, come mette in evidenza uno studio del medico e psicoterapeuta Gonin (1994), fisico-patologica. Esiste infatti un rapporto di causalità tra incarcerazione e insorgenza/aggravamento di patologie. Tra la popolazione detenuta, vi sono delle patologie sovra-rappresentate rispetto alla popolazione comune. Queste spaziano dalle malattie dell'apparato digerente a quelle dermatologiche e dentarie, alle quali si affiancano alcuni disturbi minori come vertigini, disturbi visivi o anosmia. In questo senso, il carcere sottrae all'individuo anche il diritto alla salute. Palazzo (2013) misura la portata afflittiva della pena in termini relativi tramite la differenza che esiste tra le condizioni di vita intra-murarie e le condizioni di vita extra-murarie. Essendo queste seconde migliorate a cospetto delle prime, il divario è aumentato rendendo la pena relativamente più afflittiva. La dimensione relativa è rilevante in quanto determina la percezione che se ne ha.

L'afflittività significa una sofferenza per il detenuto, che risulta socialmente inutile e, pertanto, mantiene un carattere meramente vendicativo capace di soddisfare unicamente la vittima e,

[16] Questa sensazione è spiegata da Buccoliero (2017), secondo la quale una pena concepita unicamente come afflizione e punizione e non come rieducazione priva il detenuto di uno spazio riflessivo facendolo sentire vittima di un sistema ritenuto ingiusto.

[17] Martelli (1995) sottolineava lo stato di sovraffollamento delle carceri italiane già trent'anni fa.

[18] Questi posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri.

eventualmente, le persone vicine ad essa in una logica di *Schadenfreude*. "La cura (il carcere) assomiglia troppo alla malattia (la violenza), mentre è proprio sulla distanza, sulla differenza dalla violenza che la pena si può legittimare. Ma non torna ad essere violenta una pena che nella sua esecuzione tradisce i principi di umanità cui si ispira il diritto che la pone?" (Sbraccia e Vianello 2016).

Per quanto riguarda gli effetti criminogeni della carcerazione vi sono due aspetti rilevanti. Il primo aspetto da citare è sicuramente il concetto di stigma sociale, approfondito, in particolare, dalle teorie dell'etichettamento. Passare per il carcere significa avere la fedina penale sporca, non solo dal punto di vista legale, ma anche, e soprattutto, dal punto di vista sociale. Essere stati carcerati risulta un fattore di sbarramento (Chiaviario 2018) che riduce drasticamente le possibilità di sentirsi parte di una società (Mosconi 2009), rendendo la punizione temporalmente infinita (Loucks et al. 1998) anziché limitata al periodo di reclusione. La teoria dell'etichettamento, in una prospettiva interazionista in cui la percezione di sé si crea attraverso l'interazione con gli altri, prevede che ad una persona che sia passata per il carcere venga attribuita l'etichetta di criminale. Il detenuto sarà trattato e si percepirà come tale e le sue azioni saranno sempre più determinate da questa sua rappresentazione di sé che limita fortemente i percorsi alternativi alla vita criminale. Secondo la teoria dell'etichettamento infatti sarebbe proprio il penitenziario a creare il criminale, sia agli occhi dei cittadini comuni sia a quelli del reo stesso (Hulsman 2002). Se quello che abbiamo descritto può essere definito stigma sociale, esiste anche uno stigma legale (Hahn 1991). Accanto alle barriere sociali, la difficoltà di reintegrazione per un ex-detenuto è accresciuta da barriere legali che gli impediscono di essere giuridicamente equiparato ai cittadini comuni.

Il secondo aspetto criminogeno è dato dalla commistione delle diverse categorie di detenuti negli istituti (Alborghetti 2014), capace di "istruire" a diverse criminalità, seguendo l'idea di Sbraccia e Vianello (2016) che vedono "il carcere come università del crimine".

Campana (2009) aiuta a riassumere questo paragrafo e a creare il ponte con il prossimo: il carcere crea il recidivo.

Per queste ragioni Bartoli (2016) afferma che esiste una discrepanza nell'accettabilità dell'istituzione carceraria tra opinione pubblica e politica da un lato e gli studiosi nei campi giuridico e sociale dall'altro. Se per i primi il carcere trova una sua legittimazione e giustificazione, per coloro che di carcere si occupano queste perdono ogni tipo di fondamento.

1.5. Recidiva

I tre elementi affrontati nel paragrafo precedente possono, unitamente, ben spiegare gli alti tassi di recidiva. Con recidiva si intende la commissione di un reato da parte di una persona già autrice di un crimine[19]. Può essere anche letta come una devianza secondaria. Si tratta infatti di una risposta all'azione delle forze di controllo sociale. In 'un'ottica interazionista, la recidiva è il risultato di processi sociali che attribuiscono degli stigmi, se non delle vere e proprie etichette, al detenuto. Queste, una volta interiorizzate, costituiscono campo fertile per la percezione di sé come deviante. A ciò si aggiunge il senso di frustrazione ed ira nei confronti del sistema generato dalla sanzione penale che spingono l'individuo ad adottare comportamenti di deviazione reattiva (Campana 2009). All'interno delle correnti sociologiche dei *Neo-chiacagoans* e dei *labelling theorists* – che seguono, in linea di massima, questa prospettiva interazionista – diversi autori hanno cercato di spiegare il fenomeno della recidiva. Lemert (2019) definisce il carcere un ambiente "sociopsicologicamente particolare", ovvero un luogo deputato al controllo della devianza che provoca devianza. La reazione deviante post-incarcerazione è la reazione del singolo alla reazione della società alla sua devianza primaria. Il sociologo americano individua due fattori principali che determinano la recidiva: il senso di frustrazione, di ira, di impotenza e l'esclusione sistematica anche dopo la scarcerazione. Questo secondo fattore convince l'ex-detenuto di essere diverso dagli altri e rinforza il primo fattore, lasciando poche possibilità a percorsi alternativi rispetto ai luoghi frequentati e alle attività svolte prima della reclusione. Già durante la sua detenzione, infatti, l'individuo recluso passa attraverso un processo di socializzazione carceraria in cui egli assume lo *status* e il ruolo di criminale. In carcere si acquisiscono a) uno *status* nuovo e moralmente inferiore, b) specifiche conoscenze e abilità, c) una particolare *Weltanschauung* e d) una diversa e, in una certa misura, più chiara e definita rappresentazione di sé. Riguardo a quest'ultimo punto, infatti, l'autore sottolinea come non sia il primo comportamento deviante in sé ad incidere sulla struttura psichica del soggetto, sul significato dei propri comportamenti e atteggiamenti e sulla rappresentazione simbolica di sé, ma, piuttosto, il passaggio carcerario. Per Lemert quindi la recidiva è una diretta e pressoché automatica conseguenza dell'incarcerazione che segna un punto di non ritorno. La devianza primaria segna l'inizio di un percorso sociale caratterizzato

[19] Nelle varie statistiche rileva anche il periodo: si considerano recidivi coloro che commettono un altro reato entro un certo numero di anni dalla propria scarcerazione.
In termini legali, la recidiva non è definita in positivo ma in base alle conseguenze che deriveranno dal fatto di essere recidivo. Si tratta dell'insieme delle circostanze aggravanti che rendono più severa la condanna.

da preclusioni che modificano i significati, riducono al minimo la possibilità di discostarsi dall'azione deviante e portano quasi ineluttabilmente alla devianza secondaria, una devianza che potrebbe essere etichettata come definitiva, visto che la reclusione segna la fissazione di atteggiamenti e comportamenti devianti e, dal punto di vista dell'incarcerato, di una rappresentazione e di una definizione deviante di sé.

Due aspetti contribuiscono alla recidiva secondo Becker (2017). Il primo di natura sociale e il secondo di natura legale. L'aspetto sociale consiste nell'esclusione in seguito all'etichettamento come deviante e nel conseguente adattamento dell'ex-detenuto a questa categorizzazione che stabilizzano l'atteggiamento deviante del soggetto. L'aspetto legale deriva dalle difficoltà a trovare un'occupazione lecita data la fedina penale sporca (ri)spingendo l'individuo a svolgere attività criminali in quanto uniche possibilità di sostentamento.

Mead (1918) accentua l'elemento reattivo e in risposta alla punizione, spesso caratterizzata da umiliazioni. In questo caso la devianza secondaria non deriva tanto da un'interiorizzazione dell'immagine di criminale, quanto da una scelta presa consapevolmente per opporsi, vendicarsi, prendersi una rivincita, nei confronti sia dell'istituzione penale afflittiva sia della società di cui l'ex-detenuto percepisce il rifiuto e l'ostilità.

Riprendendo Goffman, egli attribuisce rilevanza particolare, ai fini della comprensione della recidiva, al concetto di stigma sociale (Goffman 2007). Ciascun individuo possiede una certa identità sociale, un'identità che viene attribuita dagli altri. Ciascuno è diverso ma l'attribuzione dell'identità si limita ad un livello più superficiale che è quello della categorizzazione. Gli individui vengono quindi classificati in determinate categorie. A ciascuna di esse sono connesse determinate aspettative ed essendo questo noto anche al soggetto categorizzato egli sarà sempre influenzato, più o meno consciamente, da tale categorizzazione che limiterà pertanto lo spettro delle alternative possibili. Goffman parla infatti di un processo di "discriminazione". Nel caso dell'ex-detenuto, egli sa di non essere accettato, di essere visto come pericoloso e di essere considerato come individuo al quale non va data fiducia. La consapevolezza di questo stigma si manifesta, in particolare, quando l'ex-detenuto sviluppa dei rapporti con la categoria dei "normali". Ciò significa che è con la scarcerazione che l'individuo percepisce maggiormente lo stigma e lo interiorizza sempre di più segnando l'inizio di quella che Goffman definisce "carriera morale". Un'ulteriore considerazione riguarda la diffusione dello stigma, che si espande dallo stigmatizzato alle persone a lui più vicine. Il dilagare anche solo potenziale dello stigma offre una possibile spiegazione della ragione per la quale non è raro il caso in cui parenti ed amici di detenuti/ex-detenuti tendano a tagliare i ponti con loro. In questi casi l'esclusione sociale del carcerato/ex-carcerato si acuisce. D'altra parte, lo stesso individuo adotta dei

comportamenti con effetti escludenti. La paura del confronto con i "normali" data dal timore di screditamento fa sì che non siano solo i cittadini comuni a non voler entrare in contatto con l'ex-detenuto ma lo stesso ex-detenuto a non voler entrare in contatto con i cittadini comuni. Per questo motivo, nei pochi contatti con i "normali", l'ex-detenuto cercherà di nascondere il proprio passato carcerario, rischiando però, nel caso in cui questo venisse a galla, di offrire una motivazione alla sfiducia nei suoi confronti. Inoltre, anche il c.d. "passaggio", ovvero il tentativo di rompere con il proprio passato cambiando luogo di residenza e, talvolta, anche nome, produce uno sradicamento sociale che non migliora la sua situazione di esclusione. Rispetto alla categoria di riferimento, secondo Goffman, il rapporto è ambivalente. Da un lato il recluso cerca di prendervi le distanze, dall'altro egli vi è strettamente legato data l'identità attribuitagli. Ritornando sull'analisi relativa alle istituzioni totali, tra cui quella carceraria, possiamo notare come questo processo di stigmatizzazione sia portato all'estremo. L'amministrazione delle istituzioni penali, prima ancora che la società nel suo complesso, tende a tipicizzare gli individui che vi entrano. Pertanto il detenuto, indipendentemente dal perché si trovi in carcere, è un criminale e come tale deve essere trattato. L'immagine attribuita dall'istituzione al singolo viene interiorizzata e, in questo senso, condivisa, da quest'ultimo ed accolta dalla società esterna. Questo duplice recepimento renderà difficile la reintegrazione dell'internato al momento della sua uscita. Particolarmente escludente si rivela la differenza tra persona categorizzata come criminale, non-umana, diversa dagli altri e quindi da non includere nel consesso sociale.

Un'ultima lettura interazionista della recidiva affonda le sue radici nel concetto di profezia che si autoadempie, definita da Merton (1959) come quelle "profezia che per il solo fatto di essere stata pronunciata, fa realizzare l'avvenimento presunto, aspettato o predetto, confermando in tal modo la propria veridicità". Secondo Merton gli individui reagiscono non solo ad impulsi oggettivi, ma anche e, talvolta *in primis*, al significato (soggettivo) attribuito ad una determinata situazione. Tale situazione produrrà delle conseguenze reali indipendentemente dalla sua realtà. Il definire una situazione come reale è sufficiente ad ingenerare conseguenze reali. Così, basta definire il criminale come tale ed egli si comporterà come tale, indipendentemente dal suo essere o meno criminale. Ciò assume rilevanza nel discorso sulla recidiva perché la persona che passa per il carcere viene assimilata *tout court* ad un criminale e questo suo attributo non verrà meno fuori dalle sbarre: comportandosi come criminale, sarà recidivo.

Riprendendo l'analisi mertoniana basata sui gruppi di riferimento, un individuo recede in quanto si è desocializzato dal gruppo di sua appartenenza prima dell'ingresso in carcere e questo non lo accetta più a causa del suo stigma sociale. Il gruppo al quale si è socializzato

durante il periodo di reclusione, quello deviante, diventa l'unico cui può affiliarsi ed emerge come quello di riferimento. Nei confronti del gruppo cui faceva parte in precedenza l'ex-detenuto nutre un senso di ostilità e tale gruppo assume la figura di gruppo di riferimento negativo.

Per i funzionalisti infine, l'individuo, quando gli viene comminata una pena, la prima, prova una sensazione di vergogna unica ed inarrivabile rispetto a qualsiasi altra possibile condanna futura. Il soggetto recluso viene come assuefatto dalla prima pena inflitta. Tutte le eventuali successive saranno percepite come meno gravi e, di conseguenza, l'effetto deterrente si affievolirà.

Tenendo a mente la finalità della pena, che, stando ai principi costituzionali, consiste nella rieducazione del reo, il tasso di recidiva, ovvero la percentuale di persone scarcerate che commettono un ulteriore crimine, fornisce un indicatore utile ai fini della valutazione dell'utilità degli strumenti penali utilizzati in un determinato paese (Cornuau et Juillard 2021). Anche se non esistono dati precisi sulla recidiva in Italia (Orlando 2018), le stime si attestano tra il 60 e il 70%. Si tratta di un vero e proprio fallimento del sistema penitenziario: "nessun Paese accetterebbe che negli ospedali morissero 7 ricoverati su 10 o che nelle scuole fossero bocciati 7 studenti su 10" (Cavotta e Rosini 2021). Per Pavarini (1995) ciò deriva dall'eccessiva enfasi sulla razionalità e sul raggiungimento di obiettivi meramente formali e sistemici che divergono dall'uso politico-simbolico della penalità. Quest'ultimo deve ridurre il sentimento diffuso dell'insicurezza e deve rispondere al bisogno sociale di giustizia all'interno di una costruzione sociale ove sono fondanti i valori forti del castigo e della censura. Il carcere odierno, invece, non svolge la funzione di punire ma di gestire rischi, non quella di correggere ma di ottimizzare risorse scarse, in cui l'efficacia non è funzione dell'educazione e dell'intimidazione (esterne) ma delle esigenze di neutralizzazione e riduzione dei rischi (intra-sistemici). Di conseguenza, il trattamento, la terapia e l'aiuto perdono il loro scopo special-preventivo, assumendo quello di garantire il governo della questione criminale ai livelli di compatibilità del sistema della giustizia penale stessa.

Oltre che essere inefficace, in quanto incapace di raggiungere il risultato sperato (la rieducazione e, tramite essa, la sicurezza sociale), l'odierno sistema penitenziario si dimostra anche fortemente inefficiente data l'alta spesa sociale ed economica (Buccoliero 2017). In termini economici ogni detenuto costa circa 137€ al giorno (Acquaviva 2018), ovvero oltre 50.000€ l'anno per ciascun detenuto che, moltiplicato per la popolazione carceraria attuale, significa una spesa complessiva di oltre 2,75€ miliardi l'anno. Un ex-detenuto rieducato e

reintegrato pienamente e produttivamente nel tessuto sociale che non delinque più equivale ad abbattere un costo pesante sostenuto dalla collettività (Giammello et al. 2013).

Ridurre i tassi di recidiva tramite deterrenza/riabilitazione significherebbe portare benefici sociali ed economici (Mastrobuoni e Terlizzese 2014), ma per farlo risulta necessario cambiare approccio al problema della criminalità e alla sua punizione. Per quanto riguarda il beneficio economico, Giammello et al. (2013), riprendendo un dato di Elisabetta Laganà pubblicato sul *Quotidiano di Sicilia* il 24 febbraio 2009, stimano che una riduzione della recidiva dell'1% corrisponderebbe ad un risparmio per la collettività pari a circa 51€ milioni. Stanziare denaro per l'attuazione della funzione rieducativa della pena non costituisce una spesa ma un investimento, anzi un risparmio. Sostenere che non si agisce perché mancano le risorse è quindi privo di qualsiasi fondamento e logica.

Campana (2009) dedica un libro intero allo studio della recidiva e dei fattori che ne aumentano/diminuiscono le probabilità. L'autore parte ponendosi la seguente domanda: "è proprio l'esperienza carceraria a determinare la reiterazione del reato e la conseguente nuova carcerazione?" La sua ricerca si basa su un confronto tra quanto emerge da alcune interviste a detenuti recidivi all'interno del carcere di Bollate (MI) ed altre a ex-detenuti dello stesso carcere. Queste vanno ad indagare cinque diverse dimensioni: la vita prima del carcere, la carcerazione, le attribuzioni di senso ai concetti di crimine e di pena, la scarcerazione, l'uscita. Il risultato è, in sintesi, che la "realtà carceraria, con le sue modalità afflittive, stigmatizzanti e di violenta disintegrazione del patrimonio di risorse sociali dell'individuo, costituisce di per sé un'autentica fabbrica di devianza, che fomenta e rende possibile l'instaurarsi di percorsi recidivanti di lungo periodo". Solo nei casi limitati in cui il singolo trova, nonostante il carcere, la forza di opporsi al flusso negativo della prigionia e di tentare un percorso alternativo alla criminalità e a quello che il penitenziario "ha tentato di imporgli", l'ex-detenuto riesce a sfuggire alla recidiva. Questo percorso positivo appare possibile, stando alle interviste condotte da Campana, quando l'ex-detenuto dispone di risorse materiali, come casa e lavoro, e relazionali, principalmente la famiglia, in particolare quella d'elezione[20]. Campana riduce il lavoro a risorsa materiale, ma il valore simbolico e relazionale del lavoro non vanno sottovalutati[21].

Oltre a Campana, moltissimi altri studiosi hanno rilevato l'esistenza di un rapporto inversamente proporzionale tra recidiva e accesso ad opportunità di lavoro durante (Leonardi

[20] Per famiglia d'elezione si intende la famiglia scelta. Quindi non la mamma, il papà, i fratelli, ma la compagna e i figli.

[21] Avremo modo di approfondirlo nel capitolo successivo.

2007 Sedgley et al. 2010, Seghezzi e Tirabochi 2015) e dopo (Leonardi 2008, Lhuiler et al. 2009, Marietti 2011 e Chareun 2011, Cooney 2012, Kalica 2014, Schnepel 2018, Giammello et al. 2013) la detenzione e tra recidiva e occupazione al momento del rilascio (Baader et Shea 2007). Tutti concordano sugli effetti positivi del lavoro, anche se diversi sono i risultati in termini di percentuale della riduzione e del rischio di recidiva, dovuto anche al fatto che gli studi effettuati riguardano paesi diversi[22], secondo alcuni (Kensey e Tournier 2005), la riduzione della recidiva tra gli occupati sarebbe a sua volta l'effetto di un previo passaggio dalle misure alternative. Diventa quindi chiara, in ogni caso, l'importanza del lavoro penitenziario come strumento capace di offrire un'alternativa per iniziare una vita diversa (Buccoliero 2017).

1.6. Conclusioni

Avendo considerato le diverse letture sociologiche, sia con riferimento al carcere in generale sia in riferimento alla recidiva, nelle pagine seguenti si seguirà un approccio di tipo interazionista arricchito dal concetto di processo di prigionizzazione.

[22] Secondo Fletcher (2004), che studia le carceri britanniche, l'occupazione può ridurre il rischio di recidiva di un terzo o della metà, mentre, stando alle cifre riportate da Seghezzi e Tirabochi (2015), per i penitenziari italiani il rischio di recidiva per una persona che lavora sarebbe sei-sette volte inferiore rispetto ai disoccupati. Ma anche all'interno dei singoli paesi vi sono discrepanze: per restare in Italia, Scandurra (2011) riporta una riduzione di un terzo. Queste sono dovute a fattori metodologici che consistono a) nella definizione di recidiva e b) nella scarsità di dati ufficiali e puntuali in materia.

Capitolo 2. L'importanza del lavoro penitenziario

In moltissimi hanno evidenziato l'importanza del lavoro per detenuti ed ex-detenuti (Giammello et al. 2013), sia per loro stessi sia per la società. Come abbiamo peraltro già visto, il miglior deterrente contro la recidiva è l'educazione al lavoro e l'acquisizione di competenze professionali, le quali segnano l'inizio migliore per una vita libera diversa (La Regina 2018). Secondo Alborghetti (2012a), stando ai dati, si può sostenere che il binomio lavoro-carcere non è solo possibile, ma imprescindibile. Vincenzo Giammello (2013) afferma che "un uomo non è il suo errore; ma senza lavoro sarà sempre galera."

Il lavoro, quello vero, ossia economicamente produttivo, è infatti una condizione necessaria (Zannotti 2018), se pur non sufficiente, (Squarzina 1995, Buccoliero 2023) per uscire veramente dall'incarcerazione che, come abbiamo visto nel capitolo precedente, accompagna il detenuto anche al termine del periodo di reclusione. Il lavoro rappresenta da un lato la fonte materiale di sostentamento economico e quindi la possibilità di riacquisire un potere di scelta sulle proprie azioni senza dipendere né dall'assistenzialismo pubblico né da attività criminali e dall'altro lo strumento che permette al detenuto di rendersi conto che un'alternativa esiste. Il lavoro costituisce infatti una possibilità di crescita e di miglioramento che permette di attribuire senso alla propria esistenza individuale e sociale. Ciò è vero per ciascun individuo e lo è ancora di più per le persone private della propria libertà (Bianchi 2012). Per Santoro infatti, l'etica del lavoro è, o dovrebbe essere, un caposaldo all'interno del percorso reintegrativo e di reinserimento sociale di ciascun detenuto.

Sulla base di queste prime evidenze, il presente capitolo mostrerà la rilevanza del lavoro per la crescita/svolta personal-identitaria del detenuto/ex-detenuto, per ridurre il carattere afflittivo della pena, per il benessere del sistema carcerario, per la rieducazione e per il reinserimento sociale. Si tratta di aspetti che sono benefici sia per il singolo detenuto/ex-detenuto sia per la società di cui egli fa parte. Pur dove possa sembrare che a trarne i benefici sia solo il detenuto/ex-detenuto, gli effetti risultano vantaggiosi anche a livello sociale. Nel caso della riduzione dell'afflittività, ad esempio, è chiaro che il primo a goderne sarà il detenuto/ex-detenuto. Tuttavia, considerando quanto osservato precedentemente circa il senso di ingiustizia e la voglia di rivalsa che l'afflizione genera, risulta altrettanto evidente che vi sia un beneficio anche sociale. Inoltre, visti i costi della detenzione, a tutto ciò si aggiunge il beneficio economico.

Anche l'ordinamento penitenziario vigente (Legge 26 luglio 1975, n. 354) attribuisce al lavoro un'importanza primaria per attuare la finalità costituzionale di rieducazione del condannato (art.

27, co. 3). Un percorso individualizzato volto al reinserimento non può che passare per il lavoro (Alborghetti 2012b). Tuttavia, nel percorso rieducativo del detenuto il lavoro è spesso assente o, comunque, insufficiente. Basti pensare che di tutte le risorse del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria solo il 4% è speso per il lavoro penitenziario (Brioschi 2017).

A livello di diritto internazionale, prendere atto dell'importanza del lavoro penitenziario come mezzo per accrescere il benessere generale significa riconoscerne il valore ai fini del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (ONU 2015), in particolare dell'obiettivo 16 relativo a pace, giustizia e istituzioni solide[23] che punta a sviluppare una società pacifica, inclusiva e caratterizzata da un benessere più diffuso (Cavotta e Rosini 2021).

Ad integrare le premesse sin qui considerate il capitolo dovrà di seguito affrontare una sintetica riflessione dedicata all'importanza del lavoro contemporaneo. In questo quadro verrà delineato un necessario *excursus* storico del rapporto che si è sviluppato tra lavoro e pena, in generale, tra lavoro e carcere, in particolare. A questo seguirà una descrizione dell'evoluzione normativa in materia di lavoro penitenziario. Si passerà quindi ad approfondire la rilevanza del lavoro per gli aspetti personali e sociali sopra menzionati. Per concludere, si discuteranno le crisi registrate e le possibili prospettive future del lavoro penitenziario.

2.1. Il ruolo del lavoro nelle società contemporanee

Il lavoro penitenziario riveste un ruolo di particolare importanza per il reinserimento di detenuti ed ex-detenuti perché centrale è il lavoro nelle società odierne. Quasi tutti passano al lavoro la maggior parte del loro tempo e molte delle soddisfazioni personali derivano dal raggiungimento di un certo obiettivo professionale. Il lavoro contribuisce sicuramente all'autorealizzazione e può essere fonte di stima e di autostima. Si tratta di aspetti cruciali all'interno della vita di ciascun individuo, ma questi appaiono spesso assenti per detenuti ed ex-detenuti.

Martelli (1995) ripercorre l'evoluzione del ruolo del lavoro nelle società a partire dalla rivoluzione industriale. In un primo momento, il lavoro rappresenta la dimensione sociale in cui iniziano ad affermarsi i diritti sociali, che verranno in seguito estesi a circostanze non-lavorative. La cittadinanza stessa era pertanto basata sul lavoro. Dal secondo dopoguerra, invece, la cittadinanza si basa sulla definizione e sul riconoscimento dello *status* di cittadino.

[23] Più precisamente: "promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia, e creare istituzioni capaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli".

Grazie all'emergere e, poi, all'affermarsi dello stato sociale, l'essere cittadino permetteva, in una logica universalistica, di avere automaticamente accesso a una seri di diritti. Oggi[24] il progressivo indebolimento e la perdurante e quasi-strutturale crisi del mercato del lavoro hanno reso l'accesso ad alcuni diritti, che una volta era connesso alla cittadinanza, un privilegio di cui può godere solo chi dispone di sufficienti potenzialità economico-consumistiche. Quelli che nel corso della seconda metà del '900 si erano affermati come diritti sociali universali, appaiono oggi dei diritti sociali che si potrebbero definire particolari e vincolati alle capacità economiche del singolo cittadino-consumatore. Seguendo questa logica e considerando che il lavoro vero è economicamente remunerato, il lavoro si ripropone, se pur in modo completamente diverso rispetto al XIX secolo, come mezzo per godere dell'insieme dei "diritti"[25] sociali e, in questo senso, per acquisire la piena titolarità dello *status* di cittadino[26].

Quella di Mocellin (2023) costituisce un'altra lettura che attribuisce una posizione centrale al lavoro all'interno della società. Questa prende le mosse dal quadro interpretativo del *capability*[27] *approach* proposto da Sen. Secondo quest'ultimo, il concetto di sviluppo non è riducibile alla crescita economica ma deve considerare, più ampiamente, "la promozione del progresso umano, delle condizioni di vita delle persone e delle opportunità reali che esse hanno di vivere la vita a cui attribuiscono valore" (Mocellin 2023). Il valore delle risorse a disposizione di ciascuno non è misurato in termini assoluti, ma in termini relativi. Essendo le risorse un mezzo, e non un fine, per ottenere una qualità di vita migliore, il loro valore dipende da quello che le persone possono fare con tali risorse. Il termine *functionings* indica il raggiungimento di determinate condizioni di benessere e le *capabilities* si riferiscono, in questo contesto specifico, alle libertà[28] di scelta dei singoli tra i diversi *functionings*. Ciascuno può infatti scegliere di accresce il proprio livello di benessere in una piuttosto che in un'altra direzione in base alla dimensione cui attribuisce maggior valore. Un ultimo concetto che emerge nell'analisi di Sen è quello di *agency*, che arricchisce la libertà di scelta in quanto rappresenta la possibilità di agire che non deve mirare necessariamente alla crescita del proprio benessere ma che può essere motivata anche da ideali, simpatie e impegno. L'individuo infatti non è mosso unicamente e necessariamente dal proprio interesse, come da manuale di economia neoclassica, ma anche da valori e obiettivi (Sen 1985). In questo quadro interpretativo, Mocellin

[24] Martelli scrive quasi 30 anni fa, ma le sue considerazioni appaiono valide (e forse più valide) ancora oggi.
[25] Martelli li definisce infatti beni e servizi sociali.
[26] Siamo di fronte ad un concetto di cittadinanza che Martelli definisce "relativa" in quanto dipende dal fatto di percepire (o meno) un reddito stabile.
[27] Il concetto di *capabilities* unisce, in un termine unico, le capacità (*capacities*) e le possibilità (*possibilities*). È un concetto reso noto in particolare grazie ai lavori di Sen dagli anni Ottanta (cfr. Sen 1980 e 1999).
[28] Le capacità e le possibilità, unite, offrono le libertà a cui ci si riferisce qui, una libertà di essere e di fare.

(2023) riconosce l'esistenza di un rapporto biunivoco tra sviluppo e lavoro. Da un lato le possibilità di progresso degli individui dipendono dal lavoro, dall'altro un livello di sviluppo maggiore aumenta le opportunità di lavoro e ne migliora le condizioni e l'organizzazione. Per usare i termini di Sen, il lavoro rappresenta sia un *functioning* sia un mezzo per accrescere le proprie *capabilities*. Il lavoro ricopre un ruolo anche in termini di giustizia sociale, in quanto, come già anticipato da Martelli (1995), fonte di reddito che permette di soddisfare le necessità, proprie e della propria famiglia. Inoltre, tramite esso ciascun individuo, oltre che migliorare le proprie condizioni personali, può contribuire a determinare e conseguire un impatto sociale positivo. Si pensi, in particolare, al contributo sociale delle innovazioni oppure alla perdita di produzione derivante dalla disoccupazione. Il risvolto del lavoro, vista la sua influenza sull'autostima e il suo stimolo per la creatività, risulta positivo anche dal punto di vista individual-psicologico. Similmente, è dall'occupazione che passa il riconoscimento sociale, un riconoscimento che concorre a formare l'identità personale (Sen 2000). Quante volte una delle prime domande per inquadrare una persona è quella relativa al suo impiego? La produzione non si limita infatti a generare un qualcosa di materiale, ma contiene un valore simbolico che deriva dal contributo che quel prodotto (o servizio) possiede per lo sviluppo sociale.

2.2. Evoluzione storica del rapporto tra lavoro e pena/carcere

Lavoro e pena, pena che ha ad un certo punto assunto la forma del carcere, formano un binomio da sempre, ma che ha subito forti variazioni. Solo in epoca medievale il nesso tra lavoro e pena era assente. Nell'antichità il lavoro rappresentava la pena stessa, in epoca moderna il carcere nacque come luogo di addestramento al lavoro e si sviluppò diventando, fino alla riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975, un luogo in cui il lavoro era obbligatorio e serviva da afflizione ulteriore, mentre oggi il lavoro è rieducativo, anziché punitivo, e strumento di reinserimento (Giammello et al. 2013, Eckert et Tuffery-Andrieu 2015)[29]. Tale evoluzione risente del mutamento della concezione del lavoro nelle società: se nell'antica Roma il lavoro era considerato vile ed indegno, nelle società moderne, come visto *supra*, esso rappresenta un elemento virtuoso e centrale per la comunità (Isceri 2018). In epoca romana la pena prendeva la forma del lavoro. I rei venivano condannati all'*opus publicum*, all'*opus metalli* o all'*ad metalla*. Nel primo caso si trattava di una condanna solitamente temporanea a svolgere opere

[29] Quanto segue si basa su Alborghetti (2014).

pubbliche, come pulire strade o spurgare fogne. Pur non influendo sulla libertà del reo, a questa condanna si associava la perdita dello *status* di cittadinanza. Il secondo tipo di pena consisteva nella condanna ad attività estrattive nelle miniere dell'erario. Questa poteva essere sia temporanea sia perpetua. Infine, l'ultima situazione era quella in cui si veniva condannati sempre a svolgere attività nelle miniere, ma con alcune differenze rispetto all'*opus metalli*: l'attività stessa era più dura e rischiosa, le miniere appartenevano all'imperatore, la pena era quasi sempre perpetua e il condannato veniva legato con catene per impedirne la fuga. In entrambi i casi di condanna consistente in attività estrattive, il reo perdeva la libertà, oltre che la cittadinanza, e, inoltre, la titolarità di ogni diritto reale o personale. In questo periodo la pena consisteva nel lavoro e nella reclusione e la limitazione/perdita della libertà erano funzionali al lavoro stesso, nel senso che garantivano l'esecuzione della pena evitando la fuga dal lavoro.
In epoca medievale, bisogna distinguere tra diritto secolare e diritto canonico. La disciplina del primo prevedeva pene di tipo prevalentemente pecuniario volte a risarcire sia l'autorità signorile sia la vittima del reato. Essendo il potere territoriale, l'organizzazione pubblica e risorse e mezzi a disposizione delle signorie limitati, comminare pene lavorative risultava complicato, se non impossibile. Le pene corporali emersero come sostitutive delle pene pecuniarie nei confronti delle classi inferiori nullatenenti e possedevano anche una valenza simbolico-vendicativa da parte sia della vittima sia della comunità nei confronti del reo. Parallelamente, la religione cristiana invase anche la sfera pubblica e così la pena si propose di fungere anche da castigo divino, da espiazione dell'offesa recata a Dio. Le pene corporali ben si prestavano, nella concezione di allora, ad essere di esempio per la comunità e, insieme, a dimostrare a Dio l'avvenuta repressione delle trasgressioni, interpretate come trasgressioni anche della volontà divina. Se l'integrità fisica e la vita, la proprietà o il denaro erano tutti considerati beni rilevanti, lo stesso non poteva dirsi della libertà personale. Non vi era quindi ragione di limitare o reprimere quest'ultima. Pertanto, la detenzione non aveva fondamento e, di conseguenza, in questo periodo storico l'idea del lavoro dei reclusi risultò completamente estranea. A differenza del valore socio-economico che il lavoro possiede nelle società capitaliste, in quelle medievali esso non rappresentava merce di scambio. Considerando il carattere retributivo e risarcitorio della pena all'epoca, il lavoro non sarebbe stato idoneo ad assolvere a tali funzioni. La disciplina canonica prevedeva, invece, la misura detentiva. Tuttavia, si trattava di una detenzione in isolamento finalizzata alla riflessione, alla meditazione e alla devozione alle pratiche religiose per espiare la colpa pentendosi e chiedendo la grazia divina. Anche qui il lavoro era assente in quanto avrebbe rappresentato una potenziale fonte di distrazione ostacolante il ravvedimento.

Nel XVI secolo, carcere e lavoro entrano in uno strettissimo legame. Come abbiamo rilevato nel percorso sulla nascita delle carceri, in questo periodo i devianti venivano internati in case di lavoro per educarli all'attività lavorativa. Tutti coloro che erano ritenuti abili al lavoro venivano coattivamente costretti a svolgere attività monotone e dequalificate. Queste case di lavoro sorsero per adempiere a quattro funzioni: calmierare il costo del lavoro derivante dall'eccesso di domanda di lavoro dovuto alla forte spinta economico-produttiva non accompagnata da una sufficiente crescita demografica; offrire manodopera a buon mercato in un periodo in cui l'accumulo di capitali ne aveva bisogno; rendere produttiva la popolazione urbana inattiva; "addestrare" i meno propensi al lavoro. L'ingresso del lavoro in carcere poggia anche su un impianto culturale ed ideologico-filosofico. Con l'Umanesimo, vengono riscoperti e valorizzati alcuni autori classici, come Platone, che considerava la funzione rieducativa un pilastro centrale delle misure punitive. Dal canto suo la corrente cristiana protestante, in particolare nelle sue declinazioni luterana e calvinista, attribuisce un valore centrale al lavoro in generale. L'attività lavorativa costituisce un elemento che dimostra la propria non dannazione. A partire dalla metà del '600 alcuni cambiamenti socio-economici comportano dei cambiamenti anche all'interno delle case di lavoro. Aumenta la popolazione in generale, per via dell'aumento demografico, e quella urbana in particolare, per via dell'espulsione dei contadini. Come conseguenza, aumenta drasticamente l'offerta di lavoro che, al contrario di un secolo prima, risulta in eccesso anziché in scarsità. A ciò si aggiungono gli sviluppi tecnologici che segnano l'inizio del passaggio dalla produzione manifatturiera a quella industriale. Questi due fattori riducono nettamente la domanda di lavoro. Inoltre, la produzione industriale appariva di difficile attuazione nelle carceri in cui non vi erano macchinari. Corporazioni e imprese spinsero poi per l'abbandono di misure protezionistiche. Infine, divenne sempre più visibile l'improduttività del lavoro *intra moenia*. Tutto ciò trasformò le case di lavoro in case di reclusione della povertà e della devianza, inasprendone le condizioni interne, che eliminarono le differenze tra tali istituzioni e le prigioni con il lavoro che assunse carattere di afflizione accessoria.

Nel prosieguo dell'analisi del rapporto storico tra carcere e lavoro, la concentrazione verrà posta sull'Italia, distinguendo tra il periodo preunitario, il periodo del Regno d'Italia, con la parentesi fascista, e il periodo che va dal secondo dopoguerra alla riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975[30]. Tra 1700 e 1800, anche in Italia le carceri persero il connotato rieducativo dato dal lavoro. Il ritardo industriale e l'abbondante offerta di lavoro rappresentavano da sempre un

[30] Quanto avviene dal 1975 in poi sarà affrontato nella sezione dedicata all'evoluzione normativa.

ostacolo all'implementazione del lavoro penitenziario. Pertanto, quando il lavoro era presente, esso rivestiva una funzione meramente afflittiva. Trattandosi di un periodo in cui l'Italia non era unita, si registrano alcune differenze tra le diverse entità statuali della penisola. Nelle aree in cui vigeva il codice penale napoleonico del 1810[31], il lavoro possedeva carattere obbligatorio in sede di esecuzione penale. Alcuni istituti del Lombardo-Veneto invece rappresentano delle eccezioni positive, nel senso che in essi permase il connotato correzionale, se non addirittura rieducativo, dell'attività lavorativa.

Con l'Unità d'Italia venne affidata ad una commissione della Direzione generale delle prigioni la scelta tra due modelli detentivi, quello filadelfiano o quello auburniano. I due modelli, entrambi di stampo statunitense, sono di tipo edilizio. Tuttavia, l'architettura dei penitenziari influisce sull'organizzazione degli stessi con ripercussioni anche sulla tipologia di lavoro penitenziario applicabile. Quello filadelfiano si fonda sull'isolamento cellulare dei detenuti sia di giorno sia di notte e anche per il lavoro penitenziario, il quale poteva essere svolto unicamente in cella ed in solitudine. Al contrario, il modello auburniano, pur non eliminando l'isolamento, ipotizza la possibilità, per alcune categorie di detenuti, del lavoro in comune nelle ore diurne. Il dibattito condusse all'adozione del primo modello, ma il secondo influenzò comunque l'architettura carceraria italiana. Gli istituti penitenziari furono costruiti seguendo l'impostazione del Panopticon di Bentham, sulla quale si basava il carcere di Filadelfia. Pertanto non vennero costruiti spazi comuni. Nonostante ciò, tale modello non fu accolto integralmente, prevedendosi celle deputate a contenere più di un detenuto. Il codice penale Zanardelli del 1889 estende all'intero territorio italiano il principio dell'obbligatorietà del lavoro, principio proprio del codice penale francese. Sulla carta esso non doveva costituire un elemento di afflizione ulteriore alla pena, ma tale previsione non fu rispettata nell'attuazione, sia normativa sia pratica.

L'avvento del fascismo, nonostante una concezione ancora parzialmente afflittiva del lavoro penitenziario e un'applicazione che non rispecchiava sempre quanto auspicato a livello legislativo, segna l'inizio di una certa apertura degli istituti penitenziari. Il codice Rocco, il codice penale emanato nel 1930 ed ancora oggi in vigore, ribadisce l'obbligatorietà del lavoro. Lo stesso stabilisce però che tale lavoro deve essere remunerato, se pur con delle "ritenute". Si delineò, inoltre, la possibilità di dare in appalto la capacità produttiva dei detenuti. Per quanto si basi su di una concezione del detenuto come oggetto appaltabile, la possibilità per l'amministrazione penitenziaria di appaltare la manodopera carceraria a delle imprese aprì le

[31] Tale codice rimase in vigore fino al 1994 nelle zone sottoposte alla giurisdizione francese.

carceri al mondo esterno. Sfortunatamente questo istituto fu, nella pratica, distorto con i detenuti che vennero sostanzialmente sfruttatati. Con la "carta del lavoro carcerario" (Legge 9 maggio 1932, n. 547), che sarà poi quasi completamente abrogata dalla Legge 26 luglio 1975, n. 354, si realizza per la prima volta un intervento legislativo organico in materia di lavoro penitenziario. Innovative e meritevoli di menzione sono le seguenti previsioni: il diritto al riposo festivo, l'obbligo di remunerazione, la fissazione delle otto ore di lavoro giornaliere, la possibilità per i detenuti di uscire dal carcere per lavorare e per le imprese di entrarvi per offrire lavoro. Le opportunità di lavoro rese possibili da questo quadro normativo erano notevoli, tant'è che il tasso di occupazione tra la popolazione detenuta era maggiore prima della riforma del 1975.

La caduta del fascismo e il passaggio alla forma democratica e repubblicana influirono sul lavoro penitenziario solo marginalmente attraverso i principi della Costituzione del 1948. La disciplina penale e penitenziaria del ventennio precedente rimase intatta. Il codice Rocco, per quanto emendato, è ancora oggi vigente. Fino al 1988 (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447), si seguiva il codice di procedura penale del 1930 (REGIO DECRETO 19 ottobre 1930, n. 1399). Infine, il regolamento penitenziario del 1931 (REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 787) rimase in vigore fino all'entrata in vigore dell'attuale ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n. 354) e del relativo regolamento attuativo, (D.P.R. 29 aprile 1976, n. 43). Le uniche modifiche si ebbero solamente a livello costituzionale, rimanendo, fino al 1975, mere affermazioni di principio che non trovavano attuazione né in termini legislativi, rispetto ai quali venivano anzi in parte contraddette, né nell'applicazione concreta. L'art. 27, co. 3 attribuisce alla pena, come già ricordato, una finalità rieducativa mentre al lavoro, sin dall'art. 1. è attribuito un valore fondante della Repubblica italiana.

2.3. Quadro normativo vigente

Con la riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975 (Legge 26 luglio 1975, n. 354[32]) si apre una fase che inizia con un allontanamento dai dettami costituzionali segnando un passo indietro, ma che si sviluppa, grazie agli emendamenti legislativi, in senso positivo per il lavoro

[32] Da qui in poi si farà riferimento alla Legge 26 luglio 1975, n. 354 con la formula abbreviata L. 354/1975.

penitenziario[33] diventando una delle normative più evolute in materia. Tuttavia, notevole rimane il divario tra piano legislativo e realtà.

Seguendo, secondo un approccio giuridico, la gerarchia delle fonti, si partirà dalla descrizione del quadro normativo vigente a partire dal diritto internazionale, passando poi a considerare il diritto costituzionale, giungendo infine al diritto primario (L. 354/1975) e secondario (regolamento esecutivo D.P.R. 431/1976). Il primo atto da esaminare è la Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite (1948). Considerando che, *ratione subiecti*, essa si riferisce a tutte le persone, il diritto al lavoro riconosciuto all'art. 23 può essere interpretato per includervi anche il diritto al lavoro delle persone detenute. Più specificamente, le Regole delle Nazioni Unite sullo *standard* minimo per il trattamento dei prigionieri del 1955, le c.d. *Mandela Rules*, sanciscono, già alla regola 4, che "le amministrazioni carcerarie e le altre autorità competenti dovrebbero offrire […] lavoro". All'attività lavorativa è dedicata un'intera sezione (regole 96-103) dove si ribadisce, in particolare, l'opportunità che i detenuti lavorino (regola 96), la natura non-punitiva del lavoro (regola 97), che tale attività deve servire alla vita post-detentiva (regole 98 e 99) e che il lavoro deve essere equamente remunerato (regola 103).

A livello sempre sovranazionale ma europeo, va citata la Raccomandazione del Comitato dei Ministri della Comunità Europea 12 febbraio 1987 recante le regole minime per il trattamento dei detenuti. Anche in questo caso il legislatore europeo riconosce in capo al detenuto il diritto al lavoro, un lavoro che deve aumentare, ove possibile, le sue capacità in vista del suo rilascio (Parte quarta, punto 8), che deve essere equiparato, quanto più possibile, al lavoro comune (Parte quarta, punto 9) e che deve essere remunerato[34] (Parte quarta, punto 13). Inoltre, si fa esplicito riferimento al fatto che l'Amministrazione penitenziaria deve assicurare il lavoro penitenziario non solo all'interno del carcere, ma anche all'esterno, e non solo alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria stessa, ma anche di imprese private (Parte quarta, punto 10).

Riducendo il campo di applicazione geografica, ma restando all'apice della gerarchia delle fonti, troviamo la Costituzione repubblicana. Al suo interno, il lavoro penitenziario rileva sia

[33] Il termine lavoro penitenziario, rispetto a lavoro carcerario o lavoro dei detenuti, è quello che meglio descrive il lavoro cui si fa riferimento in questa sede. Descriverlo lavoro carcerario appare limitante *ratione loci* rimandando unicamente all'attività *intra moenia*. Parlare invece di lavoro dei detenuti risulta limitante *ratione subiecti* in quanto l'ordinamento penitenziario disciplina anche il lavoro di categorie di persone sottoposte ad esecuzione penale diverse dai detenuti. Il lavoro penitenziario, ampiamente definito come l'attività lavorativa svolta da persone soggette a misure di restrizione della libertà e con finalità rieducative, ricomprende tutta la casistica, indipendentemente dal datore di lavoro, dalla categoria del prestatore di lavoro, dal luogo di svolgimento dell'attività lavorativa.

[34] Interessante appare la norma che raccomanda "che una parte della remunerazione sia accantonata dall'Amministrazione, per costituire un peculio che sarà restituito al detenuto al momento della sua liberazione".

per il principio del diritto al lavoro valido per tutti i cittadini sia per l'articolo 27 dedicato all'esecuzione della pena. Con riferimento al generale diritto al lavoro, l'art. 4 "riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto". L'art. 36 invece stabilisce le condizioni del lavoro che deve essere adeguatamente remunerato, deve rispettare la durata massima stabilita dalla legge e sancisce il diritto al riposo settimanale e alle ferie retribuite. Anche in questo caso non vengono menzionate eccezioni, ragion per la quale il lavoro penitenziario deve attenersi alle condizioni ivi stabilite. Con riferimento all'art. 27, rileva, in materia di lavoro penitenziario, il comma 3° recante la seguente norma: "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". La costituzione delinea quindi un sistema penitenziario basato su due principi, uno di umanizzazione e l'altro di emenda della pena (Isceri 2018).

Per creare il ponte con la disciplina di fonte primaria, vediamo innanzitutto come l'ordinamento penitenziario recepisce i principi costituzionali. All'art. 20[35] si afferma, *verbatim*, che le "pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità", mentre l'art. 15 menziona il lavoro tra gli elementi del trattamento. Il lavoro assume però rispetto agli altri elementi una valenza particolare ai fini del trattamento rieducativo. Lo stesso articolo (secondo periodo), sottolinea infatti che a tale scopo, salvo casi di impossibilità, "al condannato e all'internato è assicurato il lavoro". Così, la riforma elimina la componente afflittiva ed accessoria del lavoro, esplicitamente stabilito all'art. 20, co. 2, attribuendogli, invece, una valenza puramente rieducativa. Per quanto concerne la progressiva equiparazione al lavoro comune, sempre all'art. 20, si prevede inoltre che il lavoro penitenziario sia il quanto più possibile simile al lavoro comune, sempre allo scopo di preparare il detenuto alla vita dopo il rilascio. Ciò comprende l'organizzazione e i metodi di lavoro (co. 3), gli orari, il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale (co. 13). Il 3° comma attualmente vigente è stato modificato dal D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124. Fino ad allora era rimasta l'obbligatorietà del lavoro che tanto aveva fatto discutere per due motivi: la fattuale impossibilità/incapacità di impiegare tutti i detenuti e l'accezione coattiva che questa disposizione comportava confliggendo con il carattere non afflittivo che il lavoro penitenziario deve possedere[36]. Sotto l'aspetto processuale, all'equiparazione al lavoro comune ha contribuito la Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità della disposizione contenuta all'art. 69 che attribuiva al magistrato di sorveglianza la competenza per controversie lavorative. Al contrario, la

[35] Tale articolo è totalmente dedicato al lavoro.

[36] Bronzo (2018) ritiene infatti che, per essere rieducativo, il lavoro penitenziario deve essere fondato sulla spontaneità e l'adesione del detenuto.

competenza in materia è da attribuirsi al giudice del lavoro e le procedure da seguirsi non si differenziano da quelle del processo lavoristico, anche quando la controversia di lavoro insiste tra detenuto e Amministrazione penitenziaria. Il comma 14 esime i detenuti dalle incapacità derivanti da condanne penali o civili ai fini della "costituzione e [del]lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381". Oltre ad essere dipendenti, dell'Amministrazione penitenziaria o di imprese private, i detenuti possono anche costituire una società o diventare soci di una società[37]. Per quanto riguarda l'assunzione da parte di privati è bene notare che l'istituto dell'appalto della manodopera viene meno e, in un primo momento, le imprese private non avevano più la possibilità di offrire lavoro ai detenuti in alcun modo. È solo nel 1993, con la Legge 12 agosto 1993, n. 296, che l'ordinamento penitenziario viene emendato reintroducendo la possibilità per i privati di assumere detenuti deputati allo svolgimento di attività anche all'interno del carcere[38]. I soggetti, pubblici o privati, che vogliono offrire opportunità di inserimento lavorativo passano per il vaglio degli organi centrali e territoriali dell'Amministrazione penitenziaria con la quale essi stipulano, in caso positivo, una convenzione (art. 20 co. 8).

La valutazione dell'abilità dei detenuti a lavorare e l'assegnazione degli stessi ai posti di lavoro intramurari è affidata, dal 2018, ad una commissione composta dal direttore dell'istituto penitenziario, dai responsabili dell'area sicurezza e dell'area giuridico-pedagogica, dal dirigente sanitario, da un funzionario dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna, dal direttore del centro per l'impiego e da due rappresentanti sindacali[39] (art. 20, co. 4 e co. 5). Detenuti ed internati[40] sono rappresentati ma non possiedono potere deliberativo (art. 20, co. 6).

La remunerazione invece, obbligatoria (art. 20, co. 2), segue criteri diversi in base al datore di lavoro. Per i dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria, la remunerazione è stabilita, in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in misura pari a due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi (art. 22). Diversamente, quando il detenuto viene assunto da altri soggetti, la remunerazione è determinata dal contratto stipulato tra datore e

[37] Il caso del lavoro di pubblica utilità non viene considerato in questa sede in quanto prestato "a titolo volontario e gratuito" (art. 20-ter, co. 1) e pertanto appare un impiego più che un lavoro vero e proprio.

[38] Prima, le imprese private potevano assumere gli ammessi al lavoro all'esterno. Alborghetti (2014) nota una certa insensatezza viste le maggiori e migliori capacità di controllo di cui l'Amministrazione può avvalersi all'interno del carcere.

[39] Uno rappresenta i sindacati nazionali e uno quelli territoriali.

[40] La differenza tra detenuti ed internati è che i primi sono reclusi nelle carceri o sono, comunque, in stato di custodia cautelare o in stato di esecuzione penale, mentre i secondi sono reclusi in strutture detentive diverse (come le colonie agricole, le case di lavoro, le case di cura e custodia o altre strutture simili). Quando si fa riferimento solo ai detenuti si intendono anche gli internati. In materia di lavoro non vi sono infatti differenze tra le due categorie.

prestatore di lavoro[41] che sottostà alle regole del diritto comune e della disciplina della contrattazione collettiva di riferimento.

L'art. 21 disciplina il lavoro all'esterno. Con l'approvazione di un provvedimento da parte del magistrato di sorveglianza[42] (co. 4), i detenuti possono essere ammessi ad uscire dal carcere per svolgere attività lavorative, alle dipendenze sia dell'Amministrazione penitenziaria sia di imprese pubbliche o private. Tale passaggio giurisdizionale, introdotto dalla legge Gozzini (Legge 10 ottobre 1986 n. 663), aumenta le *chances* di ricorso a misure alternative e di impiego all'esterno anche perché alla figura del magistrato di sorveglianza, dimostratosi tendenzialmente propenso a concedere l'art. 21, è attribuita la competenza ad autorizzare i detenuti ad accedere a tali misure, sollevando così le direzioni dalla responsabilità unica di determinare tale possibilità.

Un'ulteriore innovazione positiva avutasi con la riforma del 1975 si ha sul piano terminologico. Alborghetti (2014) evidenzia la totale assenza di termini con radici nella parola latina *carcer*, a sua volta derivante da *coercere*. Evitare il rimando ad una concezione retributiva e afflittiva della pena, e del lavoro penitenziario, ben si concilia con le finalità della pena di cui all'art. 27, co. 3 della Costituzione.

Altri due importanti interventi normativi sono la legge Smuraglia (Legge 22 giugno 2000, n. 193), che ha introdotto incentivi contributivi e sgravi fiscali per le imprese che impiegano detenuti[43], e il nuovo regolamento d'esecuzione (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230), il quale ha ulteriormente aperto il carcere alle imprese private prevedendo la possibilità per le direzioni penitenziarie di concedere i locali interni in comodato d'uso.

Molto recentemente (13 giugno 2023) è stato sottoscritto un accordo interistituzionale tra Cnel (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) e Ministero della Giustizia per "diffondere le condizioni per un lavoro penitenziario formativo e professionalizzante, finalizzato all'utilizzo proficuo del tempo della reclusione e all'accrescimento delle competenze personale dei soggetti" (Cnel 2023). Esso riconosce l'importanza del lavoro penitenziario per il reinserimento sociale dei detenuti e il conseguente abbattimento del rischio di recidiva.

Per concludere questa sezione sembrano opportune una riflessione sulla progressiva assimilazione del lavoro penitenziario al lavoro comune e una sull'applicazione di quanto

[41] La Consulta ha confermato che ai lavoratori alle dirette dipendenze di privati non si applica l'art. 22 in quanto tale rapporto di lavoro va assimilato al lavoro comune (Corte costituzionale, Sentenza n. 1087 del 1988).
[42] Per alcuni casi speciali provvede il tribunale di sorveglianza.
[43] Queste agevolazioni saranno approfondite nel seguente capitolo dedicato alle imprese sociali.

stabilito a livello normativo. Con l'eccezione della remunerazione *ex* art. 22[44] e di alcune compressioni dei diritti sindacali e di sciopero[45], le differenze evidenziate da Alborghetti (2014) sono venute meno grazie al D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124, ovvero appaiono pressoché ininfluenti anche perché sono differenze più terminologiche che sostanziali[46]. Anche la discussione riguardo all'assenza di una previsione del diritto alle ferie (Alborghetti 2014, Cavotta e Rosini 2021) perde rilevanza se si richiama l'art. 20, co. 13 che riconosce al detenuto lavorante il diritto al riposo annuale retribuito. La scelta di non utilizzare il termine ferie potrebbe ben fondarsi sulle limitazioni delle libertà personali che impediscono al detenuto di godere della libertà di movimento durante le sue potenziali "ferie"[47]. La Corte suprema aveva infatti dichiarato l'illegittimità dell'art. 20 nella parte in cui non prevedeva il diritto alle ferie (Corte costituzionale Sentenza n. 158 del 2001), ma la risposta del legislatore è consistita nell'inserimento del riposo annuale retribuito. Il regolamento esecutivo prevede che il detenuto alle dipendenze dirette di privati ammesso al lavoro all'esterno (art. 48, co. 11) o in regime di semilibertà (art. 54, co. 2), "esercita tutti i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privativa della libertà" e, stando ad un'interpretazione estensiva della stessa disposizione, si ritiene che lo stesso valga anche per il detenuto alle dipendenze dirette di privati che svolge la sua attività all'interno del carcere. Clot (2011) trova che la separazione vera tra lavoro e pena passi attraverso l'ammissione del detenuto come soggetto di diritto. Per di più, tutti gli elementi previsti dall'art. 2094 c.c. intitolato "Prestatore di lavoro subordinato" – sinallagmaticità, onerosità, inserimento all'interno dell'impresa e dipendenza da e direzione dell'imprenditore – sono rinvenibili anche nel rapporto tra lavoratore detenuto e imprenditore privato (Piccinini 2018).

Quanto delineato fin qui dimostra la notevole avanguardia della disciplina italiana del lavoro penitenziario. Tuttavia, per diverse ragioni, tra cui le poche opportunità di lavoro derivanti dal sovraffollamento, dalla crisi economica (Alborghetti 2014) e dall'eccesso di offerta di lavoro all'esterno (Scalia 2011), tutti i buoni auspici non sono stati soddisfatti. Gli ultimi dati parlano

[44] La Corte costituzionale ha ritenuto non contraria all'art. 36 la disparità di trattamento prevista in quanto il detenuto fruisce della rieducazione data dall'attività lavorativa (Corte costituzionale, Sentenza n. 1087 del 1988).
[45] Sia i diritti sindacali sia il diritto allo sciopero non sono esplicitamente vietati dall'ordinamento penitenziario, ma risultano difficilmente azionabili e raramente azionati.
[46] L'autore sottolinea, ad esempio, che nelle circolari dell'Amministrazione penitenziaria anziché fare riferimento al detenuto "lavoratore", si parla di detenuto "lavorante", il che evidenzierebbe, a detta dell'autore, "la natura ontologicamente diversa del lavoro in ambito penitenziario". Pur riconoscendo la fondatezza di tali considerazioni, queste differenze formali possono essere, nella sostanza, facilmente appiattite dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
[47] Anche considerando la possibilità che a un detenuto sia concesso un premio di uscita in coincidenza con il periodo in cui non lavora, la sua libertà di movimento non sarebbe certo equiparabile a quella di una persona libera.

infatti di 19.817 detenuti che lavorano (Ministero della Giustizia 2022), ossia circa un terzo della popolazione detenuta. Di questi, unicamente 2.608 sono assunti da privati e 1.512 lavorano *extra moenia*. Ciò dimostra il sostanziale e considerevole (Vianello 2018) problema di attuazione (Alborghetti 2012b). Non solo il numero di detenuti che hanno la possibilità di lavorare è esiguo (Vianello 2011 e Billeri 2011), ma spesso il lavoro – in particolare quello alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria all'interno del carcere (i c.d. servizi d'istituto), che rappresenta la forma di lavoro penitenziario più diffusa – non presenta le caratteristiche necessarie alla rieducazione (Bronzo 2018). Le mansioni ricomprese tra i servizi d'istituto sono quelle di "scopino" (l'addetto alle pulizie) o "spesino" (o "portavitto"), mansioni che, come già il loro termine infantilizzante[48] può far immaginare, non sono qualificanti (Billeri 2011, Scalia 2011, Kalica 2014), professionalizzanti e formative (Lhuiler et al. 2009), responsabilizzanti o gratificanti. Inoltre, questo tipo di attività si caratterizzano per il c.d. lavoro a rotazione. Al fine di impiegare il maggior numero di detenuti possibili, l'Amministrazione penitenziaria, dotata anche di fondi insufficienti, non attribuisce una mansione ad un detenuto ma una mansione a più detenuti che si alternano nel suo svolgimento (Scalia 2011). In un'intervista condotta da Vianello (2018), un detenuto ha affermato che coloro che sono deputati a queste mansioni le svolgono per un mese ogni 10-12 mesi. Anche il reddito che i detenuti possono trarre da questo tipo di lavori risulta, di conseguenza, scarso (Caputo 2015). L'effetto è quello opposto alla rieducazione perché rende il lavoro poco attrattivo (Guilbaud 2006). Per queste ragioni, Vianello (2018) reputa le opportunità di lavoro per i detenuti più delle concessioni premiali che non un diritto. Per soddisfare le finalità rieducative del lavoro penitenziario, che comportano tutti quei benefici che vedremo nella parte restante del capitolo, il tipo di lavoro deve essere un altro. Le attività lavorative devono avere senso, ossia devono servire quando il detenuto diventa ex-detenuto e devono offrirgli un'alternativa che possa permettergli di sfruttare la seconda possibilità (Buccoliero 2017). La qualità, oltre che la quantità, del lavoro deve essere maggiore (Mocellin 2023) e la qualità passa anche tramite crescenti possibilità di lavoro all'esterno.

2.4. L'importanza del lavoro per…

In questa parte del capitolo andremo a sviscerare tutte le diverse dimensioni all'interno delle quali il lavoro penitenziario acquisisce importanza. Queste dimensioni sono presentate andando

[48] Nonostante una circolare amministrativa abbia bandito i termini diminutivi ed infantilizzanti, nel gergo carcerario questi permangono.

ad allargare lo spettro delle persone che ne sono influenzate. Partiremo infatti dalla dimensione più personale riguardante il singolo detenuto (2.4.1. e 2.4.2.), per passare poi a considerare la dimensione della società carceraria (2.4.3.) per giungere, da ultimo, alla dimensione sociale (2.4.4 e 2.4.5.). Dobbiamo comunque sottolineare come anche la prima dimensione produca degli effetti positivi nelle altre due dimensioni.

2.4.1. … la crescita/svolta personal-identitaria del detenuto/ex-detenuto.

Un primo risvolto positivo del lavoro si ha sulla personalità del detenuto, in quanto l'attività lavorativa e i risultati che ne derivano svolgono una vera e propria funzione psicologica impattando direttamente sul suo benessere psichico. Lavorare significa infatti (ri)acquisire autonomia e responsabilità (Guilbaud 2006, Lhuiler et al. 2009) che sono fondamentali per uscire dal processo di infantilizzazione avutosi con l'ingresso in carcere. Anziché essere un soggetto dipendente da altri, il recluso ha l'occasione di riprendere in mano la propria vita. Si pensi a quando da giovani si guadagnano i primi soldi: indipendentemente dall'ammontare, si è profondamente soddisfatti.

Tramite il lavoro una persona acquisisce all'interno della società e, soprattutto, presso i propri cari, un ruolo che contribuisce alla realizzazione di sé e all'affermazione della personalità (Mortati 1975). Ciò avviene anche grazie alla retribuzione. Guadagnare equivale a (ri)acquisire un, se pur limitato, potere decisionale. Inoltre, i soldi guadagnati non sono assimilabili, per valenza simbolica, a quelli ricevuti. Il detenuto non si sentirà più dipendente dai propri cari e un peso nei loro confronti (Vianello 2018), ma potrà, al contrario, essere fonte di sostentamento per la propria famiglia. Anziché essere il bambino che riceve, egli tornerà ad essere l'adulto che si prende cura. L'incarcerazione comporta spesso un impoverimento della famiglia di riferimento: nel caso si tratti della famiglia di origine, questa dovrà destinare parte del proprio reddito alla persona reclusa, mentre se si tratta della famiglia di acquisizione questa si troverà anche privata di una, spesso la principale se non l'unica, fonte di sostentamento.

Il lavoro dà accesso ad uno spazio sociale che si caratterizza per uno scambio con gli altri: il principio sociale del dare-rendere nel mondo del lavoro è dato dalla contribuzione-retribuzione, materiale e simbolica (Lhuiler et al. 2009). Il lavoro costituisce il mezzo attraverso il quale si può partecipare alla comunità (Cavotta e Rosini 2021), che nel caso del detenuto permette anche di restituire alla società quanto egli le ha sottratto con il suo comportamento criminale (Buccoliero 2020). Il sentirsi utile per qualcuno e la gratificazione (Leoni 2023), che deriva dai risultati raggiunti tramite lo sforzo e il sacrificio, permettono di avere una miglior

considerazione di sé e di (ri)acquisire l'autostima persa con la condanna e con l'ozio carcerario e conferiscono fiducia al detenuto (Lhuiler et al. 2009), una fiducia che offre la speranza di guadagnarsi da vivere con attività alternative a quelle criminali. Vedere dei risultati concreti di quello che si è capaci di fare rende consapevoli delle proprie abilità e qualità. Quanto detto è confermato da diverse interviste condotte nell'ambiente carcerario (cfr. Giacomo e Anonimo in Giammello et al. 2013).

È attraverso il lavoro che il detenuto mantiene, pur in uno stato di detenzione, una certa libertà, *in primis* la libertà di esprimere la propria personalità. L'idea della "limitazione della libertà personale" può essere facilmente mal interpretata. La persona reclusa è infatti limitata nelle sue possibilità di azione e movimento, ma non è, o non dovrebbe essere, limitata nelle sue possibilità di esprimere la sua personalità e di autodeterminarsi (Ruotolo 2018). Ciò appare consono a quanto stabilito dall'art. 3, co. 2 della Costituzione: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana […]".

Un aspetto che emerge spesso nelle interviste condotte da Campana (2009) riguarda l'assenza di progetti per il futuro e la connessa paura del momento della scarcerazione. I detenuti impiegati mostrano, invece, essendo consapevoli delle loro capacità e delle alternative ed avendo una maggiore autostima, di essere meno intimoriti dalla riammissione alla società dei liberi.

Riassumendo, il lavoro è la fonte della propria emancipazione e della propria rappresentazione in quanto permette di esistere e di rappresentarsi, nell'appartenenza e nella singolarizzazione (Lhuiler et al. 2009). Riprendendo la concezione interazionista, con il lavoro il detenuto esce dall'autorappresentazione di sé come criminale per iniziare a rappresentarsi come lavoratore e, di conseguenza, adottare atteggiamenti e comportamenti consoni a tale ruolo. Rispetto al fenomeno della prigionizzazione lavorare apre all'educazione a norme e valori socio-culturali propri della società libera.

2.4.2. … ridurre l'afflittività della pena

Sempre a livello personale, il lavoro riveste un ruolo di primo piano nella riduzione dell'afflittività della pena. Essendo le attività lavorative svolte fuori dalla cella, avere l'opportunità di lavorare riduce le ore passate all'interno di questi spazi estremamente ridotti (Lhuiler et al. 2009). Ciò è tanto più vero nei molti casi di sovraffollamento. Non va peraltro

sottovalutato il beneficio per i rapporti con i compagni di cella. Trascorrere la maggior parte delle ore insieme in spazi angusti rischia sovente di dar luogo ad attriti (Bianchi 2012).

Il lavoro permette di uscire dalla segregazione spazio-temporale del confinamento. Da un lato ciò fa passare le giornate più velocemente uscendo dalla monotonia e facendo concentrare i detenuti su qualcosa di altro rispetto alla pena (Guilbaud 2006, Lhuiler et al. 2009). Visto che si contano i giorni che mancano al fine pena, lavorare significa fare meno prigione. Dall'altro lato, esso consente di ristabilire la distinzione abituale dei tempi, quella tra vita privata e vita professionale (Guilbaud 2006). È infatti l'attività che permette al tempo umano di non ridursi ad un quadro temporale obbligato esogenamente, essa apre ad una temporalizzazione endogena e l'elaborazione temporale dell'atto può rilanciare la produzione soggettiva e singolare del tempo di esistere (Lhuiler et al. 2009). "Il lavoro fa scorrere il tempo, reimmette nel flusso della vita" (Zanga 2012). In assenza di lavoro, il tempo carcerario è cadenzato unicamente dai pasti, dalle ore d'aria e dalla notte.

Sotto l'aspetto materiale, il lavoro permette di migliorare le proprie condizioni detentive e, di conseguenza, di migliorare e differenziare il proprio vivere quotidiano. I detenuti possono anche contribuire alle eventuali spese per gli spostamenti, nei casi, non rari, in cui il carcere in cui è recluso non si trovi nelle vicinanze del luogo di residenza della famiglia. Ciò aumenta le possibilità di visita da parte dei propri cari.

Inoltre, disponendo di un reddito, i reclusi possono permettersi il c.d. "sopravvitto", ossia l'accesso a quei beni ulteriori rispetto a quelli di primissima necessità. Spesso il cibo è la prima categoria di spesa dei detenuti e la cucina permette la scelta[49], altrimenti interdetta, di creare ricordi piacevoli (il piatto cucinato in famiglia o in occasioni di feste con amici) (Lhuiler er al. 2009).

Infine, lavorare dimostra il proprio impegno a "cambiare vita", un aspetto meritevole di valutazione positiva quando il magistrato di sorveglianza e l'Amministrazione penitenziaria dovranno considerare se concedere o meno al detenuto permessi premio e/o misure alternative (Vianello 2018).

Anche se spesso sottovalutata, questa dimensione contribuisce all'attuazione dell'art. 27, co. 3 Cost. nella parte in cui prevede che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità". Il lavoro penitenziario rende le pene meno disumane.

[49] Questo aspetto si sovrappone con il potere di autodeterminazione affrontato al punto precedente.

2.4.3. … il benessere del sistema carcerario

Il lavoro crea un impatto positivo non solo a livello individuale, ma anche a livello di sistema penitenziario. Bianchi (2012) nota come i detenuti impiegati siano più collaborativi e meno aggressivi, rendendo l'ambiente penitenziario più tranquillo ed ordinato. Ciò è confermato anche da quanto racconta D.R., un detenuto intervistato da Vianello (2018): "Perché nella sezione lavoranti c'è meno casino che nelle altre, perché la maggioranza ha delle cose da fare, lavora, qualcuno va a scuola oppure fa delle attività... succedono meno episodi violenti". La polizia penitenziaria può quindi anche dedicare maggiore attenzione a coloro che invece non sono occupati (Guilbaud 2006).

Dal punto di vista dell'istituzione carceraria questa appare la funzione principale svolta dal lavoro penitenziario ed è quindi evidente che anche il sistema carcere trarrebbe benefici da un tasso di occupazione tra la popolazione detenuta maggiore. Alcuni autori sembrano quasi criticare questa funzione e non la ritengono degna di essere menzionata. Tuttavia, il mantenimento dell'ordine dev'essere visto come un risultato positivo accessorio e non come il fine ultimo del lavoro penitenziario, cosa che spesso accade. Le opportunità di lavoro che l'Amministrazione penitenziaria deve creare devono essere formative e qualificanti, al contrario dei servizi d'istituto. Inoltre, a tali opportunità dovrebbero sommarsi quelle offerte dai privati. Così, anche formazione e istruzione devono essere rivolte al fine della crescita personale e dell'occupazione anziché essere un mezzo per tenere occupati i detenuti (Fletcher 2004). L'ordine non deve poi essere raggiunto minacciando i detenuti di privarli di quello che viene erroneamente concepito come un privilegio, anziché un diritto (Vianello 2018).

D'altra parte anche le relazioni con la polizia penitenziaria e gli altri operatori penitenziari migliorano perché vedono di buon occhio la dedizione del detenuto creando un rapporto di maggiore fiducia.

Il lavoro è quindi una risorsa utile, se non determinante, anche per l'amministrazione penitenziaria e l'istituzione penitenziaria nel suo complesso.

2.4.4. … la rieducazione del detenuto

Volgiamo adesso il nostro sguardo alla dimensione sociale del lavoro penitenziario. Pur riferendoci qui alla rieducazione personale del detenuto, egli viene rieducato a dei valori che sono propri della società e che servono al suo reinserimento sociale. Questa è la ragione per la quale si è deciso di far rientrare la rieducazione tra gli elementi sociali.

L'art. 27 della Costituzione menziona esplicitamente la finalità rieducativa della pena. La rieducazione consiste infatti nel recuperare, da un punto di vista etico-sociale, il detenuto. Recuperare significa intraprendere un percorso di risocializzazione caratterizzato dall'acquisizione e dalla condivisione dei valori sociali comunemente diffusi. Si tratta, in buona sostanza, di compiere il percorso inverso rispetto al processo di prigionizzazione. Se si parte dall'assunto che lavorare permette di (ri)scoprire l'esistenza di alternative alla vita criminale, il detenuto può partire da questa constatazione per rifiutare ed abbandonare i valori della subcultura criminale ed accettare e condividere i valori sociali dei cittadini comuni. Il detenuto Giacomo (nome di fantasia) intervistato da Giammello et al. (2013) afferma che "il lavoro mi ha restituito la dignità e il coraggio di iniziare una nuova vita".

Scalia (2011) e Ruotolo (2018) interpretano la commissione del reato come la conseguenza della rottura del patto sociale, una rottura prodottasi per via della situazione di marginalità economico-sociale in cui spesso si trova l'autore di un crimine. Essendo quindi quest'ultimo escluso dal consesso sociale, tenderà a rivolgersi ad altre comunità, quelli criminali, con valori diversi da quelli del resto della società. L'assenza di un lavoro durante la reclusione e al termine della stessa porterebbe con sé l'unico effetto di aggravare questa situazione. Al contrario, l'opportunità di lavoro equivale all'opportunità di entrare in società e in contatto con i suoi valori, anche tramite un miglioramento delle condizioni materiali che permettono da un lato al soggetto in questione di non sentirsi diverso dagli altri e dall'altro agli altri di non vedere tale soggetto come diverso da loro.

Il lavoro offre l'opportunità di imparare a sottostare a delle regole e a degli orari (Kalica 2014). Appare qui importante la spontaneità del detenuto a lavorare, senza la quale queste regole potrebbero essere viste come imposizioni stabilite da un'autorità superiore, che non si allontanerebbero molto dal regime carcerario. Inoltre, il lavoro educa alla collaborazione, al rispetto degli altri (Giacomo in Giammello et al. 2013) e all'assunzione della responsabilità per gli atti compiuti. Si capisce quindi facilmente come i servizi d'istituto, che costituiscono la categoria di occupazione maggiore tra la popolazione carceraria, mal si addice alla funzione rieducativa prevista dalla Costituzione. La lezione probabilmente più importante che si impara lavorando è la comprensione dell'importanza del lavoro stesso, l'acquisizione della consapevolezza che onestà, fatica e sacrificio sono fonte di soddisfazione e reddito. Ciò permette di "liberar[si] da qualsiasi tentazione di facili guadagni" (Anonimo in Giammello et al. 2013), che sono sì facili ma portano spesso alla galera. Il lavoro educa quindi anche nel senso di mostrare l'esistenza di percorsi alternativi alla criminalità e all'emarginazione. Per molti l'esperienza lavorativa avuta durante la reclusione costituisce la prima esperienza

lavorativa in assoluto (Alborghetti 2012a). La testimonianza di Paul (in Lhuiler et al. 2009) sottolinea come un sistema carcerario incapace di offrire una seconda possibilità sia del tutto inutile.

La nostra società si basa su valori come l'efficienza e la produttività, opposti a quelli dell'inattività e della nullafacenza che sono diffusi all'interno del carcere (Lhuiler et al. 2009). Il lavoro, quello economicamente produttivo, rappresenta la forma migliore per (ri)fare propri questi valori.

Come abbiamo visto, il lavoro permette di acquisire un ruolo all'interno della società. Un ruolo, diversamente da una mansione o da un compito, comporta delle aspettative associate a tale ruolo. A tali aspettative, per essere accettati, gli individui tendono ad adeguarsi. Appare quindi evidente come il passaggio dal ruolo di criminale a quello di lavoratore favorisca l'abbandono di alcuni valori per abbracciarne altri. Poter poi, disponendo di un reddito, contribuire al sostentamento della propria famiglia, con tutti gli effetti positivi sopra menzionati, servirà al detenuto per comprendere il beneficio che può derivare dal rispettare ed adeguarsi a certi valori (Bianchi 2012).

Per tutte queste ragioni, come condiviso anche da molti autori (Bianchi 2012, Isceri 2018, Cavotta e Rosini 2021) ed operatori (Buccoliero 2023), il lavoro rappresenta, se bisogna scegliere, l'elemento principe della rieducazione.

2.4.5. … il reinserimento sociale dell'ex-detenuto

Ci si concentra adesso sulla dimensione prettamente sociale. L'idea che il lavoro sia la via migliore per reinserirsi nella società discende anche dal percorso rieducativo associato all'attività lavorativa. Se consideriamo che il detenuto viene (ri)educato ai valori della società libera in una sorta di processo di socializzazione e de-prigionizzazione, il percorso rieducativo rappresenta la premessa per il reinserimento. Senza lavoro non può quindi esserci reinserimento (Alborghetti e Ballini 2012).

Bisogna partire dalla constatazione che la gran parte delle persone recluse si trovava, già prima del reato, ai margini della società, spesso in quanto disoccupati (cfr. Kalica 2014) e, di conseguenza, in stato di povertà (Martelli e Zurla 1995). Molte volte è proprio questa loro condizione economica e sociale a spingerle verso ambienti criminali per avere una fonte di reddito e per sentirsi parte di una comunità. Se il detenuto dev'essere reinserito, il lavoro risulta imprescindibile ai fini sia economici sia sociali. Offrire opportunità di lavoro significa andare a risolvere il problema della criminalità alla radice. Al contrario, in assenza di lavoro, l'ex-

detenuto sarà doppiamente emarginato: per la sua condizione di povertà e per il suo passato detentivo (Giammello et al. 2013). Non lavorare equivale all'esclusione sociale (La Rosa 1995). Visto il processo di desocializzazione e prigionizzazione prodottosi con l'ingresso in carcere, il percorso di reinserimento sociale deve essere progressivo. Il detenuto non deve essere buttato fuori dal carcere e lasciato a se stesso passando, da un giorno all'altro, dal non avere alcuna responsabilità a dover prendere decisioni esistenziali fondamentali, a scegliere da dove e come ripartire, spesso con risorse piuttosto limitate. Altrimenti, la probabilità che l'ex-detenuto si faccia risucchiare dal mondo criminale è altissima. "Uscire dal carcere senza passare per le misure alternative è stato come quando un sub dopo un'immersione riemerge senza fare la decompressione rischiando un'embolia" (Kalica 2014). Il percorso deve essere progressivo sotto due punti di vista. Il primo è quello della formazione. Molti detenuti non hanno alcun tipo di qualifica professionale e/o nessuna esperienza lavorativa (Maculan 2014, La Regina 2018). Il percorso deve quindi iniziare dall'acquisizione delle competenze, materiali e valoriali, di una professione alla quale può seguire un tirocinio o una borsa-lavoro. Dal punto di vista più sociale invece, progressivo ed accompagnato[50], deve essere il rientrare in contatto con il mondo esterno, con le sue dinamiche e le sue regole. Se con la reclusione l'individuo perde le capacità di comunicare e socializzare, il lavoro ne agevola la riconquista (Squarzina 1995).

Il lavoro svolge quindi un ruolo importante anche sotto l'aspetto socio-relazionale (cfr. testimonianze dei detenuti in Lhuiler et al. 2009). Raramente si lavora da soli e, nei migliori dei casi, i colleghi non sono altri detenuti ma persone libere. Le relazioni consistono anche nello scambio di prospettive e di *savoir-faire*. Per il detenuto, il ricevere gli permette di imparare, mentre il dare gli permette di sentirsi utile e riconosciuto. Oltre a creare un legame con altri, il lavoro implica un adeguamento agli altri e una comprensione dell'altrui punto di vista, un attributo fondamentale in una società che intende ridurre al minimo i conflitti.

Tramite il lavoro il detenuto può mantenere o ristabilire un contatto con la società dei liberi che fa da contraltare al mantenimento o alla ripresa delle distanze dalla subcultura carceraria (Vianello 2018). Il lavoro consiste nella produzione di un bene/servizio utile. Ciò gli permette di avere un riscontro visibile del suo impatto positivo favorendo il ristabilimento di un rapporto sociale prima (Chiaviario 2018) e un legame sociale poi (Clot 2011) e il suo riconoscimento come parte di quella società, una società al cui sviluppo egli contribuisce, in linea con quanto stabilito a livello costituzionale: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono

[50] Si pensi ad esempio alla figura degli psicologi.

[…] l'effettiva *partecipazione di tutti i lavoratori* all'organizzazione politica economica e sociale del Paese" (art. 3 co. 2 Cost., enfasi dell'autore). In questo senso, il detenuto aderisce nuovamente a quel patto sociale che aveva disatteso con il reato. Un sistema carcerario totalmente chiuso ed isolato è inutile, la pena detentiva deve avere una sua utilità, altrimenti non avrebbe ragione di esistere. Il carcere, anche in quanto istituzione sociale, deve favorire relazioni e scambi sociali, sia all'interno sia con la società (Buccoliero 2020). Il lavoro è il miglior mezzo attraverso il quale il recluso può uscire dall'isolamento ed entrare in contatto con la realtà esterna alle mura carcerarie (Bianchi 2012). Va da sé che il lavoro all'esterno del carcere amplifica questo effetto rispetto al lavoro intramurario.

In conclusione, il reinserimento sociale, così largamente inteso, è benefico non solo per l'ex-detenuto, ma anche per il resto della società. Da un lato, va considerato che non è solo il detenuto ad entrare in contatto con la società non carceraria, ma anche quest'ultima a conoscere il mondo penitenziario. Questo rappresenta un'importante possibilità per smentire pregiudizi e stereotipi sui carcerati (Giammello et al. 2013) e favorire un'integrazione sociale bidirezionale. Pavarini (1995) sottolinea infatti come le misure alternative in generale contribuiscano alla c.d. prevenzione integrata collettiva. Questa consiste nell'aumentare la domanda di sicurezza sociale sciogliendola però dalla domanda di maggiore penalità. Essendo, nel caso delle misure alternative, attribuita alla società civile stessa la responsabilità di soddisfare l'accresciuta domanda di sicurezza, l'obiettivo viene raggiunto. Dall'altro, il reinserimento riduce drasticamente il rischio di recidiva[51], da cui discendono due effetti positivi per la società: una maggiore sicurezza derivante dalla minor pericolosità dell'ex-detenuto (Bianchi 2012) e una minore spesa sociale, considerato quanto costa ciascun detenuto al denaro pubblico.

Anche se l'accesso al lavoro non corrisponde automaticamente al reinserimento sociale, è indiscutibile che esso rappresenta una condizione necessaria a tal fine (Squarzina 1995, Buccoliero 2023).

2.5. Crisi e prospettive

Oltre a quanto notato circa il divario tra disciplina normativa e la sua concreta attuazione, vi sono altri aspetti critici relativi al lavoro penitenziario. D'altro canto vi sono anche degli spiragli

[51] Questa funzione della pena è definita da Pavarini (1995) come prevenzione integrata speciale.

che possono dare adito ad una certa speranza. Questa sezione conclusiva del capitolo intende considerare questi due aspetti.

Lhuiler et al. (2009) criticano il modo in cui viene concepito il lavoro, troppo spesso visto come un modo per tenere occupati e più calmi i detenuti, ma lo scarso valore attribuito al lavoro fa sì che il detenuto resti in tale ruolo anche quando lavora, anziché diventare lavoratore. Secondo una prospettiva interazionista, questo sfavorisce la possibilità per il detenuto di essere riconosciuto e riconoscersi come altro rispetto al criminale limitando le sue *chances* di ravvedimento e di intraprendere un percorso alternativo. Questo rischio è accresciuto dal fatto che spesso, in particolare quando i detenuti sono alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria – che, come dimostrano i dati, sono la stragrande maggioranza dei detenuti impiegati – il rapporto lavorativo è contaminato dalle regole e dalle pratiche carcerarie.

Un ulteriore aspetto negativo deriva dalla selezione dei detenuti ammessi al lavoro. Le classifiche vengono stilate seguendo criteri penali, carcerari e sociali anziché professionali: l'importante è il *savoir-être* anziché il *savoir-faire* (Lhuiler et al. 2009). Si crea così una situazione in cui le logiche penitenziario-securitarie, opposte a quello imprenditoriali-economiche (vd. Tab. 2.1.), prevalgono a scapito di un'educazione al lavoro vero. Kalica (2014) parla infatti di lavoro "prigionizzato", sottolineando come anche la perdita di lavoro sia connessa spesso a fattori comportamentali e sia talvolta anche conseguenza di un potere sanzionatorio alquanto discrezionale da parte degli agenti penitenziari.

Tab. 2.1. *Logiche penitenziario-securitarie* vs *logiche imprenditoriali-economiche*

	Logica penitenziario-securitaria	**Logica imprenditoriale-economica**
Criteri di selezione del lavoratore	Buon comportamento	Competenze professionali
Tariffe	Da ridurre per tenere occupati i detenuti	Da aumentare per migliorare la produttività
Razionalizzazione del lavoro	Con moderazione per offrire più impieghi	Da sfruttare per aumentare il profitto
Flessibilità	Legata a criteri disciplinari	Strumento di adattamento al mercato e alla concorrenza

Fonte: adattamento dell'autore da Lhuiler et al. (2009)

Inoltre, considerata anche la scarsissima offerta di lavoro, i detenuti non hanno alcun modo di scegliere il lavoro che più si addice alle proprie capacità, attitudini e volontà. Un detenuto che vuole lavorare deve infatti essere sempre e sin da subito pronto e disponibile ad accettare qualsiasi tipo di mansione, anche perché un rifiuto rende l'accesso ad un'altra attività più complicato e il rifiuto sarà anche giudicato negativamente in sede di valutazione del progetto di trattamento individuale.

La critica avanzata da Vianello (2018) è che lavora chi ne ha meno bisogno, ovvero coloro che hanno già delle competenze e/o esperienze, mentre chi ne è privo necessiterebbe di un sostegno maggiore ai fini rieducativi e di reinserimento. Tuttavia, per quanto legittima, questa critica appare piuttosto debole. Essendo i posti di lavoro così limitati, non si capisce perché una persona con maggiori competenze e/o esperienze non dovrebbe, secondo un principio meritocratico, ottenere l'impiego.

Infine, è stata messa in evidenza la problematica della continuità (Chareun 2011). Spesso l'attività formativa svolta all'interno del carcere, che dimostra una presa di coscienza, l'assunzione di responsabilità e il fatto di voler cambiare, oltre che l'acquisizione di competenze professionali, viene vanificata dall'assenza di offerte di lavoro.

In ogni caso, si vuole chiudere il capitolo guardando il bicchiere mezzo pieno. La disciplina normativa è favorevole, ma va messa in pratica e, siccome quasi tutta la classe politica non vuole, per diverse ragioni, reindirizzare i fondi per offrire opportunità di lavoro ai detenuti[52], non resta che cercare di agire a livello privato. Per questa ragione, nel capitolo successivo verrà affrontato il discorso relativo alle imprese sociali cercando di capire come queste possano contribuire all'attuazione delle disposizioni legislative. "Se forse sarebbe ancora più opportuno ridiscutere il sistema penale "carcerocentrico", si può [*sic*], intanto, migliorare le condizioni dei detenuti e aumentare gli sforzi per la loro rieducazione, in particolare tramite il lavoro" (Zannotti 2018).

[52] Va però detto che l'accordo interistituzionale tra Cnel e Ministero della Giustizia riconosce proprio l'importanza di sviluppare "un modello innovativo per la formazione e l'accesso al mercato del lavoro delle persone detenute intende individuare soluzioni condivise ed efficaci per l'effettiva attuazione di un principio della nostra Costituzione" (Cnel 2023).

Capitolo 3. L'impresa sociale in carcere

Visti i problemi che il settore pubblico sembra avere nel rendere concreto il diritto al lavoro dei detenuti, si cercherà in questo capitolo di individuare una possibile alternativa per evitare che esso resti una mera dichiarazione di principio. Ci si concentrerà, in particolare, sulla possibilità di lavoro all'esterno che, come ampiamente dimostrato nel capitolo precedente, costituisce la forma migliore per garantire il reinserimento sociale di detenuti ed ex-detenuti, pur restando la modalità di lavoro penitenziario meno diffusa. A tal fine verrà preso in considerazione il fenomeno delle imprese sociali, un fenomeno crescente ma che, nonostante la sua attenzione all'aspetto sociale, tende comunque a trascurare la popolazione detenuta. Si tratta di una via che potremmo definire privato-pubblica in quanto si tratta di imprese che agiscono sul mercato e la cui sopravvivenza dipende dal profitto che riescono a generare ma che, tuttavia, si pongono come obiettivo primario non la massimizzazione del profitto bensì un obiettivo sociale. Squarzina (1995) definisce le iniziative di imprenditoria sociale come "private nella forma ma pubbliche nella finalità".

Si partirà cercando di inquadrare, in generale, questa particolare forma di imprese per passare, in un secondo momento, a comprendere la dimensioni del fenomeno in Italia. In seguito, l'attenzione si focalizzerà sul legame con il mondo carcerario, ossia sul come questo tipo di imprese riescano a coniugare la loro attività con il reinserimento lavorativo e, di conseguenza, sociale di detenuti ed ex-detenuti. In quarto luogo, si cercherà di dare una risposta alla seguente domanda: perché un'impresa dovrebbe entrare in carcere? Verranno analizzati, in un quinto momento, i sostegni istituzionali e finanziari di cui dispongono le imprese in generale e le cooperative sociali in particolare nell'offrire lavoro a persone private della loro libertà o che la hanno appena riacquisita.

3.1. Per una definizione di "impresa sociale"

Come anticipato, le imprese sociali sono quelle organizzazioni private che si prefiggono un duplice obiettivo. Il primo e primario, in quanto ragion d'essere di un'impresa che possa definirsi sociale, consiste nell'obiettivo sociale mentre il secondo e secondario, in quanto strumentale al primo, consiste nell'obiettivo economico. Per raggiungere il fine sociale, l'impresa sociale necessita di entrate sufficienti per garantire la propria sopravvivenza e la prosecuzione delle proprie attività, attività sociali per l'appunto. Questa descrizione

organizzativa fornita da Cavotta e Rosini (2021), benché aiuti a farsi un'idea di cosa sia un'impresa sociale e renda evidente la differenza con le imprese tradizionali[53], non è sufficientemente definitoria in quanto utilizza termini esplicativi contenuti nel termine da spiegare, risultando quindi, tautologica. Anche la definizione fornita da Barthélémy e Slitine (2014) pecca sotto questo aspetto.

> *L'entrepreneuriat social recouvre l'ensemble des initiatives économiques dont la finalité principale est sociale ou environnementale et qui réinvestissent la majorité de leurs bénéfices au profit de cette mission.*

Pur aggiungendo un elemento importante, il reinvestimento della maggior parte degli utili ai fini dell'obiettivo sociale, il termine "sociale" contenuto in "impresa sociale" torna nella sua definizione.

Va inoltre considerato come spesso in contesti culturali diversi le definizioni siano diverse. Sia Borzaga e Fazzi (2011) sia Barthélémy e Slitine (2014) notano come nell'accezione anglosassone ed in particolare in quella statunitense della *social entrepreneurship* si ponga maggior enfasi sull'imprenditore sociale a livello individuale in quanto ritenuto colui che è capace di individuare nuove modalità di creare valore sociale. Il carattere sociale dell'impresa viene inoltre concepito in maniera particolarmente estesa in quanto deriva non tanto dal fatto di essere sociali in sé, ma dal miglioramento che i beni/servizi prodotti generano rispetto a quelli forniti fino a quel momento. Non rileva poi il fatto che l'iniziativa sia *for profit* o *non profit*. Borzaga e Fazzi (2011) riprendono altre due definizioni: quella europea e quella di Yunus[54]. La prima è più restrittiva e si basa su quattro elementi fondamentali. Il primo è quello della finalità sociale che deve necessariamente costituire la *raison d'être* dell'impresa in questione con tutte le attività che devono essere vincolate a questo scopo ultimo. Il secondo è dato dal carattere continuativo e non temporaneo dell'iniziativa, ragion per la quale essa deve assumere una determinata forma organizzativa e deve assumere personalità giuridica propria. Il terzo elemento concerne la *governance* dell'organizzazione alla quale devono partecipare i

[53] Scalvini (2011) traccia proprio su questo aspetto la linea di demarcazione tra imprese sociali ed imprese tradizionali, suggerendo che quello che per l'una rappresenta l'obiettivo ultimo per l'altra rappresenta un vincolo: per le prime l'economicità è il vincolo per raggiungere la socialità mentre per le seconde è vero l'esatto opposto.

[54] Muhammed Yunus è ritenuto l'inventore del microcredito. Partendo dalla sua realtà bengalese egli ha notato da un lato l'importanza del credito per l'avvio di iniziative economiche e, dall'altro, come l'accesso al credito sia quasi impossibile per le persone più disagiate. Tuttavia, ritenendo queste ultime portatrici di notevoli capacità imprenditoriali, egli ha voluto costituire un sistema di credito che non dipendesse dalla ricchezza delle persone che ne facevano richiesta ed ha fondato la Grameen Bank, una banca che svolgesse proprio questa funzione.

portatori di interesse e non solo i proprietari e gli azionisti. Il quarto, ed ultimo, è la distribuzione dei benefici tra i diversi portatori d'interesse. Yunus apre la strada a due possibili forme di imprese sociali: una è quella in cui l'impresa fornisce dei beni/servizi socialmente utili e i cui fondatori non beneficiano del profitto generato dalla vendita di questi; l'altra è l'impresa i cui proprietari e controllori sono persone appartenenti a fasce deboli e che beneficiano dell'attività imprenditoriale in quanto essa rappresenta la soluzione ad un loro problema e tra di essi è ripartito il profitto generato.

Dopo aver tratteggiato queste tre definizioni culturalmente condizionate, i due autori ne forniscono una loro basata su una duplice dimensione. La prima è quella economico-imprenditoriale, che ricomprende la produzione continuativa di beni/servizi, il carattere autonomo ossia la capacità di sopravvivere tramite la vendita dei beni/servizi e non (solo) tramite finanziamenti pubblici, l'assunzione di un livello significativo di rischio da parte dei proprietari e l'assunzione di personale retribuito. La seconda è la dimensione sociale: si deve trattare di un'iniziativa avviata da un gruppo di cittadini, anziché da un singolo, che si pone come scopo centrale quello di migliorare la condizione della collettività o di alcune fasce deboli, che coinvolge anche i portatori di interesse nel processo decisionale, indipendentemente dal fatto che essi detengano parte del capitale, e, infine, che ponga dei limiti alla distribuzione degli utili. Benché si superi il problema del termine "sociale"[55], questa più che una definizione sembra essere un elenco di indicatori utili a collocare un'organizzazione nella categoria delle imprese sociali. Se si vede infatti come il progetto *L'entreprise sociale : lutte contre l'exclusion par l'insertion économique et sociale*[56] ha identificato le imprese sociali da studiare, essa elenca una serie di indicatori, coincidenti *in toto* con quelli di Borzaga e Fazzi (2011).

Più preciso appare invece il tentativo di Santos (2012), il quale parte proprio dal presupposto che una definizione di impresa sociale non possa contenere né la parola impresa né la parola sociale. La sua definizione è la seguente:

> *Social entrepreneurship is the pursuit of sustainable solutions to neglected problems with positive externalities.*

[55] Nel prosieguo del lavoro viene infatti specificato che la finalità sociale racchiude "tutte le attività che hanno come minimo comune denominatore la soddisfazione dell'interesse generale di una comunità o la produzione di beni/servizi considerati meritori dalla collettività di riferimento".

[56] Si tratta di un progetto di ricerca in materia condotto tra il 2002 e il 2003 in 12 paesi dell'Unione Europea.

L'autore parte dalla distinzione tra catturare valore e creare valore. Il primo concetto assume rilievo per le imprese *for profit* mentre il secondo per le imprese *not for profit*. Catturare valore equivale, in sostanza, al profitto di un'impresa, mentre creare valore equivale all'aumento dell'utilità aggregata prodotta da un'impresa. Si nota come uno sia connotato da individualismo e competitività mentre l'altro da collettivismo e collaborazione. Una certa impresa deve tenere conto di entrambe le dimensioni in quanto esse sono connesse: per catturare valore bisogna crearlo e per sopravvivere creando valore bisogna catturarne una parte. Tuttavia, una certa organizzazione deve stabilire quale dei due obiettivi porsi come principale e da massimizzare e quale invece come strumentale e da soddisfare[57]. L'elemento che contraddistingue le imprese sociali consiste proprio nel puntare alla massimizzazione della creazione di valore, catturando solo la parte necessaria a sostenere la sua attività e ad accrescerne gli effetti in termini sia di miglioramento dell'offerta sia di individui che ne beneficiano. La parte della definizione "*to neglected problems with positive externalities"* va letta tutta insieme. La soluzione sostenibile offerta dalle imprese sociali risponde a dei problemi trascurati in quanto la loro soluzione genera esternalità positive. Detto in altra maniera: le esternalità positive non sono un risultato accessorio della soluzione ad un problema trascurato, ma sono la ragione della sua trascuratezza. Si ha un'esternalità positiva quando a godere dei benefici di un certo bene/servizio offerto sul mercato sono, anche, persone ulteriori rispetto a quelle che ne pagano il prezzo. Pertanto, spesso, le imprese commerciali si astengono dal produrre beni/servizi che generano tali esternalità positive in quanto non possono catturare tutto il valore generato[58]. Secondo la teoria economica tradizionale, è compito dello Stato risolvere il problema o fornendo direttamente i beni/servizi di cui non si fanno carico i privati oppure incentivando questi ultimi a farlo tramite sussidi. Tuttavia, essendo le risorse pubbliche finite, non utilizzate sempre in modo efficiente e politicamente condizionate, non tutti i beni/servizi che il mercato libero non riesce ad offrire ma di cui la società avrebbe bisogno sono effettivamente garantiti tramite uno dei due interventi statali. È proprio in questo vuoto lasciato dalle imprese tradizionali e dal governo che l'impresa sociale trova il suo spazio d'azione.

Mongelli et al. (2018) si prefiggono lo scopo di comprendere come gli strumenti di mercato possano essere utilizzati per lo sviluppo umano delle persone. A tal fine, gli autori inquadrano il fenomeno delle imprese sociali come una delle forme di organizzazione capaci di generare

[57] Ciò si riconnette a quanto evidenziato da Scalvini (2011).

[58] Eyraud (2023) ritiene imprenditore una persona che va alla ricerca di problemi e che cerca di risolverli. La differenza tra un imprenditore tradizionale e un imprenditore sociale non consiste quindi nella soluzione di un problema, che, in un'accezione ampia può sempre essere definito sociale, bensì nella ragione e nell'obiettivo che muovono i due diversi attori: catturare valore per il primo *vs* creare valore per il secondo.

uno sviluppo umano integrale (*Integral Human Development*, IHD). Quest'ultimo concetto consiste in una crescita a 360 gradi della persona tramite l'espansione delle loro *capabilities*[59]. In quest'ottica l'organizzazione dovrebbe concepire le persone come il fine anziché come un mezzo per altri scopi. Questa lettura appare molto interessante perché restituisce all'azione economico-imprenditoriale un volto umano. Il lavoro non dovrebbe servire al progresso della società? E se la società è costituita da persone, il lavoro non dovrebbe migliorare le condizioni delle persone? Dando una risposta affermativa a questi quesiti, appare subito chiaramente quanto sia importante la capacità delle singole organizzazioni in cui le persone lavorano di permettere uno sviluppo delle loro *capabilities* in modo tale da assicurare una crescita delle stesse in diverse dimensioni: la dimensione fisica, la dimensione psicologica e la dimensione spirituale. È bene fermarsi un attimo e descrivere ciò che ricade in ciascuna di queste dimensioni perché la scelta dei termini non lo rende di per sé esplicativo[60]. La dimensione fisica comprende tutte le capacità e abilità, le c.d. *skills*, utili a livello professionale, ma non solo. Per quanto concerne la dimensione psicologica, essa riguarda i valori etico-morali e le capacità di relazionarsi in contesti diversi. Infine, la dimensione spirituale riunisce la sicurezza di sé, definita come il credere di possedere le capacità per realizzare ciò che si vuole realizzare, e la trascendenza, intesa come la volontà di migliorare se stessi. Quest'ultima dimensione appare particolarmente importante in quanto la sicurezza di sé rappresenta il punto di partenza e la trascendenza il meccanismo per svilupparsi. Si tratta, per tutte e tre le dimensioni, di competenze e valori che sono da un lato utili sul posto di lavoro e che dall'altro possono essere acquisiti e migliorati tramite il lavoro stesso. La prospettiva qui offerta collima con uno dei due approcci operativi degli imprenditori sociali descritti da Santos (2012). Secondo quest'ultimo un imprenditore sociale, anziché voler controllare e rendere gli altri attori dipendenti dalla propria azione, adotta una logica di *empowerment*, definito, riprendendo la Banca Mondiale, come "processo di aumento delle risorse e delle capacità di individui o gruppi di fare scelte mirate e di trasformare tali scelte in azioni e risultati desiderati" (trad. dell'autore).[61]

In conclusione, avvalendoci di tutti questi contributi teorici, possiamo definire l'impresa sociale come quell'iniziativa privata che intende offrire una soluzione ad un problema di rilievo

[59] Si riprende qui il concetto di Sen introdotto nel capitolo precedente.

[60] Sarebbe più opportuno definirle come segue: dimensione delle competenze professionali, dimensione sociale, dimensione psico-spirituale (rispettivamente).

[61] L'altro approccio consiste nel puntare a risolvere il problema trascurato alla radice e, di conseguenza, per il vero imprenditore sociale il successo dovrebbe consistere nel divenire inutile, in quanto il problema viene internalizzato dal sistema economico.

pubblico creando valore grazie alla sua attività economica e che mira al miglioramento delle condizioni di vita dei suoi portatori di interesse, lavoratori compresi.

3.2. L'impresa sociale in Italia

In Italia, il fenomeno dell'imprenditoria sociale è fortemente cresciuto nell'ultimo decennio. Gli ultimi dati ISTAT relativi alle imprese sociali sono del 2018 (in Borzaga e Musella 2020[62]), anno nel quale si sono registrate più di 16.500 imprese sociali. Di queste, circa un terzo è stato istituito nei 5 anni precedenti. Il mondo delle imprese sociali italiane è dominato, in termini di forma giuridica, dalle cooperative sociali, le quali rappresentano approssimativamente il 95% delle imprese sociali italiane. Il numero di dipendenti impiegati da imprese sociali ha superato, complessivamente, le 450.000 persone. Sempre per farsi un'idea delle dimensioni del fenomeno, possiamo usare due indicatori: il numero di dipendenti e il fatturato. Partendo dal primo, le imprese senza alcun dipendente o con solamente uno o due dipendenti rappresentano la minoranza delle imprese sociali: 19,2% e 14,3% rispettivamente. Molto più consistente è il numero di imprese sociali che impiega tra le 3 e le 9 persone (29,2%) e oltre le 10 persone (37,4%). In media, le imprese sociali italiane impiegano quasi 28 dipendenti. Bisogna però sottolineare la devianza del dato rispetto alle diverse regioni. Si passa infatti da una media di più di 60 dipendenti in Emilia-Romagna ad una di meno di 8 in Calabria. In termini di fatturato, poco più di un'impresa sociale su cinque (22,1%) fattura fino a 49.000€. La classe più consistente (26,4%) è quella con un fatturato di 50.000-199.000€. Pressoché uguale è la quantità di imprese sociali che segnano un incasso lordo tra 200.000 e 499.000€ (18,6%) e tra 500.000 e. 1.999.000€. Il 9,2% delle imprese sociali, infine, registra un fatturato superiore ai 2.000.000€[63]. A differenza di quello che si potrebbe pensare, non abbiamo quindi a che fare unicamente con imprese di piccole dimensioni ma anche di medie e, talvolta, grandi dimensioni. Tuttavia, scomponendo i dati per area geografica si nota come nelle isole e al sud il numero di imprese più piccole, sia in termini di dipendenti sia di fatturato, sia maggiore rispetto alla media nazionale; al centro la dimensione rispecchia quella dell'Italia nel suo complesso; al nord è invece, rispetto ai dati nazionali, maggiore il numero di imprese sociali di dimensioni medio-grandi.

[62] Anche i dati successivi relativi alle imprese sociali *de jure* presentati in questo paragrafo sono tratti da Borzaga e Musella 2020.
[63] Del restante 5,4% non è presente una dichiarazione IVA.

3.3. L'impresa sociale e il lavoro penitenziario

Per i detenuti è importante lavorare, in generale, ma lo è tanto più farlo all'esterno delle mura carcerarie, sia per la bassa qualità delle mansioni *intra moenia* esaminate, sia perché tutti gli effetti positivi per il reinserimento lavorativo e sociale considerati nel capitolo precedente vengono amplificati. Uscire non solo dalla cella ma dal carcere significa entrare veramente nel mondo del lavoro[64] ed in società uscendo dal ghetto penitenziario e dalle sue logiche e dinamiche (Baader e Shea 2007)[65], significa lavorare in un contesto imprenditoriale e produttivo (Alborghetti 2014), come fanno tutti. Per essere dipendente di un privato, piuttosto che dell'amministrazione penitenziaria, bisogna stipulare un contratto di lavoro. Questo aspetto formale produce delle conseguenze sostanziali anche sul piano psico-sociale del detenuto lavoratore. Firmare un contratto di lavoro equivale da un lato ad essere un lavoratore, prima che un detenuto, con i diritti e i doveri che ne conseguono (Alborghetti e Ballini 2012, Vianello 2018) e dall'altro ad essere considerato alla pari della controparte contrattuale e degli altri lavoratori (liberi). Stando alla lettura sociologica interazionista, privilegiata in questa sede, questi due effetti permettono al detenuto di non rappresentarsi più come un criminale, ma iniziare a vedersi come una persona come le altre, con delle opportunità lavorative, alternative rispetto alle attività illegali, e, di conseguenza, assumere atteggiamenti e comportamenti consoni ad un individuo non deviante. Addirittura la Corte dei conti ha enfatizzato l'importanza di un reinserimento lavorativo che passi per il lavoro alle dipendenze di imprese e cooperative sociali, piuttosto che per l'amministrazione penitenziaria, ai fini della riduzione della recidiva (Corte dei Conti, - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, deliberazione n. 6/2013/G del 18 luglio 2013, indagine su "L'assistenza e la rieducazione dei detenuti", cap. 1761 del Ministero della Giustizia).

Considerando, in particolare, l'elemento del contatto con il mondo esterno offerto da un'attività lavorativa, è chiaro che questo risulta del tutto assente quando si svolgono mansioni alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria con fini meramente interni. Lo "scopino" o il "portavitto" non si caratterizzano sicuramente per il fatto di permettere al detenuto di entrare in contatto con la società dei liberi. Al contrario, un'attività alle dipendenze di privati, sì. Anche

[64] Si vede come funziona un'azienda (testimonianza di Pierre in Lhuiler et al. 2009) e cosa significhi lavorare, avere delle responsabilità.

[65] "Prassi e culture penitenziarie che promuovono deferenza, subordinazione e dipendenza e penalizzano autonomia, capacità di valutazione e di innovazione rischiano di lasciare sui detenuti segni difficilmente cancellabili" (Vianello 2018). Questo perché lavorare in carcere equivale quasi sempre a lavorare per il carcere. Pertanto, il detenuto si rende conto che la sua attività differisce da quanto gli sarà poi richiesto una volta riammesso nella società dei liberi ed essa tende così a perdere i suoi benefici rieducativi e di reinserimento (Squarzina 1995).

quando l'attività è svolta all'interno dell'istituzione penitenziaria, il bene/servizio prodotto dal detenuto sarà comunque destinato ad essere immesso sul mercato e, quindi, usufruito da persone libere. Ciò implica due conseguenze fondamentali: il detenuto si rende conto di essere utile e di esserlo per la società esterna; il lavoro non può non essere di qualità, e di conseguenza professionalizzante, in quanto il prodotto generato deve essere di qualità per poter concorrere sul mercato (Zanga 2012, Alborghetti 2014). Silvia Polleri – presidente di Catering abc, una cooperativa sociale che lavora con i detenuti del carcere di Bollate (MI) – afferma che riuscire a sopravvivere per la qualità dei propri prodotti rappresenta "una sfida dura ma vincente" (in Zanga 2012).

La definizione di impresa sociale fornita da Santos (2012) appare particolarmente utile per capire quanto è importante che un'impresa sociale offra lavoro ai detenuti. Questa parte della popolazione e il problema del loro reinserimento sociale sono infatti trascurati sia dalle imprese tradizionali sia dalla classe politica. Santos (2012) sottolinea come le esternalità positive trascurate dai governi siano quelle i cui benefici sono circoscritti e favoriscono i segmenti meno potenti della popolazione, in quanto elettoralmente meno vantaggiosi. La popolazione detenuta rispetta entrambe le condizioni. Pur volendo allargare lo spettro ad ex-detenuti e alle famiglie di detenuti ed ex-detenuti, magari più sensibili alla problematica rispetto al resto della società, il mondo carcerario resta un mondo piccolo e separato, costituito da persone dotate di scarse risorse e scarse capacità per farsi sentire a livello politico e/o per influenzare l'opinione pubblica. Anzi, quando ci si ricorda della loro esistenza, spesso, l'effetto è negativo, in quanto, nell'immaginario collettivo, appare sbagliato aiutare persone criminali. Di fronte al duplice fallimento, del mercato e dello Stato, si apre uno spazio di intervento per le imprese sociali. Benché, a livello legislativo il problema non sia trascurato e sulla carta sia possibile lavorare fuori dal carcere, i dati dimostrano che ciò avviene molto raramente. Anche il sostegno finanziario che un'impresa potrebbe ottenere per impiegare persone detenute appare, almeno agli occhi degli imprenditori italiani, insufficiente. Squarzina (1995) mette in evidenza la relazione diretta esistente tra opportunità lavorative e capitale umano. Di quest'ultimo, che ricomprende le competenze sia professionali che socio-relazionali, detenuti ed ex-detenuti sono spesso privi. A ciò si aggiunge anche una diffusa diffidenza verso persone con un passato criminale. Il tutto rende alquanto improbabile che un'impresa tradizionale impieghi detenuti o ex-detenuti. La soluzione, secondo l'autrice, consiste proprio nell'imprenditoria sociale, in particolare nelle cooperative sociali, specificamente in quelle classificate come di tipo B,

ovvero quelle per il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate[66]. Cavotta e Rosini (2021) individuano tre ostacoli alla possibilità, per le imprese tradizionali, di impiegare detenuti. Il primo si deve sicuramente alle molteplici procedure burocratiche che bisogna seguire e ai vincoli estremamente rigidi che vanno minuziosamente stabiliti e rispettati dovuti alla inflessibilità burocratica e securitaria cui i detenuti devono sottostare. Spesso, invece, in ambito lavorativo la flessibilità rappresenta un punto di forza. In secondo luogo, lo stesso detenuto potrebbe non essere veramente interessato all'attività lavorativa, sfruttandola strumentalmente per ottenere dei permessi o un'abbreviazione della pena. Infine, le relazioni tra i detenuti, le quali non sono sempre delle migliori, potrebbero andare controcorrente rispetto al percorso rieducativo che con il lavoro si intende offrire. Al contrario delle imprese tradizionali, per le imprese sociali questi tre aspetti appaiono meno problematici. Esse sono infatti abituate a far fronte alle limitazioni dei loro impiegati[67] discendenti dal loro stesso *status*. Se le imprese tradizionali adottano spesso un'organizzazione più rigida che richiede la flessibilità del lavoratore, nelle imprese sociali avviene il contrario: l'organizzazione è più flessibile e può, pertanto, adattarsi ai vincoli cui i dipendenti possono dover sottostare. In merito al secondo ostacolo, ponendosi l'impresa sociale impiegante detenuti l'obiettivo del loro reinserimento, essa collabora con il recluso per aiutarlo a cogliere il valore del lavoro. A questa osservazione, si può aggiungere che trovandosi, in ogni caso, sul mercato, l'impresa, benché sociale, svolgerà delle considerazioni riguardo al detenuto (o ai detenuti) a cui offrire un contratto scegliendo quello (o quelli) che dimostrano di avere voglia di lavorare. Se l'unico scopo del detenuto è quello di ottenere dei premi, egli non avrà certamente un buon rendimento e l'impresa non sarà intenzionata a proseguire il rapporto di lavoro. Per quanto concerne la questione relazionale, ciò ricade sotto quanto detto precedentemente circa l'obiettivo del reinserimento sociale dei suoi dipendenti detenuti, un reinserimento che non può prescindere dall'acquisizione di capacità sociali e relazionali. Tale sviluppo personale della persona da rieducare rientra pertanto tra le attività stesse dell'impresa.

Riprendendo l'analisi basata sullo sviluppo umano integrale di Mongelli et al. (2018) possiamo facilmente notare quanto un approccio imprenditoriale che si basi su questo miglioramento olistico della persona sia importante per tutti, ma fondamentale e, probabilmente, indispensabile

[66] Si tornerà sulla questione di queste cooperative in seguito, quando verranno presi in considerazione i sostegni finanziari ad imprese che impiegano detenuti ed ex-detenuti.

[67] Cavotta e Rosini (2021) utilizzano il termine "beneficiari". Questo fa pensare ad un approccio assistenzialista, ma l'obiettivo e la sfida sono rappresentati dal dimostrare che, offrendo una buona formazione e un accompagnamento consono, i detenuti possono essere lavoratori al pari dei cittadini comuni, non dovendo essere beneficiari.

per detenuti ed ex-detenuti, come anche per altre persone socialmente marginalizzate per altre e diverse ragioni. Gli autori, che prendono come caso di studio delle detenute del carcere di Lecce, sottolineano come le condizioni carcerarie limitino lo sviluppo dell'IHD. In tutte e tre le dimensioni che dovrebbero essere sviluppate – quella fisica, quella psicologica e quella spirituale – queste persone devono colmare una lacuna, spesso notevole. Si è inoltre detto che lo sviluppo personale passa attraverso il lavoro. Pertanto, che queste persone dispongano dell'occasione di lavorare è un elemento imprescindibile per la loro crescita personale.

3.4. Perché un'impresa dovrebbe entrare in carcere?

Se è vero che l'ordinamento penitenziario vigente consente alle imprese di impiegare persone detenute e che per queste ultime avere questa opportunità costituirebbe un'occasione di reinserimento lavorativo e sociale molto migliore rispetto al lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, è altrettanto vero che i dati attuali non appaiono molto confortanti in questo senso. Solamente il 4,6% della popolazione detenuta lavora alle dipendenze di privati. Queste considerazioni spingono a porsi la questione del perché un'impresa (sociale) dovrebbe, allora, entrare in carcere. Quali sono i motivi che spingono un imprenditore ad impiegare (anche) detenuti ed ex-detenuti, sia all'esterno sia all'interno delle mura carcerarie?

Indubbiamente, la prima e più importante ragione alla base di una simile decisione riguarda l'impatto sociale. Considerata la, almeno iniziale, incompetenza professionale della maggior parte delle persone incarcerate, un'attività imprenditoriale che decida di impiegare queste persone difficilmente partirà su di un piano paritario rispetto alle altre attività operanti nello stesso settore. Pertanto, il suo obiettivo primario consisterà nel risolvere il problema dello scarso impiego dei detenuti in mansioni produttive, qualificanti e risocializzanti creando valore. L'imprenditore che si pone questo come obiettivo sarà quindi un imprenditore sociale. Quest'ultimo si caratterizza per attribuire al suo successo economico un rilievo secondario e funzionale rispetto al suo successo sociale. Egli accetta di guadagnare meno per produrre un bene/servizio che sia accompagnato, se non guidato, dalla creazione di valore, dove per valore si intende un valore sia sociale sia economico. Il prerequisito dell'avvio di un'attività di impresa sociale consiste in un cambio di paradigma. Il progresso diventa a-economico. L'alfa privativo indica l'indipendenza del progresso dalla crescita economica. In termini macroeconomici ciò significa prescindere dalla crescita del PIL, in termini microeconomici invece dalla crescita del

profitto. A questi indicatori ne vanno aggiunti degli altri per valutare i risultati raggiunti nella loro complessità e globalità. Come già anticipato nel paragrafo dedicato alla definizione di impresa sociale, la sostenibilità economica andrà a costituire una funzione strumentale. Pertanto, degli indicatori economici saranno sì considerati, ma saranno più ampi rispetto al solo profitto e non costituiranno l'unica gamma di indicatori per la valutazione dell'attività. Ad essi se ne affiancheranno altri di tipo sociale e/o ambientale. Il motivo fondamentale per cui si decide di avviare un'impresa simile è quindi sociale.

La seconda motivazione si connette alla prima e possiede un carattere personal-lavorativo. Si tratta infatti di dare un significato, ulteriore rispetto a quello meramente economico, al proprio lavoro. Un recente studio (IBM in IG SAMSIC HR 2023) ha riportato che più di un lavoratore su tre che ha effettuato un cambio di lavoro nell'anno precedente all'intervista ha accettato uno stipendio inferiore per lavorare presso un'azienda socialmente responsabile. Questo è l'andamento per i dipendenti, ma la tendenza è valida anche per gli imprenditori. Gli ultimi dati disponibili sulle imprese sociali in Italia sono del 2018. A quell'anno le imprese sociali ammontavano a più di 16.500 e quasi un terzo di esse si erano formate nei 5 anni precedenti (Borzaga e Musella 2020). Ciò dimostra la crescente consapevolezza di dover rispondere a delle problematiche sociali tramite la propria attività lavorativa. Questa consapevolezza non resta a livello attitudinale, ma, come indicano questi dati, si traduce in termini comportamentali: si passa dalle parole ai fatti.

L'idea dell'IHD ben riassume queste due prime fonti di stimolo per avviare un'attività ad impatto sociale. L' attività imprenditorial-sociale permette proprio lo sviluppo integrale della persona su cui si basa tale approccio, uno sviluppo umano non solo della persona detenuta ma anche dell'imprenditore e degli altri dipendenti. Un'attività che impieghi anche, e non solo, detenuti appare infatti benefica non unicamente ai fini rieducativi e risocializzanti di carcerati ed ex-carcerati, ma anche delle altre persone che vi lavorano, le quali, collaborando con loro, possono smentire i pregiudizi nei loro confronti. Ciò rispecchia una crescita personale anche per i dipendenti liberi.

Inoltre, va anche considerata l'opportunità di impiegare una persona ancora da formare. Trattandosi di una *tabula rasa*, il datore può modellarla cucendo su di essa le competenze richieste dall'impresa in questione. Risulta spesso più complicato e lungo intervenire e modificare gli schemi mentali di una persona altamente qualificata con molti anni di esperienza alle spalle piuttosto che partire da zero. Questa considerazione può essere ritenuta valida alla luce del fatto che anche quando viene meno la possibilità di godere di contributi e sgravi, all'ex-detenuto viene offerto un prolungamento del contratto di lavoro (Alborghetti 2012b).

Vi sono poi anche ragioni economiche che possono spingere un'impresa, anche non sociale, ad entrare in carcere. La prima ragione economica risulta dalla possibilità di impiegare manodopera a basso costo, in quanto manodopera scarsamente qualificata e con poca esperienza e perché impiegare detenuti ed ex-detenuti nei primi mesi di libertà permette di avere accesso ad un credito d'imposta e a sgravi fiscali. Per quanto riguarda la non qualificazione e la limitata esperienza lavorativa, l'imprenditore accetta sostanzialmente di impiegare queste persone ad un salario inferiore offrendogli però la possibilità di acquisire competenze ed esperienza. Nelle carceri, se pur non qualificate, le persone hanno, talvolta, l'occasione di seguire corsi di formazione e la possibilità di pescare tra esse rappresenta un ulteriore possibile vantaggio che un imprenditore può trarre dall'impiegare detenuti. La questione del sostegno finanziario pubblico sarà invece affrontata nel paragrafo successivo. La seconda ragione si limita alle imprese che lavorano *intra moenia*. Ad esse è infatti molto probabile che vengano concessi i locali e le attrezzature del penitenziario in comodato d'uso, riducendo l'investimento necessario da parte dell'imprenditore e, di conseguenza, il suo rischio economico.

3.5. Sostegno finanziario ed istituzionale

Sembra opportuno passare quindi a discutere più nel concreto del sostegno finanziario ed istituzionale di cui possono godere le imprese che assumono detenuti ed ex-detenuti. Parte di questo sostegno è stabilito per legge mentre un'altra parte risulta più discrezionalmente dalla volontà dell'amministrazione penitenziaria di un dato istituto.

Il sostegno finanziario si basa, come anticipato *supra*, su un accesso ad un credito d'imposta e a sgravi fiscali. Prima di esaminarli più nel dettaglio è bene accennare, visto che si tratta di soldi pubblici, alla giustificazione di tale spesa. Avviare attività imprenditoriali nel mondo carcerario comporta una gamma alquanto ampia di limitazioni che rendono l'organizzazione più complessa, sia che si lavori tra le mura carcerarie che al loro esterno (Alborghetti 2014). Considerati da un lato questi aspetti scoraggianti ma, dall'altro, il beneficio per i detenuti di lavorare alle dipendenze di privati, risulta importante bilanciare gli svantaggi con strumenti di sostengo. Il finanziamento pubblico può però essere giustificato, da un punto di vista sociale, perché l'imprenditore che assume detenuti contribuisce ad innalzare il livello di sicurezza vista la drastica riduzione delle probabilità di recidiva di un detenuto-lavoratore rispetto ad un detenuto non-lavoratore. Sotto l'aspetto economico invece, da un lato la riduzione della recidiva ottenuta tramite l'impiego equivale ad una riduzione della spesa pubblica per il penitenziario,

che abbiamo visto essere piuttosto ingente[68], e dall'altro l'impresa che assume un detenuto, persona quasi sempre non qualificata e priva di esperienza, si fa carico della sua professionalizzazione e si dovrà probabilmente confrontare con una produttività inferiore rispetto alle altre imprese del settore.

Le agevolazioni finanziarie a sostegno delle imprese che favoriscono il reinserimento lavorativo di detenuti ed ex-detenuti sono state introdotte con la promulgazione della legge 22 giugno 2000, n. 193, detta legge Smuraglia, e dei relativi provvedimenti attuativi. Il credito d'imposta – ai sensi del regolamento attuativo della l. 193/2000 (Circolare 23 ottobre 2014) che anticipa, visto il ritardo attuativo, il regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti (Decreto 24 luglio 2014, n. 148) – ammonta a 520,00€ mensili per l'assunzione di persone detenute, anche ammesse al regime di lavoro all'esterno, e pari a 300,00€ mensili per l'assunzione di persone detenute ammesse al regime di semilibertà[69]. Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta, in ogni caso, in misura proporzionale alle ore prestate. L'art. 6 del Decreto 24 luglio 2014, n. 148 stabilisce poi il procedimento per accedere al credito d'imposta. L'art. 7 invece riguarda le risorse disponibili per coprire le domande di credito, pari a poco più di 6 milioni di euro annui. Per quanto concerne gli sgravi contributivi, con la legge Smuraglia, essi vengono estesi ai lavoratori-detenuti *intra moenia* alle dipendenze sia di imprese sia di cooperative e ai lavoratori-detenuti *extra moenia*, ma alle sole dipendenze delle cooperative. Tale intervento legislativo modifica l'art. 4, co. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 sulla disciplina delle cooperative sociali. In base all'art. 1, lett. b) della stessa legge sono normativamente definibili come cooperative sociali quelle "finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate" (cooperative sociali di tipo B). La definizione di queste ultime è fornita, per l'appunto dall'art. 4, co. 1, che da quel momento ricomprende anche i detenuti lavoranti all'interno del carcere, oltre che quelli ammessi alle misure alternative come previsto dall'originale art. 4. La definizione giuridica acquisisce rilevanza per la fruibilità degli sgravi previsti dai commi 3 e 3-bis. In base a quest'ultimo, e per quanto rileva in questa sede, le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta a detenuti ed internati, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della

[68] Bronzo (2018) sottolinea infatti che è proprio la carenza di fondi pubblici che dovrebbe spingere verso politiche più favorevoli all'impiego di detenuti.

[69] Degli stessi contributi si gode anche se si svolgono attività formative nei loro confronti.

programmazione economica. L'art. 2 della legge Smuraglia stabilisce che le altre imprese beneficino degli sgravi contributivi limitatamente ai detenuti o internati assunti all'interno del carcere. L'art. 8 del Decreto 24 luglio 2014, n. 148 riduce del 95% l'ammontare del contributo relativo a queste persone. Lo stesso articolo fornisce una copertura finanziaria complessiva pari a poco più di 4 milioni di euro annui. A condizione che il detenuto sia stato assunto durante il suo stato di detenzione, del credito così come degli sgravi si usufruisce anche per i 18 mesi successivi alla fine dello stato di restrizione nei casi in cui il detenuto sia stato ammesso al regime di lavoro all'esterno o di semilibertà[70] e per i 24 mesi successivi se invece il detenuto non abbia goduto del lavoro all'esterno o della semilibertà[71]. Il tutto è riassunto schematicamente nella Tabella 2.

[70] L'estensione temporale degli sgravi fiscali relativi a detenuti in regime di art.21 o di semilibertà rileva solo per le cooperative sociali, visto che le altre imprese non godono di questo diritto durante il periodo di reclusione.
[71] Questo grazie all'estensione temporale operata dal D.L. 1 luglio 2013, n. 78 per il credito d'imposta e dal Decreto 24 luglio 2014, n. 148 per gli sgravi fiscali. Prima infatti i vantaggi economici erano limitati ai 6 mesi successivi alla scarcerazione.

Tab. 3.1. *Agevolazioni finanziare per cooperative sociali ed imprese che impiegano detenuti*

Soggetto beneficiario	**Tipo di regime detentivo**	**Agevolazione finanziaria**		
		Credito d'imposta	**Sgravio contributivo**	
Cooperativa sociale di tipo B	Detenuti o internati che lavorano all'interno del carcere	Fino a 520,00€ mensili	95%	Valido anche per i 24 mesi *post-detentionem*
	Detenuti ammessi al regime di lavoro all'esterno	Fino a 520,00€ mensili	95%	Valido anche per i 18 mesi *post-detentionem*
	Detenuti ammessi al regime di semilibertà	Fino a 300,00€ mensili	95%	
Altre imprese (pubbliche o private)	Detenuti o internati che lavorano all'interno del carcere	Fino a 520,00€ mensili	95%	Valido anche per i 24 mesi *post-detentionem*
	Detenuti ammessi al regime di lavoro all'esterno	Fino a 520,00€ mensili	0%	Valido anche per i 18 mesi *post-detentionem*
	Detenuti ammessi al regime di semilibertà	Fino a 300,00€ mensili	0%	

Fonte: elaborazione dell'autore

Alborghetti (2014) critica, a ragione, che si possa fruire del credito e degli sgravi post-detenzione solamente nei casi in cui l'assunzione sia avvenuta durante la detenzione, in quanto ciò significa che coloro che non hanno goduto dell'opportunità lavorativa durante il periodo di reclusione avranno minori probabilità di poterne godere anche dopo la scarcerazione data l'assenza di incentivi per le imprese ad impiegarli.

Per poter beneficiare sia del contributo sia degli sgravi, imprese e cooperative sociali devono stipulare un contratto di lavoro subordinato con il detenuto che non sia inferiore ai 30 giorni e che preveda un trattamento economico almeno pari a quello stabilito dai contratti collettivi di

lavoro. Inoltre esse devono prima stipulare una convenzione con l'amministrazione penitenziaria, in cui si stabiliscono, in base all'art. 47 del Regolamento di esecuzione (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230), i diritti e i doveri delle parti, le modalità di avviamento al lavoro, la retribuzione dei detenuti, la responsabilità civile, il contratto di assicurazione, la facoltà di accesso ai locali e di ispezione per il personale dell'Istituto, la durata e la risoluzione della convenzione stessa e anche l'eventuale utilizzo in comodato gratuito dei locali e delle attrezzature, le modalità di addebito all'impresa delle spese sostenute dal carcere per lo svolgimento delle attività produttive e le norme riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali. Questo permette di passare alla discussione del sostegno istituzionale e, in certa parte discrezionale, necessario ai fini dell'impiego di persone private della loro libertà.

Non tutte le persone detenute possono infatti lavorare e ancora meno sono quelle che lo possono fare all'esterno del carcere. Per essere idonei, i reclusi devono essere inseriti in un elenco approvato dalla commissione istituita presso il proprio istituto penitenziario e composta da una serie di figure istituzionali: il direttore o altro dirigente penitenziario delegato, i responsabili dell'area sicurezza e dell'area giuridico-pedagogica, il dirigente sanitario della struttura penitenziaria, un funzionario dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna, il direttore del centro per l'impiego o un suo delegato, un rappresentante sindacale unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello territoriale (art. 20, co. 4 l. 354/1975). Dovendo la commissione deliberare a maggioranza dei presenti, diventa imprescindibile la sensibilità di almeno la metà delle figure alla questione del lavoro penitenziario. Per quanto riguarda il regime di lavoro all'esterno – oltre a prevedere chiaramente che i detenuti per reati particolarmente gravi possano esservi ammessi dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni e che per i condannati all'ergastolo l'assegnazione possa avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni (co. 1) – l'art. 21 attribuisce all'autorità giudiziaria competente il potere di autorizzare (o meno) un detenuto al lavoro all'esterno (co. 2) provvedimento che diviene esecutivo in seguito all'approvazione del magistrato di sorveglianza o del tribunale di sorveglianza nel caso si tratti dell'autore di reati particolarmente gravi (co. 4). Nulla si dice però dei criteri a cui sia l'autorità giudiziaria che il magistrato/tribunale debbano sottostare nella loro decisione, il che lascia loro un certo potere discrezionale. Si capisce pertanto il ruolo chiave di tali organi.

Un secondo organo monocratico di rilievo ai fini delle possibilità di lavoro per i detenuti è il Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria. Ai sensi dell'art. 25-bis, co. 2 dell'ordinamento penitenziario – inserito dall'art. 2, co. 2-bis, D.L. 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 1993, n. 296 – spetta a questi approvare la tabella in cui sono indicati i posti di lavoro alle dipendenze sia dell'amministrazione penitenziaria (co. 3) sia dei privati, all'interno ed all'esterno dell'istituto penitenziario (co. 4). È tuttavia previsto un parere da parte della Commissione regionale per il lavoro penitenziario. Quest'ultima è presieduta dal Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria ed è composta dal dirigente del centro per la giustizia minorile, dal direttore dell'ufficio inter-distrettuale dell'esecuzione penale esterna, dai rappresentanti, in sede locale, delle associazioni imprenditoriali e delle associazioni cooperative, dai rappresentanti della Regione che operano nel settore del lavoro e della formazione professionale e da un rappresentante dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (co. 1). In ogni caso, il ruolo del Provveditore è primario in quanto il peso che la Commissione può assumere è rimesso alla sua volontà (Alborghetti 2014).

Oltre all'appoggio da parte dell'istituzione penitenziaria, Alborghetti e Ballini (2012) e Alborghetti (2014) hanno sottolineato l'importanza di un'ampia collaborazione anche con gli altri attori coinvolti: Regione ed Enti locali come anche i centri per l'impiego e il privato sociale (associazioni ed organizzazioni di volontariato). A questi andrebbero aggiunti anche i centri di formazione. La formazione dei detenuti rappresenta infatti un elemento attrattivo per le imprese che vogliono avviare un'attività in o con il carcere. Non va poi trascurato il ruolo del c.d. educatore, il quale partecipa all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati[72] e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione (art. 82 l. 354/1975). Spetta all'educatore l'arduo compito di mediare tra "tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione", ossia il personale dipendente dell'amministrazione, tra cui la polizia penitenziaria, l'assistente sociale e gli eventuali psicologi *ex* art. 80 l. 354/1975, e di redigere il rapporto di sintesi (Mancaniello 2017).

Da questa analisi sull'insieme delle figure che contribuiscono alle, o che impediscono le, opportunità di lavoro penitenziario emerge quanto sia importante, ma complessa, una

[72] L'art. 13 dell'ordinamento penitenziario prevede infatti l'individualizzazione del trattamento che si concretizza con "l'osservazione scientifica della personalità". Quest'ultima consiste in un programma in cui vengono individuate carenze psicofisiche e altre cause alla base della commissione del reato e in cui si offre anche uno spazio riflessivo al detenuto per progettare il suo reinserimento tramite diversi strumenti rieducativi, dove quello lavorativo appare indispensabile.

collaborazione tra di esse.[73] Per questa ragione le possibilità di reinserimento lavorativo dei detenuti dipendono, sfortunatamente e in parte anche ingiustamente, dalla competenza e dalla volontà di questa rete di attori che devono, tutti, riconoscere l'importanza del lavoro penitenziario e, in particolare, di quello all'esterno. Questo spiega la disparità tra l'esistenza di istituti penitenziari ed aree in cui lavorano la maggioranza dei reclusi[74] ed istituti penitenziari ed aree in cui pochissimi sono coloro che beneficiano di quello che sarebbe un loro diritto.

[73] Alborghetti (2014) fa riferimento ad una serie di agenzie che si volevano istituire per facilitare ed aumentare le possibilità lavorative delle persone in stato di detenzione. Si tratta dell'Agenzia di Mediazione Impiego Condannati (A.M.I.CO), la quale avrebbe dovuto mediare tra i privati che offrivano il lavoro e gli ammessi ad una misura alternativa, e dell'Agenzia Nazionale Reinserimento e Lavoro detenuti ed ex-detenuti ("ANReL"), che avrebbe dovuto creare una banca dati in cui detenuti ed ex-detenuti avrebbero potuto inserire il proprio *curriculum vitae* al fine di poter intervenire sulle cause problematiche del loro reinserimento.

[74] *In primis* il carcere di Bollate, che rappresenta un'eccezione nel mondo delle carceri. In questa casa di reclusione, in cui si può essere trasferiti su richiesta del detenuto che deve accettare il progetto che il carcere offre, il numero di attività formativa e di opportunità di lavoro è molto più alto rispetto alla media nazionale. Ciò contribuisce sicuramente a spiegare il basso tasso di recidiva di questo carcere: solo 18% (Gabanelli e Ravizza 2019), rispetto ad una media nazionale che si aggira tra il 60 e il 70%

Capitolo 4. Imprese sociali, carcere e cibo

In questo capitolo si utilizzeranno, come casi di studio, diverse imprese sociali che lavorano nel o con il carcere nel settore dell'enogastronomia ampiamente inteso: dalle imprese che producono singoli prodotti alimentari a imprese che producono birra o vino fino ai casi di ristoranti e di imprese che producono componentistica per la produzione alimentare. Lo scopo del capitolo è quello di capire come queste abbiano coniugato l'obiettivo sociale, l'offerta di lavoro a persone detenute, e l'obiettivo economico, la sostenibilità economica.
Dopo una nota metodologica preliminare, si presenteranno i casi di studio e si avanzeranno alcune ipotesi. Successivamente saranno esposti i risultati, poi riassunti nel paragrafo conclusivo.

4.1. Nota metodologica

Appare necessario, innanzitutto, spiegare perché siano state scelte le imprese operanti nel settore dell'enogastronomia piuttosto che in un altro. La ragione è molto pratica. Anticipando in parte quanto verrà approfondito nel capitolo conclusivo, tutta questa tesi serve da fondamento per l'avvio di un'attività di ristorazione che impieghi (anche) detenuti ed ex-detenuti. Pertanto, la scelta dei casi di studio è ricaduta su attività simili (Al Fresco Bistrot) ed altre attività che producono prodotti enogastronomici e che potrebbero diventare dei fornitori creando, nella migliore delle ipotesi, un consorzio di economia inclusiva. Essi sono stati individuati tramite ricerche in rete, in particolare sul sito del Ministero della Giustizia nella sezione dedicata ai prodotti dal carcere[75] e su quello di "Storie di Cibo" dedicato alle attività in carcere[76].
Al fine della comprensione della loro attività e, in particolare, della loro sfida di impiegare detenuti stando sul mercato, è stato distribuito un questionario (appendice A). La prima scelta sarebbe stata quella di svolgere delle interviste semi-direttive, ma una delle imprese individuate ha dato la sua disponibilità a rispondere unicamente ad un questionario. Pertanto, per ragioni di omogeneità, funzionale alla comparazione, si è deciso di ripiegare sul questionario che è stato inviato per posta elettronica ed è stato compilato da un responsabile dell'impresa. Il questionario è suddiviso in cinque blocchi di domande, ciascuno relativo ad

[75] https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/vetrina_prodotti_dal_carcere?selectedNode=12_1.
[76] https://www.storiedicibo.it/category/dietro-le-sbarre/.

aspetti differenti: il blocco introduttivo mira ad avere informazioni generali sull'impresa, la sua storia, i suoi dipendenti; il secondo concerne la fase di inizio attività, quasi sempre la più complessa per un'impresa; in seguito si è voluta approfondire la questione dei successi così come delle problematiche; in quarto luogo sono state poste alcune domande specifiche sulla componente sociale dell'attività imprenditoriale; in ultimo si è cercato di misurare l'importanza di e l'eventuale dipendenza dagli attori esterni all'impresa.

Appare necessario sottolineare i limiti della ricerca derivanti dalle sopramenzionate questioni metodologiche. Innanzitutto, il campione individuato non è casuale. Il numero di imprese operanti nel settore enogastronomico e caratterizzate dalla componente sociale della reintegrazione di persone con un passato carcerario è limitato[77]. Inoltre, non potendo pretendere che tutte le imprese accettassero di partecipare alla ricerca, si sono contattate tutte le imprese che a) lavorano con detenuti/ex-detenuti e b) operano nel settore enogastronomico. Il campione si è poi costruito includendo le imprese che hanno espresso la loro volontà di rispondere al questionario. Pertanto non è stato possibile studiare l'attività di quelle imprese che, per ragioni sconosciute, non hanno accettato di fare parte del campione. La risposta o non risposta potrebbe essere motivata da moltissimi fattori, come ad esempio una scarsa disponibilità di tempo ma anche un periodo complicato di cui non si vuole parlare. In ogni caso, ciò limita le possibilità di generalizzazione.

Un secondo limite deriva dall'aver dovuto ripiegare sulla forma del questionario per iscritto, il quale, rispetto all'intervista che inizialmente si voleva condurre, riduce l'approfondimento di alcuni aspetti.

4.2. I casi di studio

Come anticipato, si tratta di imprese che lavorano tutte con detenuti/ex-detenuti e nel settore dell'enogastronomia. Sono state analizzate le realtà di:

a) Banda Biscotti, carcere di Verbania (VB): la cooperativa sociale Il Sogno gestisce attualmente il progetto Banda Biscotti, consistente nella produzione di dolci da forno freschi e secchi facendo uso di materie prime biologiche ed impiegando, in parte, manodopera detenuta. Questa cooperativa è impegnata anche in altri progetti sociali[78].

[77] Complessivamente se ne sono individuate 24 sul territorio nazionale.

[78] Tra cui anche un ristorante che impiega persone in esecuzione penale esterna: Gattabuia. Tra le persone in esecuzione penale rientrano le persone detenute, ma l'esecuzione penale rappresenta un insieme più grande.

Quello di Banda Biscotti è partito nel 2006 e l'attività è stata avviata nella Casa Circondariale di Verbania nel 2007. Inizialmente era solamente un percorso formativo senza un *output* produttivo, ma gli sviluppi positivi hanno portato alla vendita dei prodotti sul mercato.

b) Cooperativa sociale Rigenerazioni onlus, carceri siciliane: nel 2016 è stata istituita la cooperativa sociale Rigenerazioni onlus per avviare, nel 2017, il progetto Cotti in Fragranza. Si tratta di un laboratorio di prodotti da forno secchi, dolci e salati, all'interno del quale lavorano contemporaneamente dai 3 ai 5 ragazzi dell'Istituto Penale per Minorenni di Palermo o in affidamento in prova ai servizi sociali. La stessa cooperativa ha poi ampliato la sua attività con un laboratorio per la produzione di cibo fresco confezionato su commissione della Caritas o di altri enti benefici che somministrano pasti pronti agli indigenti. Ciò nasce dalla necessità sia di avere un polo esterno all'Istituto penale per i Minorenni nel quale impiegare i ragazzi, permettendo loro di terminare il processo di espiazione all'esterno e di essere accompagnati nel percorso di reinserimento, sia di attivare processi di reinserimento socio-lavorativo anche per dimettenti degli Istituti di Pena per adulti e per i soggetti adulti in esecuzione penale esterna. Nel 2022 è stato aperto il Bistrot Al Fresco in cui è possibile pranzare e cenare, realizzare eventi privati o semplicemente prendere un gelato, un *drink* o un caffè. Inoltre, nello stesso spazio, vengono periodicamente svolte mostre fotografiche, letture, presentazioni di libri, concerti, e incontri culturali di altro tipo. Oltre ai giovani ed adulti in esecuzione di pena, al Bistrot sono impiegate anche altre persone socialmente marginalizzate (migranti a rischio di fuoriuscita dai sistemi di tutela, giovani fuori famiglia, giovani delle comunità dei poli senza dimora).

   Attualmente, quindi, la cooperativa impiega detenuti/ex-detenuti provenienti da diverse carceri siciliane: Casa Circondariale Pagliarelli - Antonio Lorusso di Palermo, Casa di Reclusione Ucciardone di Bona di Palermo, Casa Circondariale A. Burrafato di Termini Imerese, Casa Circondariale Cavadonna di Siracusa ed Istituto Penale per Minorenni di Palermo.

   Il progetto prevede anche la realizzazione di una "Fattoria Didattica Sociale". Iniziativa che nasce dall'esigenza di mettere a coltura dei terreni già in possesso e non utilizzati adeguatamente, integrando l'attività agricola con attività di servizi educativi, formativi e turistici, di richiamo alla tradizione contadina siciliana, capaci di creare opportunità di inserimento socio/lavorativo, per soggetti svantaggiati.

c) L'Arcolaio, carcere di Siracusa: la cooperativa sociale Arcolaio, costituita nel 2003, ha dedicato un marchio, Le Dolci Evasioni, ai prodotti alla cui realizzazione partecipa manodopera detenuta della Casa Circondariale di Siracusa. Si tratta di lavorati con materie prime a filiera corta, controllata, biologica e senza glutine tipiche della Sicilia (frutta secca, agrumi, erbe aromatiche). Attualmente il laboratorio offre la possibilità di sperimentare percorsi di inserimento lavorativo e di formazione a circa 20 detenuti ogni anno. Nel 2014, con il sostegno della Fondazione di Comunità Val di Noto, di cui l'Arcolaio è socio fondatore, è stato avviato all'esterno del carcere il progetto Frutti degli Iblei. Si tratta di un progetto di agricoltura sociale che, attraverso il recupero di terreni incolti e il coinvolgimento lavorativo e formativo di altre categorie di persone svantaggiate (principalmente giovani e donne immigrati), ha l'obiettivo di introdurre nuove categorie di prodotti come erbe aromatiche, sali aromatizzati e ortaggi essiccati.
d) Percorsi in carcere, carcere di Massa Marittima (GR): Nella Casa Circondariale di Massa Marittima in Provincia di Grosseto la cooperativa sociale Together Let's Help the Community! ha avviato il progetto "Percorsi in Carcere" con l'intento di offrire opportunità di formazione e lavoro ai detenuti per aiutarli ad inserirsi nel mondo del lavoro. Due detenuti l'anno imparano ad allevare le api e a produrre il miele che ne deriva o sono impiegati nella produzione di olio.
e) La Valle di Ezechiele, carcere di Busto Arsizio (VA): la cooperativa sociale La Valle di Ezechiele è impegnata su diversi fronti in merito all'impiego di detenuti. Per quel che interessa in questa sede, ossia i prodotti enogastronomici, essa si dedica all'assemblaggio e alla vendita di componentistica per macchine da caffè. Oltre a ciò, offre opportunità per i detenuti anche tramite il progetto Prison Beer, che consiste nella produzione di birra, e nella creazione di cesti di Natale con prodotti di varie cooperative che coinvolgono persone in stato detentivo. Queste due attività non sono però qui prese in considerazione perché la prima è stata avviata da poco ed i risultati devono ancora emergere, mentre la seconda è un'attività stagionale (novembre e dicembre) gestita per lo più da volontari.
f) D.E.S. Friûl di Mieç, carcere di Trieste: "D.E.S. Friûl di Mieç – Società Cooperativa Agricola di Comunità" si occupa di coltivare, trasformare, produrre e vendere grano e derivati. Nel suo complesso persegue la valorizzazione delle competenze della popolazione residente nella comunità territoriale in cui la cooperativa è insediata ed opera, delle tradizioni culturali e delle risorse territoriali, al fine di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità, sociale ed economica. Recentemente

ha aperto un panificio in cui è impiegato (anche) un detenuto della Casa Circondariale Ernesto Mari di Trieste.

g) Callipo, carcere di Vibo Valentia: Da sette anni la Giacinto Callipo Conserve Alimentari, l'impresa di punta della più che centenaria Callipo Group S.r.l., collabora con la Casa Circondariale di Vibo Valentia. Ogni anno, per un periodo limitato, sette detenuti, affiancati dal personale Callipo, confezionano i cofanetti regalo dell'azienda leader nel settore di conserve alimentari in generale e di tonno in vasetto in particolare. Il successo del progetto sta spingendo l'azienda ad immaginare di avviare altre azioni permanenti all'interno del carcere pur con la difficoltà, essendo Callipo un'azienda alimentare, di portare la produzione fuori dallo stabilimento.

   Costituisce uno dei rarissimi casi di impresa che collabora con i detenuti senza possedere la denominazione legale di impresa sociale. È l'unica s.r.l. facente parte della presente ricerca[79].

4.3. Ipotesi

Tra le imprese coinvolte in questa ricerca ci si aspetta di trovare in prevalenza imprese:

a) costituite negli ultimi 10-15 anni;
b) operanti nel nord del Paese;
c) di tipo cooperativo e che mettono, di conseguenza, in primo piano l'obiettivo sociale, consistente nel reinserimento lavorativo di persone detenute ed ex-detenute;
d) relativamente piccole, in termini di soci/impiegati e fatturato;
e) dipendenti da contributi, privati e pubblici, per la propria sostenibilità economica.
f) fortemente dipendenti dall'istituzione carceraria;

4.4. Risultati

Passiamo quindi alla presentazione di quanto emerso dai questionari. I risultati saranno esposti seguendo la sequenza di domande poste alle imprese. È importante notare che, per le imprese

[79] Anche l'azienda vinicola toscana Frescobaldi ha avviato nel 2012 un progetto per impiegare i detenuti della Casa di Reclusione di Gorgona (LI), l'unica isola-penitenziario europea. Tuttavia, non si è riusciti a coinvolgerla nello studio.

che portano avanti progetti diversi con organizzazioni separate, i dati fanno unicamente riferimento al progetto, o ai progetti, in cui partecipano persone detenute e che possono essere collocate nell'industria enogastronomica.

4.4.1. Informazioni generali

Delle sette imprese considerate, da un punto di vista giuridico, si tratta in quasi tutti i casi (sei) di cooperative e in uno solo di società a responsabilità limitata (Callipo s.r.l.). Tra le sei cooperative, solo D.E.S. Friûl di Mieç rientra nella categoria delle cooperative di comunità. Le altre invece sono tutte cooperative sociali di tipo B. Ciò significa che il loro scopo, esplicitamente dichiarato nel loro statuto, è quello del reinserimento lavorativo di persone svantaggiate. Tra queste ultime rientrano i detenuti ed ex-detenuti, anche se alcune di queste cooperative conducono anche progetti di cui beneficiano altre categorie di persone svantaggiate. Tale scopo statutario trova conferma nelle risposte dei rappresentanti delle diverse imprese. Alla domanda relativa a quale fosse la *mission* dell'impresa, tutte le cooperative sociali hanno risposto: il reinserimento lavorativo di persone detenute, come dipendenti o come soci lavoratori. Nel caso di Rigenerazioni Onlus si tratta, anche, di detenuti del carcere minorile di Palermo. Diversamente, per la cooperativa di comunità D.E.S. Friûl di Mieç, si tratta di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità, sociale ed economica. Infine, per l'impresa Callipo, ha la precedenza l'obiettivo di offrire un prodotto di qualità elevata. L'obiettivo primario delle cooperative sociali intervistati consiste, di conseguenza, nel condurre un'attività economica capace di offrire opportunità di lavoro a detenuti/ex-detenuti. Per la cooperativa di comunità prevalgono il benessere e lo sviluppo produttivo dei soci, indipendentemente dalla loro situazione di svantaggio o meno. Con il colosso siciliano invece ci si trova di fronte all'obiettivo di aumentare la produttività continuando ad usare materie prime di eccellenza.

A livello di distribuzione geografica, tre imprese operano nel sud Italia e, nello specifico, tutte e tre in Sicilia (L'Arcolaio, Rigenerazioni Onlus, Callipo), altre tre al nord (Banda Biscotti in Piemonte, La Valle di Ezechiele in Lombardia, D.E.S. Friûl di Mieç in Friuli Venezia-Giulia) e l'ultima al centro (Percorsi in carcere in Toscana).

Eccetto Callipo (1913) e il Sogno (1987), tutte le altre cooperative sono state costituite dopo il 2000, di cui quattro dopo il 2016. Tutte quante le imprese hanno però avviato l'attività con i detenuti dopo il 2000. La prima è stata L'Arcolaio nel 2003. Segue poi il progetto Banda Biscotti della cooperativa Il Sogno nel 2007. I restanti 5 progetti sono partiti tra 2016 e 2020.

Per inquadrare le dimensioni delle unità facenti parte del campione, si farà riferimento da un lato al numero di persone che vi lavorano, distinguendo tra soci ed impiegati, e dall'altro al fatturato. Partendo dalla più piccola, il progetto Percorsi in Carcere della cooperativa sociale Together Coop coinvolge 5 soci ed 1 dipendente, con un fatturato di 16 mila euro annui. Con un fatturato analogo troviamo la Valle di Ezechiele (15 mila euro), composta però da 12 soci ed 1 impiegato. Al progetto di Banda Biscotti collaborano 12 persone, mentre nella cooperativa D.E.S. Friûl di Mieç ne troviamo 35. Il fatturato di entrambe si aggira intorno ai 300 mila euro. Per la cooperativa generazioni abbiamo 36 individui tra soci e dipendenti che permettono di fatturare 700 mila euro. Rigenerazioni Onlus ne fattura invece 1.260 mila con 7 soci e 16 dipendenti. Callipo s.r.l. costituisce un caso eccezionale avendo alle sue dipendenze 252 persone e fatturando 83.484 mila euro all'anno.
Per misurare l'impatto sociale potenziale sarà considerato il numero di detenuti e/o ex-detenuti che vi lavorano: 1 ex-detenuto (da dicembre 2022) in Percorsi in Carcere; 1 detenuto in art. 21 in D.E.S. Friûl di Mieç; 5 detenuti di cui 1 in art. 21, 1 in semilibertà e 3 in affidamento in prova in La Valle di Ezechiele; 5 condannati, di cui 2 in misura alternativa e 3 in art. 21, ed 1 ex-detenuto in Banda Biscotti; ogni anno e per un periodo limitato, 7 detenuti lavorano all'interno del carcere per Callipo; 9 detenuti[80] ed 1 ex-detenuto in L'Arcolaio; in Rigenerazioni troviamo 1 detenuto in regime di semilibertà e 17 ex-detenuti.

4.4.2. Avvio attività

Per tutte le imprese i primi anni di attività risultano spesso complicati e trovare i mezzi economici necessari per avviarla può rivelarsi difficile. Essendo la tesi volta (anche) ad applicare quanto emerge dalle esperienze passate per immaginare l'avvio di un progetto capace di offrire opportunità di reinserimento a detenuti ed ex-detenuti, è stata dedicata una breve sezione del questionario a questo periodo iniziale. Bisogna qui segnalare che alcune cooperative hanno preferito non rispondere ad alcune o a tutte le domande di questa sezione. Il capitale iniziale utilizzato e la fonte del finanziamento variano molto da una realtà all'altra. Per lanciare il proprio progetto la Valle di Ezechiele ne ha necessitati 3 mila, Rigenerazioni Onlus 100 mila mentre D.E.S. Friûl di Mieç ben 305 mila. La prima non ha dovuto chiedere finanziamenti anche grazie a contributi e donazioni spontanei. La seconda ha beneficiato di contributi derivanti da Istituto Don Calabria, Fondazione San Zeno, Fondazione Con il Sud e

[80] In questo caso non si conosce il regime che permette ai detenuti di lavorare.

Fondazione Prosolidar e di doni dall'Associazione Nazionale Magistrati e dal Garante regionale delle persone private della libertà personale per il forno e l'attrezzatura. La terza invece si è appoggiata a banche (216 mila euro in mutui bancari), soci sovventori (61,8 mila euro), il fondo sviluppo di Confcooperative (30 mila euro) e sul fondo mutualistico Coopfond di Legacoop (25 mila euro). Tali fondi non sono statti utilizzati tutti per avviare l'attività ma sono stati impiegati comunque durante i primissimi anni. Percorsi in Carcere ha impiegato solo 5 mila euro inziali e 25 mila euro nei primi 3 anni, tutti derivanti dai soci stessi. Il primo finanziamento lo hanno ottenuto quest'anno dalla Fondazione Prosolidar per un ammontare di 30 mila euro. Esso è stato destinato all'acquisto di strumentazioni legate alla coltivazione e raccolta delle olive e del miele. Il progetto Banda Biscotti è nato invece quasi per caso, essendo lo sviluppo di un corso di formazione nel carcere di Verbania che ha riscosso un particolare successo. Si è poi passati alla creazione di un laboratorio formale per arrivare, nel 2012, ad elaborare un grande progetto finanziato dalla Cassa delle Ammende – ente pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia che, stando al suo statuto, finanzia progetti di reinserimento lavorativo e sociale di qualsiasi tipo di persona condannata penalmente (art. 2 D.P.C.M 10 aprile 2017 n. 102) – e dalle fondazioni Cariplo e Intesa Sanpaolo. L'Arcolaio ha ottenuto un sostegno economico da parte di Banca Etica ed ha beneficiato di alcune misure pubbliche di sostegno all'avvio di piccole imprese cooperative.

Il numero di persone che hanno avuto l'idea del progetto varia tra due e quattro. Solo ad avviare La Valle di Ezechiele nessuno aveva esperienza nel settore, mentre solo in D.E.S. Friûl di Mieç entrambi i soci fondatori la avevano. Negli altri casi invece il *team* era sempre composto da alcuni con esperienza ed altri senza.

Riguardo all'influenza determinante di attori esterni all'impresa nella fase di avvio, solo D.E.S. Friûl di Mieç e Rigenerazioni Onlus hanno affermato che vi sia stata. Per la prima è stata l'amministrazione locale. La cooperativa è nata infatti quando Massimo Moretuzzo, persona che ha a cuore la questione dell'economia solidale e di comunità, deteneva la carica di sindaco. Nel secondo caso invece determinanti sono apparsi i finanziatori e il direttore dell'Istituto Penale per Minorenni di Palermo.

4.4.3. Alti e bassi

Tutte le realtà economiche, macro o micro che siano, vivono dei periodi migliori ed altri peggiori. I primi possono generare grandi soddisfazioni, mentre i secondi rischiano di

rivelarsi letali. Tuttavia, se si riesce ad uscirne ciò fortifica l'impresa e dall'analisi dei motivi che hanno portato l'organizzazione alla situazione complicata si può capire come renderla più resiliente. Per investigare questo tema, si sono poste alcune domande in merito agli alti e bassi della vita dell'impresa. Callipo s.r.l., potendo contare sulla sua forte posizione sul mercato, non ha dovuto affrontare situazioni particolarmente pericolose per la sua sopravvivenza, almeno da quando ha avviato il progetto con i detenuti. Inoltre, le sue dimensioni economiche le permettono di evitare di ricorrere a contributi e/o sgravi fiscali. Ciò la rende un caso particolare che può essere classificato come *outlier*.

Partendo dal momento più difficile affrontato, le risposte sono state le più varie. Per Banda Biscotti la difficoltà maggiore si riscontra nei momenti di vuoto nella dirigenza del carcere o quando i direttori non collaborano, in quanto viene meno un interlocutore fondamentale ai fini del reclutamento della manodopera detenuta che dovrebbe beneficiare del lavoro offertogli. Diversa e più economica è stata la risposta de L'Arcolaio, per il quale sono emerse complicazioni in seguito all'aumento del prezzo della mandorla siciliana biologica, la materia prima più utilizzata nella lavorazione dei prodotti della cooperativa. Nel caso di Rigenerazioni un momento critico si è avuto in relazione ad un percorso complicato di uno dei ragazzi. Percorsi in Carcere ha dato una risposta più generica reputando gli ultimi quattro anni particolarmente complicati a causa del verificarsi di avvenimenti difficilmente prevedibili e quasi per nulla controllabili dalla cooperativa stessa. Si pensi alla pandemia da Covid prima, all'aumento dei prezzi dell'energia poi ed infine alla guerra della Russia contro l'Ucraina con conseguente aumento dei prezzi di diverse materie prime. La ripartenza post-vacanze è ritenuta sempre problematica da parte de La Valle di Ezechiele perché occorre attendere che il mondo intorno riparta per avere commesse e questo normalmente richiede un paio di settimane. Infine, per D.E.S. Friûl di Mieç a rappresentare il periodo più difficile è stata la fase di avvio del panificio, luogo in cui lavora il detenuto in art. 21 alle dipendenze della cooperativa agricola di comunità.

Il seguente punto mira a rivelare se vi sia stato un momento in cui hanno pensato di dover cessare l'attività e, nel caso vi sia stato, la strategia adottata per superarlo. Banda Biscotti, La Valle di Ezechiele, Rigenerazioni Onlus e la D.E.S. Friûl di Mieç affermano di non aver mai passato un momento così tragico. Per L'Arcolaio invece l'aumento del prezzo della mandorla sopramenzionato è stato talmente rilevante da minare la sopravvivenza del progetto stesso, salvato grazie alla ricapitalizzazione del *deficit*. Percorsi in Carcere vede le cose in maniera più critica, ritenendo che ogni giorno è il giorno giusto per decretare il fallimento delle attività poiché non hanno commesse da parte di enti locali, che significherebbero un'entrata sicura.

Si trovano invece in costante bisogno di raggiungere nuovi clienti a causa di una scarsa strutturazione dell'attività. Questa sfida quotidiana viene superata tramite un forte impegno e tanta abnegazione: "strutturare una strategia semplice ed efficace senza perdere di vista difficoltà, obiettivi e opportunità. Ma soprattutto crederci totalmente."

Nessuna impresa può pensare di essere redditizia sin da subito, ma il tempo necessario per realizzare un utile netto varia da caso a caso. Si è cercato di capire quanto queste cooperative impieghino prima di avere un bilancio in positivo. L'Arcolaio, ad esempio, ha impiegato 5 anni. Rigenerazioni Onlus dichiara di essere ancora oggi in perdita con il laboratorio Cotti in Fragranza, ma che le altre attività le permettono di avere un bilancio in positivo. La risposta di Percorsi in Carcere è ambigua: "L'attività è redditizia ma deve essere sostenuta da una buona struttura pubblicitaria e personale attivo. Al momento non si può parlare di bilancio economico positivo." Si può immaginare che il bilancio non sia in rosso, ma non particolarmente buono. Non specifica dopo quanto abbiano iniziato a generare utili. D.E.S. Friûl di Mieç ha raggiunto il pareggio di bilancio a un anno dall'avvio del panificio. La Valle di Ezechiele invece non è economicamente redditizia. Il suo bilancio risulta in positivo grazie alle donazioni dei suoi sostenitori.

In quanto a contributi e/o sgravi fiscali. Tutte le cooperative sociali di tipo B beneficiano, in varia misura dipendendo dal numero di detenuti ed ex-detenuti impiegati, della legge Smuraglia. Le uniche tre che hanno dichiarato a quanto ammontano i benefici derivanti sono L'Arcolaio, con 35 mila euro annui, La Valle di Ezechiele, con poco più di 5 mila euro all'anno e Rigenerazioni Onlus con 3.600 euro annui. La cooperativa di comunità invece beneficia del credito d'imposta per l'industria 4.0 per 29 mila euro, che sono destinati all'acquisto di attrezzature. Solo Banda Biscotti e L'Arcolaio ritengono che senza i contributi non sarebbero redditizie o dovrebbero, in ogni caso, riprogrammare l'intera attività. Per le altre imprese invece, l'assenza di contributi e sgravi comporterebbe ovviamente maggiori costi senza però minare la sopravvivenza del progetto.

Per tutte le cooperative sociali la soddisfazione più grande sta nel vedere il percorso di crescita dei detenuti che, una volta fuori dal carcere, riescono a ricostruirsi una vita. Ciò equivale, di fatto, al raggiungimento dell'obiettivo sociale primario, che rappresenta il successo del progetto. A ciò Percorsi in Carcere aggiunge il riconoscimento di diventare l'esempio per altre realtà imprenditoriali. Relativamente al progetto con persone detenute, per Callipo la soddisfazione maggiore risiede nel "sentire dire a fine giornata: non vediamo l'ora che arrivi domani per rimetterci a lavorare." La cooperativa di comunità invece attribuisce maggior valore al riconoscimento dei clienti per la qualità del prodotto.

Le uniche imprese che, potendo tornare indietro, avrebbero preso decisioni diverse sono La Valle di Ezechiele e D.E.S. Friûl di Mieç. La prima avrebbe assunto un educatore proprio sin dall'inizio, mentre la seconda avrebbe scelto attrezzature diverse.
È stato ritenuto altresì rilevante farsi un'idea dei casi di licenziamento di detenuti ed ex-detenuti e capirne le eventuali motivazioni. D.E.S. Friûl di Mieç sta impiegando un detenuto ed è la loro prima esperienza che, almeno per ora, è positiva. Non vi sono stati casi di licenziamento all'interno di Percorsi in Carcere e de La Valle di Ezechiele. Banda Biscotti e L'Arcolaio hanno invece registrato alcuni licenziamenti, che sono stati ritenuti però eccezionali. In entrambi i casi sono dipesi da questioni disciplinari o di sicurezza all'interno del carcere che hanno portato alla decisione del licenziamento di concerto con l'amministrazione carceraria o alla revoca del regime che permetteva al detenuto di recarsi sul posto di lavoro che, formalmente, ha portato al licenziamento per assenza ingiustificata. In alcune situazioni, sempre più che sporadiche, Banda Biscotti ha deciso di non rinnovare il contratto per un comportamento non adeguato sul lavoro[81].

4.4.4. Imprenditoria sociale

All'imprenditoria sociale, in particolare legata all'impiego di persone in stato di detenzione, alle sue limitazioni e ai suoi ostacoli, è stata dedicata una sezione a sé.
Per tutte le cooperative sociali l'obiettivo sociale, come anticipato, consiste specificamente nel reinserimento socio-lavorativo di persone detenute ed ex-detenute, mentre quello economico consiste nella sopravvivenza del progetto. Lo scopo è quello di ottenere le entrate sufficienti per coprire le spese, remunerare i collaboratori in modo adeguato e garantire la prosecuzione dell'attività. Gli eventuali utili sono infatti reinvestiti nel progetto, ossia destinati, come spiega La Valle di Ezechiele, alla crescita dell'attività o a servizi di assistenza ai detenuti. Per la cooperativa di comunità agricola invece il reinserimento socio-lavorativo rientra nel più ampio obiettivo di miglioramento della situazione socio-economica della comunità in cui opera e mira, a livello economico, a rientrare dagli investimenti nei tempi previsti. Inversa a quella delle cooperative è la gerarchia degli obiettivi stabilita da Callipo s.r.l.. L'obiettivo economico è quello del profitto e viene prima degli obiettivi di responsabilità sociale in cui rientra il progetto avviato con il carcere di Vibo Valentia.

[81] Solitamente, la cooperativa offre un contratto di un anno che può, nei casi positivi, essere rinnovato a tempo indeterminato.

Trattandosi in tutti i casi di imprese in cui si perseguono sia obiettivi sociali sia economici si è chiesto come fosse possibile coniugarli e se fosse stato necessario scendere a compromessi, nel senso di ridefinire o circoscrivere l'obiettivo sociale per raggiungere quello economico e/o viceversa. Banda Biscotti si è limitata a confermare la possibilità di puntare ai due obiettivi contemporaneamente. L'Arcolaio ha sottolineato lo stretto legame e l'interdipendenza tra obiettivi sociali ed economici, in quanto i secondi sono strumentali ai primi. Per Callipo gli obiettivi sociali costituiscono da sempre parte dell'azienda senza che questi confliggano con gli obiettivi economici, ma anzi sono la ragione alla base di ottime condizioni lavorative e di prodotti di alta qualità, fattori determinanti per il successo economico. Più complessa è la situazione presentata da Percorsi in Carcere, la quale ritiene il doppio obiettivo difficile da conseguire, in particolare quando non si dispone di *sponsor* o *partner* forti a supporto, e ciò risulta possibile solamente sviluppando una buona strategia che aiuti ad indicare le azioni necessarie. L'attenta gestione dei costi accessori è ritenuta da La Valle di Ezechiele l'elemento determinate per assicurare la coesistenza di obiettivi sociali ed economici. D.E.S. Friûl di Mieç evidenzia invece l'importanza di coinvolgere la comunità locale. Rigenerazioni Onlus ritiene che non si possa prescindere da "attente analisi di mercato e un'attività di *marketing* e comunicazione". Al fine del raggiungimento degli obiettivi sociali Banda Biscotti, Percorsi in Carcere, La Valle di Ezechiele e D.E.S. Friûl di Mieç dichiarano di accettare una remunerazione inferiore. L'Arcolaio non ha risposto al quesito, mentre per Callipo, come in parte anticipato, operare anche sul fronte sociale non costituisce alcun problema. Rigenerazioni Onlus non sente di aver dovuto fare delle rinunce.

Due realtà (Banda Biscotti e L'Arcolaio), ritengono limitanti per il raggiungimento dell'obiettivo economico la scarsa formazione e il *deficit* di un'adeguata cultura imprenditoriale da parte dei detenuti. Per L'Arcolaio a ciò si aggiunge un contesto economico difficile. Similmente, Percorsi in Carcere definisce il mercato alimentare in crisi. Con ciò intendono dire che prodotti ad alto valore qualitativo e sociale risultano impegnativi all'acquisto. Per la stessa impresa, relativamente alla *web agency*, le difficoltà sarebbero invece riconducibili alla diffidenza dei clienti. La medesima impresa ammette che in entrambi i casi una buona responsabilità va attribuita ad uno scarso investimento nell'aspetto commerciale. Più semplice è la risposta fornita da La Valle di Ezechiele e da D.E.S. Friûl di Mieç. Nel primo caso l'ostacolo consisterebbe in un fatturato ancora troppo basso e nel secondo nei costi di produzione ancora troppo alti. Rigenerazioni Onlus non si sente invece economicamente svantaggiata.

A due domande diverse tutte le cooperative sociali hanno risposto in maniera simile. Le due domande sono: a) Qual è il più grande ostacolo al raggiungimento dell'obiettivo sociale? e b) Qual è la più grande difficoltà nell'impiegare detenuti/ex-detenuti? La risposta è stata la burocrazia del carcere e l'amministrazione carceraria. A ciò alcune hanno aggiunto la diffidenza degli attori coinvolti (Percorsi in Carcere) e l'operare in un contesto socio-culturale degradato (L'Arcolaio).

Anche se tutte le cooperative che hanno risposto hanno dichiarato di avere un profitto inferiore rispetto ad altre imprese delle stesse dimensioni operanti nello stesso settore e nella stessa zona, non tutte si reputano produttivamente svantaggiate ad impiegare detenuti/ex-detenuti rispetto ad imprese tradizionali che operano nello stesso ambito. Questo è il caso di D.E.S. Friûl di Mieç, Rigenerazioni Onlus, La Valle di Ezechiele e Callipo. Quest'ultima ha anzi sostenuto che ciò rappresenta un'occasione "di arricchimento anche morale per la nostra azienda". Produttivamente svantaggiate si sentono invece L'Arcolaio e Banda Biscotti a causa della scarsa formazione dei detenuti; Percorsi in Carcere si sente produttivamente penalizzato, in particolare laddove la burocrazia interviene a mettere i bastoni tra le ruote, aggiungendo che "in ogni caso il lavoro incentrato su soggetti svantaggiati va strutturato cercando di eliminare le rigidità. Per cui è pacifico contemplare un aumento dei tempi di realizzazione e quindi un aumento di costi in termini di opportunità perse."

La più grande difficoltà nel lavorare con i detenuti/ex-detenuti è ritenuta da Banda Biscotti, L'Arcolaio e La Valle di Ezechiele l'assenza di professionalità e di formazione. Percorsi in Carcere assume una prospettiva diversa individuando come impegnativa la comprensione delle loro necessità e difficoltà e l'attribuzione di un tipo e di un carico di lavoro adeguato. Ponendosi in quest'ottica essi si prefiggono di "confortare sempre il lavoratore nelle difficoltà e creare, laddove assente, autostima e autonomia. Soprattutto la chiave vincente è stimolare nel lavoratore un senso di appartenenza al progetto in essere." Similmente, Rigenerazioni sottolinea la fragilità di alcuni percorsi in un momento particolarmente delicato come quello della fuoriuscita dal carcere. Infine, per Callipo e D.E.S. Friûl di Mieç non sembrano esserci problemi degni di nota.

La motivazione alla base dell'avvio di un progetto sociale è comune a tutti i fondatori e può essere così riassunta: contribuire a risolvere un problema sociale creando valore aggiunto per la società.

Le ultime due domande della sezione riguardano i risultati sociali ottenuti. Alla prima domanda più puntuale, ossia il tasso di recidiva dei detenuti/ex-detenuti impiegati nel corso dell'attività, solo una ha saputo dare una risposta, mentre le altre non avevano dati precisi a

disposizione. La Valle di Ezechiele dichiara che il tasso di recidiva è pari a 0. Banda Biscotti e Percorsi in Carcere spiegano che, una volta terminata l'esperienza lavorativa, si perde il contatto con la persona, mentre Rigenerazioni Onlus dichiara di star lavorando su questi dati, ma essendo la cooperativa molto giovane essi non possono essere considerati statisticamente rilevanti.

Infine si è chiesto se ci fossero altri risultati sociali da segnalare. Solo tre hanno risposto. Percorsi in Carcere fa riferimento alla sua capacità di porsi come pioniere con un seguito. "Stiamo creando con Percorsi in Carcere una rete di aziende e realtà sociali in grado di collaborare con il carcere. In Toscana sarà attivo un portale di connessione tra queste realtà in grado di tutelare ed alimentare *best practice*s. Ad oggi sono 20 le aziende aderenti e 3 le realtà sociali. Se consideriamo che il tutto è stato realizzato con le nostre forze e senza alcun finanziamento, è un bel "traguardo" per poter partire con un grande progetto". Dal canto suo, La Valle di Ezechiele mette in risalto il risparmio dei costi sociali connessi ai costi di detenzione e di mantenimento di persone che non hanno altre fonti di reddito. Callipo parla invece della sensibilizzazione alla questione carceraria all'interno dell'azienda e della realizzazione di un progetto con il Ministero della Giustizia che ha portato all'assunzione a tempo determinato di un soggetto sottoposto ad una pena con misura alternativa al carcere.

4.4.5. L'ecosistema

La sezione conclusiva è stata dedicata all'ecosistema in cui il progetto vive. Si sono qui volute stimare l'eventuale rilevanza di e dipendenza da attori esterni all'impresa.

Nessuna impresa è sponsorizzata regolarmente da un soggetto, pubblico o privato. Due di esse (Banda Biscotti e La Valle di Ezechiele) dichiarano esplicitamente di partecipare a bandi istituiti da enti pubblici o fondazioni private, ma si è notato come anche altre ricevano occasionalmente denaro da attori esterni.

La seguente domanda riguarda l'appartenenza ad un consorzio o ad altra forma di rete di imprese. Banda Biscotti fa parte del Consorzio delle cooperative sociali del Verbano. L'Arcolaio invece è inserita in Confcooperative e in altre reti informali di imprese sociali. È il consorzio di cui fa parte Legacoop, Slow food, Gioosto e diverse altre informali, sono le reti di cui fa parte Rigenerazioni Onlus. Diversamente, Together Coop, che gestisce Percorsi in Carcere, oltre ad essere iscritta a Legacoop ed affiliata alle ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani), mira a fondare una rete di soggetti che si dedicano alle questioni carcerarie.

Anche D.E.S. Friûl di Mieç fa parte di Confcooperative e Legacoop. Infine, l'unica che non fa parte di nessuna rete è La Valle di Ezechiele.

Eccetto D.E.S. Friûl di Mieç che non vuole ancora sbilanciarsi in merito, per tutte le altre la sensibilità alla questione del lavoro penitenziario da parte della comunità locale nella quale operano è ritenuta fondamentale. Percorsi in Carcere specifica che le persone devono sconfiggere il pregiudizio di chi ha commesso un errore. Il loro lavoro consiste anche nel far capire l'importanza delle nostre azioni e soprattutto che in alcuni casi è facile ritrovarsi in carcere, anche senza un trascorso criminoso. Si pongono come obiettivo quello di far mettere il cittadino comune nei panni del detenuto. Dal canto suo Callipo dichiara che "valorizziamo molto il lavoro dei detenuti, comunicandolo ai nostri *stakeholder* e alla comunità locale affinché questo progetto possa essere di esempio e trasferire dei valori. Inseriamo, inoltre, in ogni confezione realizzata in carcere, una cartolina che spiega il progetto affinché chi acquista o regala una strenna Callipo sappia l'importante significato contenuto in essa."

Tutte le cooperative sociali create per il reinserimento lavorativo dei detenuti sono influenzate dalle decisioni dell'istituzione carceraria nello svolgimento della loro attività. Essendo l'obiettivo primario un altro e il lavoro dei detenuti più marginale, diversa è la situazione per la cooperativa di comunità D.E.S. Friûl di Mieç e per Callipo s.r.l.. Nella prima infatti il detenuto rappresenta 1/36 dei lavoratori e per la seconda 7 sono i detenuti coinvolti nel progetto, rispetto ai 252 dipendenti, ed essi svolgono un'attività per un periodo limitato dell'anno. Pertanto le decisioni istituzionali non sono determinanti per il raggiungimento degli obiettivi dell'impresa. In ultimo, tutte si sentono di contribuire al progresso della società, anche se Banda Biscotti, L'Arcolaio e Percorsi in Carcere aggiungono che lo stanno sì facendo ma nel loro piccolo.

4.5. Conclusioni

Possiamo riassumere l'esposizione dei dati sin qui condotta facendo riferimento alle ipotesi avanzate, relativamente alle quali possiamo:

a) confermare che si tratta di imprese costituite negli ultimi 10-15 anni o, quando costituite prima, il progetto con i detenuti ha comunque preso piede in questo periodo. L'unico *outlier* in questo senso è L'Arcolaio che è attiva da 20 anni;
b) rigettare l'idea che questo tipo di progetti siano preponderanti al nord del paese. La distribuzione geografica è infatti di tre al nord, tre al sud e uno al centro;

c) constatare che, fatta eccezione per Callipo, una s.r.l., si tratta sempre di cooperative, di cui solo D.E.S. Friûl di Mieç di tipo non sociale. Le altre cinque nascono proprio per promuovere il reinserimento lavorativo di detenuti ed ex-detenuti attribuendo rilevanza primaria a questo obiettivo sociale. Anche per D.E.S. Friûl di Mieç l'obiettivo è di tipo sociale, mentre Callipo costituisce l'unico caso di impresa che si concentra prioritariamente, se pur non unicamente, sull'obiettivo economico;
d) rifiutare l'ipotesi di una dimensione limitata. Tra soci e dipendenti, solo due (Banda Biscotti e Percorsi in Carcere) sono composte da meno di 15 persone. All'interno delle cooperative Rigenerazioni Onlus e La Valle di Ezechiele sono tra 15 e 30 persone, mentre nei tre casi restanti i collaboratori complessivi sono più di 30, con Callipo che costituisce un vero e proprio *outlier* dando lavoro a 252 individui. Simile è la situazione in termini di fatturato. La Valle di Ezechiele e Percorsi in Carcere fatturano 15-16 mila euro annui, D.E.S. Friûl di Mieç e la Banda Biscotti 300 mila euro e L'Arcolaio e Rigenerazioni Onlus 700 mila e 1.260 mila euro rispettivamente. Anche qui, con un fatturato di 83.484 mila euro annui, il colosso siciliano rappresenta un *outlier*.

   Considerando il numero di condannati inseriti in questi progetti, notiamo come non vi sia una correlazione tra questo numero e fatturato. Banda Biscotti e La Valle di Ezechiele offrono opportunità di lavoro quasi alla stessa quantità di detenuti ed ex-detenuti, sei e cinque rispettivamente, ma il fatturato della prima è 20 volte quello della seconda;
e) notare che la dipendenza da contributi, privati e pubblici, per la propria sostenibilità economica è comune a tutte le cooperative, anche se per alcuni è vitale mentre per altri rappresenta un aiuto.

   Da quanto emerso, iniziare a generare un utile non è immediato e ci vuole spesso di più rispetto ad un'impresa tradizionale e, talvolta, un appoggio da parte di donatori si rivela necessario per chiudere con un bilancio in positivo;
f) convalidare l'ipotesi, alquanto facile da avanzare, che le cooperative dipendono fortemente dalle scelte dell'istituzione carceraria. Solo D.E.S. Friûl di Mieç che impiega un unico detenuto, non essendo nata specificamente per il reinserimento lavorativo di questa categoria di persone, subisce un'influenza minore da parte dell'amministrazione carceraria.

Dai questionari sottoposti è inoltre emerso che un'impresa particolarmente grande e affermata come Callipo s.r.l., che in molti casi rappresentava un *outlier*, può contribuire al reinserimento lavorativo dei detenuti, senza tra l'altro dover dipendere da finanziamenti esterni, pubblici o

privati che siano, visto che può contare sulla sua solidità economica. Chiaramente il suo lavoro con i detenuti, per quanto formativo e utile nell'acquisizione di esperienza lavorativa, non è tanto organico ed attento al reinserimento sociale oltre che lavorativo degli stessi quanto quello di cooperative che nascono a tal fine. D'altronde abbiamo anche sottolineato come, per il momento, si tratti di un progetto temporalmente circoscritto.

Se la quantità di denaro necessaria per avviare l'attività varia molto da un progetto all'altro e alcune volte le proprie risorse possono risultare sufficienti, abbiamo potuto constatare che, anche per progetti di diverse centinaia di migliaia di euro, esistono banche così come fondazioni disponibili ad elargire prestiti che finanzino progetti imprenditoriali socialmente connotati.

Viste le risposte, imprescindibili ai fini di un aumento delle opportunità di lavoro per i detenuti risultano da un lato una semplificazione burocratica e una maggiore apertura da parte dell'amministrazione carceraria e dall'altro un incremento dei corsi di formazione che permettano ai detenuti di acquisire maggiori competenze e professionalità prima di iniziare a lavorare. Ciò invoglierebbe maggiori imprese ad offrire posti di lavoro a questa categoria di persone svantaggiate e renderebbe più snello e redditizio il lavoro di quelle che già lo fanno, permettendo loro di accrescere gli utili da reinvestire per ingrandire e migliorare il progetto già avviato.

Un aspetto importante da considerare è la scarsa quantificazione dei risultati sociali. Da un lato non si conosce il numero assoluto dei casi di licenziamento per motivi disciplinari e per assenza ingiustificata, così come sconosciuto è il rapporto di questo rispetto al numero complessivo di detenuti ed ex-detenuti assunti durante gli anni di attività. D'altro lato risultano assenti le informazioni relative al prosieguo del percorso di quello che diventa ex-detenuto una volta lasciata l'organizzazione all'interno della quale lavorava. Una maggiore e più accurata quantificazione di questi dati si rivelerebbe vantaggiosa nel dare un'ulteriore prova dell'importanza del lavoro ai fini della riduzione delle possibilità di recidiva.

Capitolo 5. *L'Incontro*

Questo capitolo conclusivo consiste nell'esposizione di un progetto socio-economico per il reinserimento sociale di detenuti ed ex-detenuti della Casa Circondariale Ernesto Mari di Trieste tramite un impiego nel settore della ristorazione nel capoluogo del Friuli Venezia-Giulia. Quanto analizzato fino a questo punto pone le basi teoriche ed empiriche per l'avvio di un'attività simile. Si sono infatti viste da un lato l'importanza del lavoro penitenziario per la rieducazione e il reinserimento di persone private della libertà personale e, dall'altro, la fattibilità sociale ed economica di attività di imprenditoria sociale miranti ad offrire opportunità di lavoro a queste persone. In particolare, riguardo a questo secondo aspetto, ci si è concentrati sul settore enogastronomico visto che il progetto qui presentato sarà quello di un ristorante sociale.

Il capitolo si articolerà, dopo una breve nota metodologica, in un'illustrazione delle motivazioni che sono alla base della scelta di avviare questo tipo di attività a Trieste. Successivamente si entrerà nel vivo del progetto definendone *vision*, *mission* e obiettivi. In seguito saranno approfonditi alcuni aspetti sociali particolarmente delicati connessi strettamente ad un'impresa sociale che mira all'inclusione di reclusi ed ex-reclusi.

5.1. Nota metodologica

Il progetto si fonda, oltre che sui risultati della ricerca teorica ed empirica presentati nei capitoli precedenti, su interviste esplorative con alcuni attori operanti all'interno di istituti penitenziari. Molti di essi sono dipendenti pubblici che lavorano nella casa circondariale triestina o vi collaborano.

Si tratta delle seguenti figure:

a) Cosima Buccoliero, ex-Direttrice del carcere di Bollate, attuale Direttrice dell'istituto penale minorile Cesare Beccaria e consigliere regionale in Lombardia;
b) Elisabetta Burla, Garante dei Detenuti del Friuli Venezia-Giulia;
c) Rita Bergamo, Responsabile Area Misure e Sanzioni di Comunità, UDEPE (Ufficio dell'esecuzione penale esterna) di Trieste;
d) Gualtiero Leoni, socio-fondatore della cooperativa Zerografica e, con essa, del consorzio di cooperative dei Mille;

e) Chiara Miccoli, responsabile dell'ufficio educatori della casa circondariale Ernesto Mari di Trieste;
f) Raffaella Cavallo, responsabile di programmi di formazione di detenuti, Centro di formazione professionale Centro Solidarietà Giovani Giovanni Micesio di Udine;
g) Massimo Moretuzzo, imprenditore sociale, attualmente consigliere regionale del Friuli Venezia-Giulia e già sindaco di Mereto di Tomba (UD) quando è stata avviata l'attività della cooperativa agricola di comunità D.E.S. Friul di Mieç della frazione San Marco di Mereto di Tomba che, tra le altre attività, gestisce una panetteria che attualmente impiega un detenuto recluso a Trieste.

Tali interviste sono servite a capire meglio la fattibilità del progetto a Trieste e ad individuare gli attori sociali con cui è necessario o, comunque, importante collaborare affinché l'attività possa essere avviata e avere alte probabilità di successo. Si è infatti visto quanto sia complesso per un'impresa sociale entrare in carcere e quanto alcuni attori risultino determinanti per l'avvio e il successo di attività imprenditoriali che mirino al reinserimento sociale dei detenuti: la necessaria collaborazione con attori esterni all'impresa ma che si rivelano determinanti per la sopravvivenza della stessa; la gestione delle risorse umane; la comunicazione con i clienti, potenziali ed effettivi; la valutazione dei risultati sociali; le possibili problematiche. Questo capitolo non vuole essere infatti un *social business plan*, che risulterebbe inadeguato e troppo dettagliato in questa sede. Intende piuttosto mettere in evidenza gli aspetti più propriamente sociali del *social business plan* (appendice B), rimandando le questioni più economiche all'appendice B.

5.2. Ragioni e motivazioni alla base dell'avvio dell'attività di imprenditoria sociale

Il mio percorso formativo nel settore degli studi sociali ha generato in me la convinzione che il lavoro di ciascuno di noi debba essere un mezzo per il progresso socio-economico, anziché essere orientato alla pura crescita economica, ossia alla mera crescita del prodotto interno lordo. Grazie al programma Erasmus ho avuto la possibilità di studiare in una delle più prestigiose università del settore, *L'Institut des études politiques de Paris* (*SciencesPo*), dove ho seguito il corso *L'innovation sociale : pour une transition durable* del professor Roman Slitine

concernente l'imprenditoria sociale[82]. Frequentando queste lezioni mi sono reso conto dell'importanza di questa categoria di imprese e di imprenditori, in particolare in un momento in cui la spesa pubblica risulta progressivamente ridotta, per necessità di bilancio e per scelte politiche dei governi.

Tra le diverse questioni sociali aperte, la scelta del problema da risolvere è ricaduta sul settore penitenziario ed in particolare sulla recidiva dei detenuti ed ex-detenuti dovuta alle insufficienti opportunità di lavoro vero per lo scarso rilievo sociale e politico che tale problematica sembra avere. Con l'associazione *Nessuno tocchi Caino* il 17 agosto 2019 sono entrato per la prima volta in un carcere ed ho iniziato ad avere un maggior contatto con persone detenute ed ex-detenute, una relazione che ha sviluppato in me la convinzione della normalità di queste persone e della loro recuperabilità dal punto di vista sociale. Chiaramente esistono dei casi estremi in cui ciò non è possibile, ma per la grande maggioranza delle persone recluse esiste una seconda opportunità di vita per ciascuno di essi.

La soluzione proposta, ovvero quella di un'attività di ristorazione, riconosce anche ragioni personali: la mia passione per la cucina e la volontà di trasformare questa passione in un mestiere. Poter vivere della propria passione permette, infatti, di essere felici e ritengo questo un indicatore di benessere sociale, per quanto difficilmente misurabile.

Infine, si è scelta la città di Trieste come luogo operativo in base a due ragioni: da un lato la conoscenza specifica della domanda e dell'offerta gastronomica; dall'altro la presenza di attori sensibili alla questione del lavoro penitenziario e disposti a collaborare alla realizzazione del mio progetto.

Rendendomi conto di poter effettivamente avviare un'attività imprenditoriale redditizia, e quindi fonte di guadagno, per risolvere un problema sociale come quello delineato in questa pagina, mi sono chiesto perché non farlo. Non vi sono in effetti elementi ostativi che impediscono di pensare e realizzare un progetto impegnato a risolvere un problema. Ecco qui il progetto sociale (ed economico nell'appendice B) per il mio ristorante sociale *L'Incontro*.

5.3. *Vision*

La definizione del concetto *vision* può essere utilmente illustrata in una prospettiva pragmatica ed operativa. Esso rappresenta il punto di arrivo, il raggiungimento degli scopi più elevati. La

[82] In Francia è definita *Economie Sociale et Solidaire* (ESS, economia sociale e solidale).

vision esprime il suo più pieno valore, quando si può dire "ce l'abbiamo fatta" (Heagney 2016), compendiando in questa constatazione il raggiungimento dei valori fondanti, le determinanti ultime di un impegno e di un progetto. Trattandosi di un'impresa sociale, in questo caso andranno considerati fattori economico-imprenditoriali affiancati da fattori sociali e si potrà dire di "avercela fatta" quando tutti questi saranno soddisfatti.

Rimanendo sugli aspetti sociali, *L'Incontro* intende:

a) favorire il reinserimento sociale di detenuti ed ex-detenuti e ridurre al minimo il rischio di recidiva tramite il lavoro;
b) sensibilizzare la popolazione alle problematiche carcerarie e all'importanza del lavoro penitenziario
c) favorire l'integrazione tra mondo *intra* ed *extra moenia*. Spesso per il primo il secondo risulta, nella sua percezione, distante da sé, mentre per il secondo il primo non esiste;
d) stimolare la politica ad agire per fare del carcere una *extrema ratio* ricorrendo quanto più possibile a misure alternative;
e) stimolare altri imprenditori ad offrire possibilità di lavoro a detenuti ed ex-detenuti;
f) contribuire a sviluppare un settore gastronomico sostenibile dal punto di vista sociale, economico ed ambientale;

5.4. *Mission*

La *mission*, restando su un piano di definizione pragamtico-operativa, consiste nell'individuare un modo per conseguire i valori fondanti la *vision*. Quindi, in una scala immaginaria della concettualizzazione dell'astrazione, si scende di un gradino.

Si può pertanto declinare la *mission* sociale de *L'Incontro* nei seguenti termini:

a) offrire opportunità di lavoro a detenuti ed ex-detenuti della casa circondariale di Trieste;
b) creare un ambiente di incontro tra persone, tra cibi e tra persone e cibi. Per quanto riguarda l'incontro tra persone, ci si riferisce a tutte le persone: tra i clienti che scelgono di entrare in un ristorante per stare insieme; tra i clienti ed i lavoratori, dove questi secondi decidono di impiegare le proprie capacità e il proprio tempo al fine di rendere l'esperienza del cliente indimenticabile; tra i lavoratori. Si vuole infatti evitare di far sapere ai clienti che alla loro esperienza culinaria stanno contribuendo persone detenute/ex-detenute per rivelarglielo solo alla fine. D'altro canto, accanto ai detenuti/ex-detenuti, verranno assunti liberi cittadini. Come sottolineato da tutti gli

intervistati con cui è emersa la questione (Elisabetta Burla, Gualtiero Leoni, Chiara Miccoli), avviare un'attività in cui si impiegano solamente detenuti/ex-detenuti creerebbe, a sua volta, una realtà ghettizzante che non favorirebbe l'inclusione degli stessi. Le ore passate sul posto di lavoro ricoprono gran parte della giornata di ciascuno di noi ed è quindi fondamentale che anche l'ambiente lavorativo favorisca la socialità e la fiducia reciproca;

c) creare un ambiente lavorativo in cui tutti imparano da tutti;
d) dimostrare alle persone e alle altre imprese le capacità lavorative di detenuti ed ex-detenuti e la loro affidabilità sociale trasformando in tal modo il concetto stesso di "non pericolosità" in un valore positivo;
e) aumentare l'offerta gastronomica triestina tramite la creatività, l'utilizzo di prodotti e di ricette poco o per nulla conosciuti;
f) lavorare con prodotti freschi, biologici e, per quanto possibile, a km 0 e riducendo al minimo gli scarti e i consumi;
g) essere concorrenziali sul mercato e nel generare profitto. Pur essendo questi degli aspetti economici, essi sono fondamentali per raggiungere il punto d).

5.5. Obiettivi

Scendendo ancora nella scala dell'astrazione, è necessario individuare a questo punto gli elementi più concreti, vale a dire gli obiettivi. Si elencano di seguito quelli sociali:

a) Impiegare circa 60-70% di detenuti e 30-40% di persone libere;
b) ridurre la probabilità di recidiva delle persone detenute/ex-detenute impiegate.
c) far interagire cliente e lavoratore sia di sala sia di cucina; quest'ultimo, solo alla fine, rivelerà il suo (eventuale) *status*, presente o passato, di recluso.
d) implementare un sistema di auto-valutazione settimanale da parte dei dipendenti, strutturato in modo tale che ognuno ripercorra quanto fatto e annoti quanto ha imparato nel mese trascorso sia in termini lavorativo-produttivi sia in termini socio-valoriali.

5.6. Collaborazione con altri attori

Un aspetto fondamentale per dare solidità a questo tipo di progetto consiste nella collaborazione con attori esterni all'impresa stessa. Si è infatti visto che, in un sistema altamente controllato come quello penitenziario, la possibilità di offrire opportunità di lavoro ai detenuti non dipende solamente dalla volontà dell'impresa che intende impiegarli ma dalla collaborazione di altre figure ed istituzioni, *in primis* l'istituzione penitenziaria.

Chiara Miccoli, responsabile dell'ufficio educatori della casa circondariale di Trieste, nella sua intervista ha spiegato che ad un detenuto è concessa l'abilità lavorativa in base al c.d. programma di trattamento individualizzato. Alla stesura partecipano il gruppo di osservazione e trattamento dell'area giuridico-pedagogica, l'area sicurezza e gli eventuali psicologi. Esso consiste nella valutazione periodica del comportamento del recluso all'interno del carcere, e della sua capacità di rivedere i propri agiti e nella comprensione delle ragioni alla base delle sue azioni delinquenziali al fine di accompagnare il detenuto nel suo percorso rieducativo e reintegrativo. Si capisce pertanto come persone consapevoli dell'importanza del lavoro penitenziario saranno più propense ad inserirlo come elemento importante, se non centrale, di tale programma. La dott.ssa Miccoli ritiene il lavoro fondamentale per "il fare, il creare opportunità, il tenerli occupati" e "per far vedere loro che con il sacrificio possono guadagnarsi uno stipendio". Facendo parte del gruppo di persone che determinano il programma di trattamento individuale dei detenuti dell'Ernesto Mari, la dott.ssa Miccoli non ostacolerà le possibilità di impiego presso imprese. Dal canto suo, Gualtiero Leoni, attualmente detenuto in regime di semilibertà e fondatore di un'impresa e co-fondatore di un consorzio, conferma che "ci vogliono gli educatori che cerchino di fare dei programmi che offrano alle persone di sentirsi valorizzate nel lavoro". Aggiunge inoltre che un "carcere che crede nel reinserimento è importante perché aiuta a riscoprire che non c'è solo quell'ambiente in cui ti eri nascosto o vivevi, convinto che fosse la tua vita."

Un altro gruppo di attori centrale per il successo di un progetto come *L'Incontro* è dato dai centri di formazione. Per un'impresa, la scarsa esperienza lavorativa e la limitata o nulla formazione professionale della gran parte dei detenuti si traduce in un periodo di inserimento all'interno dell'organizzazione aziendale più lungo, quindi potenzialmente pregiudizievole a livello produttivo. Trattandosi infatti di un ente privato che opera sul mercato e che sopravvive grazie al profitto realizzato, il rischio è di perdere terreno rispetto ai concorrenti tradizionali e di dover cessare così sia l'attività economica sia, di conseguenza, quella sociale. Poter contare su un bacino di potenziali impiegati che abbiano beneficiato di corsi formativi durante la loro

detenzione rappresenta quindi un fattore importante. Per quanto concerne il settore della ristorazione, la Casa di Reclusione di Trieste gode della presenza di un laboratorio di panificazione e pasticceria, inizialmente pensato per una produzione capace di entrare sul mercato[83]. Recentemente, inoltre, sono stati avviati due corsi di tecniche di cucina e ristorazione di circa tre mesi, una per gli uomini, gestito dall'Enaip (Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale) di Trieste, l'altro per le donne, gestito dal CSG (Centro Solidarietà Giovani) di Udine. Inoltre, fino a due anni e mezzo fa erano stati impartiti anche corsi di panificazione e pasticceria che dovrebbero riprendere a breve. In particolare, all'interno della sezione femminile dovrebbe essere lo stesso CSG a fornire tale servizio formativo. La dott.ssa Cavallo, responsabile di questi corsi, ha affermato che "in 100 ore sono riuscite a formarsi, anche persone che partivano da 0".

Gli attori impegnati a favorire le opportunità lavorative delle persone recluse all'interno del carcere triestino sono consapevoli dell'imprescindibilità del lavoro penitenziario volto a riassicurare una rieducazione ed un efficace reinserimento. Di conseguenza, essi rappresentano dei potenziali collaboratori che possono accompagnare la riuscita di un ristorante sociale. L'esistenza di questi attori è una delle ragioni principali alla base della decisione di voler avviare l'attività proprio a Trieste.

5.7. Gestione delle risorse umane

All'interno di qualsiasi organizzazione la gestione delle risorse umane costituisce un elemento chiave ai fini dell'efficacia e dell'efficienza della stessa. Per chi scrive, e non solo per una copiosa letteratura specializzata, la felicità degli impiegati mentre lavorano costituisce l'obiettivo ultimo della gestione del personale. Tuttavia, non è facile raggiungerlo. Per farlo, è necessario che i dipendenti condividano la *vision*, la *mission* e gli obiettivi dell'organizzazione stessa. Pertanto, risulta fondamentale che, al momento dell'assunzione, questi aspetti vengano chiaramente discussi, accettati e, con il passare del tempo, interiorizzati da ciascun lavoratore. Il processo di interiorizzazione passa, in buona parte, dalla consapevolezza della bontà del proprio lavoro. È per questa ragione che, nel caso di un ristorante, è utile che non solo il

[83] Tuttavia, a detta di Chiara Miccoli, il progetto è stato ostacolato da~~i~~ panificatori triestini che ritenevano si trattasse di una concorrenza sleale in quanto la produzione avrebbe goduto di una manodopera a basso costo. Di conseguenza, all'interno del laboratorio si svolgono attività solamente formative, spesso legate a finanziamenti pubblici regionali e, quindi, all'attenzione e alla volontà dell'amministrazione per la tematica della formazione dei detenuti.

personale di sala ma anche quello di cucina sviluppi un contatto diretto con il cliente che fruisce del servizio offertogli. Per un cuoco vedere l'apprezzamento sincero di un proprio piatto rappresenta probabilmente la maggior fonte di soddisfazione e gratificazione. In un'impresa sociale come quella che si vuole mettere in piedi questo aspetto appare ancora più rilevante. Gualtiero Leoni, durante la sua intervista, ha ribadito diverse volte l'importanza della gratificazione per un detenuto. Essa "dà la possibilità di non tornare nella delinquenza, convince a ricredere in te stesso". Se il carcere rappresenta un fallimento, dimostrare e dimostrare a sé stessi di essere capaci di fare qualcosa, di possedere delle qualità costituisce un elemento imprescindibile per far scattare nella mente di una persona che è stata delinquente la motivazione a non delinquere più. Tutto ciò non può che passare dal riscontro del consumatore, in questo caso del cliente.

Altrettanto chiara deve essere la suddivisione dei ruoli e delle responsabilità. Per quanto riguarda i ruoli, che comprendono le diverse mansioni, essi saranno periodicamente rivisti per adattarsi proattivamente alle esigenze produttive così come alle capacità che ciascuno dimostrerà di possedere. Tale processo verrà attuato nel corso delle riunioni mensili alle quali prenderanno parte tutti i dipendenti. Esse si svolgeranno secondo precise procedure e terranno conto dei risultati di un questionario che verrà distribuito mensilmente agli impiegati. Quest'ultimo è concepito per far emergere due aspetti chiave: quanto di buono è stato fatto nel periodo in questione e ciò che può essere migliorato. In merito alle responsabilità è importante trovare il giusto equilibrio: attribuire una responsabilità eccessiva rischia di risultare un peso di difficile sopportazione.

Nel c.d. *human resource management*, inoltre, va ricompreso il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore e quello tra lavoratori. Esso rappresenta un punto tanto delicato quanto importante per garantire un ambiente lavorativo sereno. Si tratta di una questione alquanto sensibile proprio nel caso di un'impresa nella quale lavorano persone psicologicamente fragili, come sono, spesso, i soggetti detenuti/ex-detenuti. Per quanto concerne il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, esso deve essere trasparente e sincero. La comunicazione, alla quale raramente viene dedicata la giusta attenzione, è, in questo senso, fondamentale. Come viene detta una cosa è importante almeno quanto il contenuto di quella cosa. Per farlo è importante capire la personalità di ciascuno: una strigliata può stimolare alcuni ma tagliare le gambe ad altri. Dal punto di vista del datore di lavoro, attribuire la corretta importanza alla comunicazione nel rapporto con tutti i suoi impiegati evita che si debba avere, e ricordarsi di avere, un maggior riguardo quando egli ha a che fare con lavoratori detenuti/ex-detenuti. Tale approccio comunicativo, infatti, pone tutti sullo stesso piano: riuscire a trasmettere questo senso di parità

è proficuo sia per i dipendenti detenuti/ex-detenuti che per i dipendenti liberi. La comunicazione non riguarda unicamente rapporti verbali, deve essere attenta anche a quelli non verbali, ossia comportamentali. In una piccola impresa come quella che, almeno inizialmente, si intende istituire e dove il proprietario dell'impresa si trova a collaborare con tutti i dipendenti, diventa stimolante per questi vedere che egli svolga – a volte e in loro aiuto – le loro stesse mansioni, in particolare quelle meno appaganti e più pesanti. Nell'ambito della ristorazione si possono citare moltissimi esempi concreti: dal classico pelare le patate ad azioni ben più noiose e lunghe, come il pulire le fave, spolpare i granchi, tagliare una grande quantità di un qualsiasi tipo di frutta o verdura in piccoli cubetti identici. E la lista potrebbe essere molto più lunga. La partecipazione del proprietario a queste mansioni permette al dipendente di capire che l'assegnazione di tali compiti è importante e necessaria e che il proprietario è consapevole dell'impegno e della fatica che il portarli a termine comporta. A tal fine, appare proficuo che essi vengano svolti da più persone. Ciò è stimolante perché la persona più rapida dimostra a quella meno rapida che si può essere più veloci e gli può mostrare come e il tempo trascorso a svolgere un singolo compito si accorcia e non diventa alienante. In merito al rapporto tra lavoratori invece è richiesta la vera e propria complicità da parte dei dipendenti liberi, i quali devono contribuire a rendere possibile la (re)integrazione dei reclusi/ex-reclusi. Indispensabile è quindi che i dipendenti liberi vogliano contribuire al progetto sociale. In un ambiente potenzialmente stressante qual è quello della ristorazione, specialmente durante il servizio, la questione relazionale e comunicativa deve essere posta in primo piano ed è per questo che verranno periodicamente organizzate delle sessioni di *team building* con persone specializzate e scelte previa consultazione dell'ufficio educatori del carcere.

Un'idea adottata anche da una delle cooperative sociali a cui è stato sottoposto il questionario (Rigenerazioni Onlus) è quella di avere un detenuto/ex-detenuto che sia già rodato nei sistemi organizzativi e che possa assistere i detenuti/ex-detenuti che iniziano il percorso seguendo un approccio *peer to peer*.

In questa sede, non va tralasciata la questione salariale. Il corrispettivo economico è la forma nella quale si esprime da parte dell'impresa il riconoscimento dell'impegno del lavoratore. Gli stipendi degli impiegati saranno stabiliti ed elargiti rispettando i seguenti principi:

a) meritocrazia: l'unico fattore di discrepanza tra gli stipendi dei diversi impiegati è dato dalla loro competenza;
b) uguaglianza: tra dipendenti detenuti e dipendenti liberi non vi devono essere trattamenti economici differenziati (salvi quelli derivanti dalla meritocrazia). Questo aspetto riveste un ruolo particolare in considerazione della specifica natura dell'impresa. Si è infatti

visto come il sentirsi vittima di un'ingiustizia generi nel detenuto, così come in ciascuna persona, un sentimento di rancore e un desiderio di rivalsa, che, a volte, si configura come una vera e propria vendetta. Sapere o solo semplicemente ritenere di guadagnare meno, potrebbe segnare il fallimento dell'obiettivo della reintegrazione sociale. Un detenuto che guadagna (o pensa di guadagnare di meno) rispetto ad un suo collega di pari grado rischierebbe di convincerlo che ciò sia dovuto al suo *status* di persona non libera. Questo rafforzerebbe la sua auto-percezione di detenuto favorendo l'adozione di comportamenti conseguenti a questa auto-categorizzazione. Tutto questo determinerebbe il risultato opposto a quello che si vuole raggiungere offrendogli un'opportunità lavorativa;

c) trasparenza: ciascuno deve sapere quanto guadagnano gli altri, proprietario compreso. Questo criterio risulta essenziale e funzionale ai fini del rispetto del principio di uguaglianza;

d) corrispettivo aggiuntivo variabile auto-stabilito: lo stipendio di base fisso, pari al minimo fissato dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sarà integrato da un ulteriore corrispettivo dipendente dal profitto mensile realizzato dal ristorante. Tale corrispettivo potrà assumere forma monetaria o non-monetaria. Quest'ultima potrà consistere, ad esempio, in una riduzione delle ore lavorative settimanali. Spesso si ritiene che il denaro rappresenti il miglior modo per ripagare un lavoratore, ma non è sempre così. Alcune persone potrebbero preferire avere maggior tempo libero. Attribuendo al tempo maggior valore che al denaro, una riduzione delle ore lavorative potrebbe essere accolta con più entusiasmo e maggior soddisfazione. Chiaramente ciò varia da persona a persona, anche in base alle proprie condizioni economiche pregresse. Proprio per questo si tratta di un corrispettivo pensato e proposto come auto-stabilito: la scelta tra forma monetaria e non-monetaria e, in caso la scelta ricada sulla seconda, della concreta forma che essa assumerà, sarà stabilita con il lavoratore al momento dell'assunzione ed inserita nel contratto di lavoro da lui sottoscritto. La variabilità riveste anche un risvolto pratico. Essendo legata al profitto, ciò permette all'impresa di non esporsi economicamente in anticipo, aspetto particolarmente rilevante nei primi anni di attività.

5.8. Comunicazione con l'esterno

Si è vista l'importanza della comunicazione all'interno dell'organizzazione, ma ai fini sia economici che sociali anche quella con l'esterno assume un ruolo notevole. Se gli aspetti specifici del *marketing* sono precisati nel *social business plan* ci si concentrà qui sulla comunicazione con l'esterno a fini sociali, secondo i suoi due obiettivi principali: la reintegrazione sociale dei detenuti da un lato e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica dall'altro. Per poter raggiungere entrambi gli scopi si vuole evitare, almeno in un primo momento, di far emergere la natura di ristorante sociale che impiega detenuti. Si intende infatti essere concorrenziali rispetto agli altri ristoranti triestini e giuliani solo tramite l'offerta e la qualità gastronomica. Le persone devono venire al ristorante perché attratte dalla proposta gastronomica e devono volerci tornare per quanto effettivamente mangiato e apprezzato. La loro scelta di questo ristorante piuttosto che di un altro non deve essere quindi motivata dal fatto che essi vogliano compiere un'azione sociale aiutando un ristorante sociale. Questo è fondamentale sia per il detenuto/ex-detenuto impiegato, che si rende così conto delle proprie capacità e qualità, sia per il cliente, che capisce tramite un'esperienza concreta che le persone che hanno commesso un crimine possono fare qualcosa di buono, in tutti i sensi. L'idea, infatti, consiste nel rivelare solo alla fine del pasto il contributo fornito da detenuti e/o ex-detenuti. Idealmente, se il detenuto/ex-detenuto se la sente, sarà lui stesso a svelare il suo passato in dialogo con il cliente.

5.9. Valutazione degli obiettivi

Per un'impresa è sempre buona norma verificare il raggiungimento degli obiettivi preposti non solo alla fine quando essi dovrebbero essere raggiunti. È utile, piuttosto, farlo in corso d'opera per verificare di essere sulla strada giusta. Trattandosi di un'impresa sociale, in questo caso gli obiettivi da tenere sotto controllo sono di natura non solo economica ma anche sociale. *In primis*, vanno seguiti i detenuti/ex-detenuti, anche nel caso dovesse cessare il rapporto di lavoro. Ciò per rilevare la loro eventuale recidiva e, dopo un periodo consistente di attività (3-5 anni) in cui saranno stati impiegati e seguiti diversi detenuti/ex-detenuti, stabilire la percentuale di detenuti/ex-detenuti che hanno commesso nuovamente un crimine per poterla confrontare con la percentuale (indicativa) del tasso di recidiva dell'intera popolazione carceraria. L'obiettivo di reintegrazione e di riduzione della possibilità di recidiva può dirsi

raggiunto se la percentuale di ex-detenuti recidivi si attesta al di sotto del 30/35%, ossia circa la metà del tasso di recidiva generale.

Trattandosi di un indicatore rilevabile solo dopo un certo periodo, verranno fissati dei sotto-obiettivi che possono essere verificati mensilmente al fine di valutare il progresso reintegrativo del detenuto/ex-detenuto ed eventualmente intervenire nel caso in cui i risultati non soddisfacessero le aspettative attese. La riduzione delle possibilità di recidiva può essere ricavata anche da un indicatore correlato come la (re)integrazione sociale. Di conseguenza verranno utilizzate le variabili c.d. *proxy*, ossia variabili che sostituiscono quanto non può essere misurato, relative al processo reintegrativo. La valutazione complessiva dipenderà dal confronto temporale tra le risposte ad un questionario mensilmente distribuito al detenuto/ex-detenuto e dagli aggiornamenti apportati al programma di trattamento individualizzato da parte del gruppo educatori dell'istituzione penitenziaria. Il questionario sarà costruito seguendo l'approccio interazionista e comprenderà domande come:

a) Ti senti accettato dai tuoi colleghi?
b) Con un aggettivo, come ti definiresti?
c) Con un sostantivo, come ti definiresti?
d) Ti senti gratificato?
e) Sei soddisfatto dei progressi che stai facendo?
f) Ti senti accettato dalla comunità in cui vivi?
g) Quali sono i tuoi progetti per il futuro?

Nei primi capitoli si è infatti rilevato quanto sia importante, ai fini comportamentali, la rappresentazione che il detenuto dà di sé, la quale dipende anche dal suo rapporto con le persone che gli stanno intorno e da come egli pensa che queste persone lo considerino (detenuto *vs* lavoratore). Le domande mirano a far venire alla luce questi aspetti e, tramite un raffronto tra il primo questionario distribuito in un tempo t=0, corrispondente al giorno dell'assunzione, e i successivi, sarà possibile verificare l'affermarsi e lo sviluppo di un progresso in termini di (re)integrazione sociale

5.10. Analisi e gestione dei rischi

La gestione dei rischi consiste nel processo sistematico di identificazione, quantificazione, analisi e risposta ai rischi di un progetto (Heagney 2016). Si tratta di individuare le possibili problematiche che possono emergere durante il periodo di attività, stabilirne la probabilità di

occorrenza e l'impatto sull'organizzazione in caso si concretizzino, escogitare dei piani di prevenzione (o mitigazione), per evitarle, e di emergenza, nel caso si verifichino. Incrociando poi le due variabili della probabilità e dell'impatto è possibile costruire una matrice di rischio per visualizzare graficamente il livello di gravità dei diversi rischi.

Come nelle sezioni precedenti, il campo sarà ristretto alle questioni più prettamente legate al carattere sociale del progetto. Un primo rischio è dato dalla burocrazia penitenziaria, che può da un lato allungare i tempi per poter assumere le persone detenute e dall'altro rigettare la proposta per il loro impiego. Si è infatti già visto che per poter impiegare un detenuto all'esterno delle mura carcerarie è necessario che: 1) il detenuto sia ammesso, da parte del magistrato di sorveglianza, al regime di semi-libertà o di lavoro all'esterno, 2) l'istituzione penitenziaria e l'impresa interessata stipulino una convenzione che specifichi nei minimi dettagli mansioni, orari di lavoro, movimenti del detenuto, ecc., 3) il lavoro costituisca parte del programma di trattamento individualizzato. Ciascuna di queste tre condizioni implica l'analisi di aspetti delicati e la piena consapevolezza che le figure coinvolte sono molte e assai diversificate. Sulla base di queste osservazioni preliminari si esaminano di seguito alcuni esempi concreti. L'allungamento dei tempi può pertanto facilmente darsi. Tuttavia, essendone già consapevoli ci si può muovere con largo anticipo prevedendo, nel frattempo, l'impiego sia di ex-detenuti sia di cittadini comuni per garantire l'avvio o la sopravvivenza dell'attività. Inoltre, se si dispone di minor personale, si possono temporaneamente ridurre i coperti e/o il proprietario può lavorare di più. Nel caso raro – vista la solidità del progetto sociale e l'apertura da parte del personale del penitenziario di Trieste – in cui l'istituzione penitenziaria non fosse disponibile a stipulare una convenzione o non ammettesse nessun detenuto a lavorare fuori dal carcere, verrebbero impiegati ex-detenuti ed eventualmente anche altre persone socialmente emarginate, oltre naturalmente alla quota di persone libere.

Nella casistica presa in esame va anche tenuto presente non solo il fatto che un detenuto può non essere ammesso a lavorare in assoluto, ma anche che uno, precedentemente assunto, abbia vanificato tale opportunità non attenendosi alle regole, scritte e non, del penitenziario. Così, una diatriba con un agente di custodia potrebbe costituire un fattore negativo che emergerà nell'aggiornamento del programma di trattamento individuale impedendogli di proseguire la sua attività lavorativa. Dal punto di vista dell'impresa, ciò significherebbe perdere un dipendente, e questa eventualità può essere mitigata scegliendo accuratamente tra i detenuti più "calmi" e che hanno sempre rispettato le regole interne al carcere. Ciò creerebbe un ambiente sereno ed integrativo che non genera frustrazioni psicologiche, esse stesse portatrici di potenziali comportamenti di tensione. Se ciò non fosse sufficiente, sarà necessario ripiegare su

altri detenuti-lavoratori, magari tenendo in considerazione alcuni ulteriori papabili candidati al momento della scelta; temporaneamente, inoltre, la situazione può essere fronteggiata riducendo il numero di coperti e/o aumentando l'impegno lavorativo del proprietario.
Si è altresì già messo in evidenza come i detenuti abbiano raramente esperienze lavorative pregresse. Di conseguenza, è possibile che il detenuto/ex-detenuto faccia un passo indietro una volta trovatosi di fronte all'impegno lavorativo richiesto. Scegliere tra persone che hanno già svolto un corso di formazione all'interno del carcere, in particolare se di cucina, e procedere ad un accurato processo di assunzione in collaborazione con il gruppo educatori e psicologi riduce la possibilità che tale rischio si concretizzi. Se tuttavia ciò dovesse accadere, l'azione emergenziale da attuare è analoga a quella messa in atto nel caso esaminato precedentemente: assunzione di altri detenuti-lavoratori, temporanea riduzione del numero di coperti e/o maggior tempo dedicato al lavoro da parte del proprietario.
Gli ultimi due rischi sui quali si concentra l'attenzione sono quelli meno probabili ma sono anche quelli che segnano un fallimento della missione sociale dell'impresa. Essi sono molto simili, in realtà uguali, sia nell'azione compiuta sia nell'azione individuata per prevenirli, ma sono alquanto diversi per l'impatto che genererebbero nel caso si dovessero verificare. Si tratta del compimento di azioni criminali da parte del lavoratore-detenuto fuori dal posto di lavoro o sul posto di lavoro. Ciò significa il concretizzarsi di un caso di recidiva, ossia il risultato sociale opposto a quello che con questo ristorante si vuole ottenere. Per prevenire questo rischio si metteranno in atto tre azioni: una scelta accurata del detenuto/ex-detenuto a cui viene offerto il posto di lavoro tramite diverse interviste, la collaborazione con il gruppo educatori[84], gli eventuali psicologi e, se presenti, amici stretti e familiari; il questionario valutativo distribuito mensilmente sarà utilizzato per cercare di far emergere eventuali problematiche che potrebbero far suonare il campanello d'allarme; un dialogo continuo con le stesse persone coinvolte nel processo di assunzione per monitorare il comportamento al di fuori delle ore di lavoro. Come *extrema ratio*, per anticipare il concretizzarsi del rischio, si potrebbe concordare con l'istituzione penitenziaria l'opportunità della cessazione del rapporto lavorativo. Si tratta di due casi estremi che assai difficilmente si realizzeranno ma che non possono non essere presi in considerazione. Anche i detenuti del carcere di Bollate di Milano, che rappresenta l'avanguardia in Italia in termini di condizioni carcerarie e di opportunità lavorative, non ha infatti azzerato i casi di recidiva (vd. nota 74). L'azione emergenziale da mettere in campo nel

[84] Nel caso di ex-detenuti si contatteranno il gruppo educatori dell'ultimo carcere in cui è stato recluso, gli altri attori sociali che lo hanno eventualmente accompagnato nel processo di scarcerazione e, se possibile, le persone a lui vicine.

caso in cui il crimine si compia fuori dal luogo di lavoro coincide con quella relativa ai due rischi esaminati in precedenza. A tale azione emergenziale di risposta se ne può aggiungere una ulteriore che consiste nell'enfatizzare, a livello mediatico, i casi di successo ottenuti, ossia di non recidiva. È evidente che quest'ultima azione non potrà essere attivata se il caso di recidiva dovesse presentarsi nei primi mesi di attività. Se invece il reato avesse luogo sul posto di lavoro, l'impatto sarebbe più drastico perché, nonostante la responsabilità civile o penale ricada sull'autore del reato, la questione avrebbe, quasi sicuramente, un risalto mediatico notevole, soprattutto a livello locale che è quello che più conta per un'attività del genere, compromettendo la fattibilità del progetto. Se il caso non potesse essere controbilanciato da una forte evidenza empirica circa i casi di successo, andrebbe presa in considerazione la possibilità di riformulare sia la *vision* sia la *mission* puntando sulla (re)integrazione sociale di altre e diverse persone ai margini della società, quali ad esempio disoccupati *over* 50, immigrati o disabili. Nel caso peggiore si dovrebbe valutare, infine, l'opportunità di trasferire l'attività in un'altra zona.

Similmente al caso sopra esaminato, esiste un ultimo rischio costituito dal possibile reato commesso dal detenuto/ex-detenuto una volta cessato il rapporto di lavoro. Le azioni attuate a fini preventivi per i due rischi precedenti possono essere estese a quest'ultimo, senza ovviamente che vi sia la possibilità di anticipare la fine del contratto di lavoro. In questo caso, l'impatto sull'organizzazione risulterebbe tuttavia molto inferiore visto che il nesso tra questa e il detenuto/ex-detenuto sarebbe legato solo al passato. Dal punto di vista della forza-lavoro l'impatto sarebbe quindi nullo e l'unica possibile fonte di impatto deriverebbe dalla diffusione della notizia.

Il verificarsi di uno qualsiasi di questi ultime tre rischi richiede un'analisi accurata delle ragioni che sono state alla base della ricaduta per valutare come migliorare il percorso reintegrativo del lavoratore-detenuto.

Nel caso, seppur praticamente impossibile, che uno qualsiasi di questi tre rischi, anche dopo modificazioni organizzative, dovesse superare la soglia del 30/35% dei casi stabiliti nella valutazione del raggiungimento dell'obiettivo sociale, la missione dovrebbe dirsi fallita e sarà di conseguenza riformulata e l'attività eventualmente trasferita in una zona territoriale diversa.

Tab. 5.1. Risk plan

Rischio	**ID**	**Probabilità (1-5)**	**Impatto (1-5)**	**Azione di prevenzione**	**Azione di emergenza**
Tempi burocratici lunghi	1	4	1	Muoversi con anticipo	Assunzione di ex-detenuti e/o persone libere + meno coperti e/o proprietario può lavorare di più
Rigetto dell'istanza di impiego di detenuti o assenza di detenuti ammessi alla semilibertà o al lavoro all'esterno	2	1	2	Progetto sociale solido consultando il gruppo educatori + stipulare una convenzione con un carcere in cui lavorino persone che condividano l'importanza del lavoro penitenziario	Assunzione di ex-detenuti e/o persone libere + eventualmente, riformulare la missione sociale offrendo lavoro ad altre persone ai margini della società
Cattiva condotta in relazione alle regole penitenziarie	2	2	3	Creare un ambiente sereno + accurato processo di assunzione	Ripiegare su altri detenuti-lavoratori + meno coperti e/o proprietario può lavorare di più
Cessazione del rapporto di lavoro per volontà del detenuto/ex-detenuto	3	2	3	Corso di formazione + accurato processo di assunzione mettendo in chiaro l'impegno necessario	Ripiegare su altri detenuti-lavoratori + meno coperti e/o proprietario può lavorare di più
Messa in atto di azioni criminali fuori	4	1	4	Accurato processo di assunzione + questionario + dialogo continuo con	Ripiegare su detenuti-lavoratori + meno coperti e/o proprietario può lavorare di più +

dal posto di lavoro				gruppo educatori ed eventuali psicologi → eventuale cessazione rapporto lavorativo	se possibile, enfasi mediatica sui non-recidivi
Messa in atto di azioni criminali sul posto di lavoro	5	1	5	Accurato processo di assunzione + questionario + dialogo continuo con gruppo educatori ed eventuali psicologi → eventuale cessazione rapporto lavorativo	Considerazione di chiusura attività → apertura dell'attività di ristorazione altrove e, forse, riformulando la missione sociale impiegando altre persone ai margini della società
Messa in atto di azioni criminali una volta cessato il rapporto di lavoro	6	1	1	Accurato processo di assunzione + questionario + dialogo continuo con gruppo educatori ed eventuali psicologi	/

Fonte: elaborazione dell'autore

Tab. 5.2. *Matrice di rischio*

		Probabilità				
		1	2	3	4	5
Impatto	1	1			1	
	2	2	3			
	3			4		
	4	5				
	5	6				

Leggenda

- Gravità bassa
- Gravità medio-bassa
- Gravità media
- Gravità medio-alta
- Gravità alta

Fonte: elaborazione dell'autore

Questa matrice indica: a) che tutti i rischi rappresentano una gravità in base al loro impatto oppure alla loro probabilità; b) che la maggiore attenzione va concentrata sui rischi 4 e 6, ossia il rischio di cessazione del rapporto di lavoro per volontà del detenuto/ex-detenuto e la messa in atto di azioni criminali fuori dal posto di lavoro, anche perché entrambi segnerebbero un parziale o il totale fallimento della missione sociale.

5.11. Conclusione

Il progetto è ambizioso? Si. È difficile da realizzare? Si. Per questo è impossibile? No.

Conclusioni

Dopo aver passato in rassegna le diverse teorie sociologiche che hanno cercato di spiegare la realtà carceraria in generale e la problematica della recidiva in particolare, si è scelto l'approccio interazionista rafforzato dal processo di prigionizzazione per la continuazione del lavoro. Questa unione è apparsa come più adeguata a spiegare le ragioni di un comportamento criminale post-scarcerazione. Trovandosi l'individuo rinchiuso e categorizzato dalla società come criminale e carcerato, egli inizialmente accetta questa etichetta e si auto-rappresenta come tale. Di conseguenza, i suoi comportamenti non possono che adeguarsi a quelli di un criminale, anche una volta libero. D'altra parte egli, dovendo seguire le regole carcerarie, distinte se non opposte a quelle del mondo esterno, si adegua a questo modo di "vivere" perdendo le competenze attitudinali e comportamentali consone alla vita extra-carceraria.

Completamente diversa è invece la situazione nel caso in cui a persone con un passato criminale vengano offerte opportunità di lavoro, che rappresentano una fonte di crescita non solo professionale ma anche sociale che permette all'individuo di disfarsi del vestito del detenuto per indossare quello del lavoratore cominciando a percepirsi come persona comune dotata di competenze e qualità. Su questa base egli potrà iniziare a progettare una vita normale fuori dal mondo criminale. Non tutte le attività lavorative assolvono però a tale funzione. I servizi d'istituto alle dipendenze dell'amministrazione carceraria, che rappresentano la forma prevalente di lavoro penitenziario, non sono quasi mai formativi, qualificanti o appaganti.

Un lavoro vero può, invece, essere offerto da imprese private. Ci si è quindi avvicinati al mondo imprenditoriale per cercare di capire il margine che un'attività privata ha di contribuire al reinserimento socio-lavorativo di detenuti ed ex-detenuti così come sostegno e complicazioni derivanti dalla legislazione vigente. Si tratta dei casi di impresa sociale, che abbiamo definito come quell'iniziativa privata che intende offrire una soluzione ad un problema di rilievo pubblico creando valore grazie alla sua attività economica e che mira al miglioramento delle condizioni di vita dei suoi portatori di interesse, lavoratori compresi. A queste realtà la legislazione italiana appare alquanto aperta. Tuttavia, nel momento attuativo emergono molte complicazioni burocratiche che allontano progetti sociali dal mondo carcerario.

Nel capitolo quarto abbiamo approfondito la questione sottoponendo a sette imprese sociali che offrono opportunità lavorative a detenuti ed ex-detenuti nel settore enogastronomico un questionario volto a capire l'attività da esse svolta e, in particolare, gli ostacoli che hanno dovuto e che si trovano ad affrontare e le eventuali rinunce che hanno dovuto compiere per

raggiungere il loro obiettivo sociale. Da qui sono emersi alcuni risultati interessanti. Si tratta principalmente di imprese costituite negli ultimi 10-15 anni o che, comunque, hanno avviato il progetto sociale in quest'ultimo periodo. La loro distribuzione geografica è omogenea tra nord e sud con una lacuna al centro del Paese. Dal punto di vista legale, si tratta quasi sempre di cooperative, generalmente sociali di tipo B. Il più delle volte il numero di collaboratori è alquanto consistente, potendo arrivare a superare anche le 30 persone, e il loro fatturato può raggiungere cifre importanti. Quasi tutte fanno riferimento a contributi privati e/o pubblici anche se per alcune rappresentano una fonte di entrata di sostegno mentre per altre la loro assenza porrebbe in crisi l'intera attività. Quasi tutte sono fortemente legate alle scelte compiute dall'Amministrazione penitenziaria. Molte hanno sottolineato gli ostacoli derivanti dalla complessità burocratica, dalla tendenziale chiusura da parte dell'Amministrazione penitenziaria e dalla scarsa formazione e professionalità di detenuti ed ex-detenuti.

Una critica, e al contempo uno spunto di riflessione per le imprese, è stata avanzata relativamente alla scarsità di dati oggettivi e puntuali riguardanti i casi di licenziamento e il percorso compiuto dal detenuto o ex-detenuto una volta terminato il rapporto di lavoro. Monitorare meglio la situazione appare imprescindibile per offrire ulteriore evidenza dei risultati positivi del lavoro penitenziario (vero).

Particolarmente interessante è il caso di Callipo, che rappresenta un vero e proprio *outlier* della ricerca. Si tratta di una società a responsabilità limitata con centinaia di dipendenti ed un fatturato multi-milionario, il che permette a questa s.r.l. di portare avanti il suo progetto con i detenuti senza doversi preoccupare di quanto decide l'amministrazione penitenziaria e senza dover ripiegare su finanziamenti esterni. Per quanto limitato come progetto, ciò deve far riflettere sul contributo che essa dà al reinserimento socio-lavorativo di ex-detenuti, un progetto che appare più resiliente di quelli di tipo cooperativo. Anche dal punto di vista della ricerca si auspica un approfondimento dell'apporto di imprese *for profit* a questioni sociali come quella qui discussa.

È stato infine presentato il *social business plan* de *L'Incontro*, un ristorante sociale che si intende aprire a Trieste offrendo opportunità di lavoro ai detenuti della casa circondariale Ernesto Mari e agli ex-detenuti presenti a Trieste e dintorni. Ci si è concentrati in particolare sulla componente sociale del progetto dando spazio alle questioni più delicate di un progetto simile, *in primis* alla gestione delle risorse umane.

Bibliografia

Acquaviva M. (2018) "Quanto ci costa ogni giorno una persona in carcere?", *La legge per tutti*, 28 novembre 2018, https://www.laleggepertutti.it/259084_quanto-ci-costa-ogni-giorno-una-persona-in-carcere.

Alborghetti D. (2012a), *Intervista a Simona Gallo. Educatore presso la Casa di reclusione di Bollate*, in Alborghetti D. e Zanga M. (cur.), Il lavoro in carcere tra crisi e prospettive. L'esperienza di Bollate, Bollettino speciale adapt, https://www.cateringabc.it/uploads/dicono/bollettinoadapt12092012.pdf.

Alborghetti D. (2012b), *Fare impresa in carcere è (ancora) possibile*, in Alborghetti D. e Zanga M. (cur.), Il lavoro in carcere tra crisi e prospettive. L'esperienza di Bollate, Bollettino speciale adapt, https://www.cateringabc.it/uploads/dicono/bollettinoadapt12092012.pdf.

Alborghetti D. e Ballini V. (2012), *Percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa per detenuti. Le azioni di Italia Lavoro*, in Alborghetti D. e Zanga M. (cur.), Il lavoro in carcere tra crisi e prospettive. L'esperienza di Bollate, Bollettino speciale adapt, https://www.cateringabc.it/uploads/dicono/bollettinoadapt12092012.pdf.

Alborghetti D. (2014), "Il lavoro penitenziario. Evoluzione e prospettive", Università degli Studi di Bergamo, Scuola Internazionale di Dottorato in Formazione della Persona e Mercato del Lavoro.

Baader M. et Shea E. (2007), "Le travail pénitentiaire, un outil efficace de lutte contre la récidive ?", *Champ pénal/Penal field, 4*.

Barthélémy A. et Slitine R. (2014), *Entrepreneuriat social. Innover au service de l'intérêt général*, Paris, Vuibert.

Bartoli R. (2016), "Il carcere come extrema ratio: una proposta concreta", *Dir. pen. cont, 4, 185*.

Baumann Z. (1992), *Modernità e olocausto*, Il Mulino, Bologna.

Baumann Z. (2005), *Vite di scarto*, Laterza, Roma-Bari.

Becker H.S. (2017), *Outsiders. Saggi di sociologia della devianza*, Meltemi, Milano.

Bianchi G. (2012), *Lavorare per evadere. in Il lavoro in carcere tra crisi e prospettive. L'esperienza di Bollate*, in Alborghetti D. e Zanga M. (cur.), Il lavoro in carcere tra crisi e prospettive. L'esperienza di Bollate, Bollettino speciale adapt, https://www.cateringabc.it/uploads/dicono/bollettinoadapt12092012.pdf.

Billeri G. (2011), *Donne in carcere vent'anni dopo. Il quadro nazionale e i risultati di una ricerca nel carcere di Perugia*, in Ronco D., Alessio, S. e Torrente G. (cur.), Le prigioni malate. Ottavo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione in Italia, Edizioni dell'asino, Roma, pp. 142-153.

Blanco L. (2020), *Le origini dello Stato moderno*, Carrocci, Roma.

Borzaga C. e Fazzi L. (2011), *Le imprese sociali*, Carrocci, Roma.

Borzaga C. e Musella M. (cur.) (2020), *L'Impresa Sociale in Italia. Identità, ruoli e resilienza*, IV Rapporto Iris Network, Trento, https://irisnetwork.it/wp-content/uploads/2021/04/IV-Rapporto-IS.pdf.

Brioschi F. (2017), *Le risorse destinate al reinserimento nella società*, https://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/download/pdf/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione-01-costi-del-carcere.pdf.

Bronzo P. (2018), "Lavoro e risocializzazione", testo, corredato di note, della relazione tenuta al Convegno "Il reinserimento dei detenuti", che si è svolto all'Università L.U.M.S.A di Roma il 17 novembre 2017.

Brossat A. (2001), *Pour en finir avec la prison*, La fabrique éditions, Paris.

Buccoliero C. (2017), "Voice from within: the unexpected humanity", https://www.ted.com/talks/cosima_buccoliero_voices_from_jail_the_humanity_you_won_t_expect.

Buccoliero C. (2020), "Il carcere del Futuro secondo Cosima Buccoliero - Talk Società". https://www.youtube.com/watch?v=-08nGjtAin0.

Buccoliero C. (2020), "Oltre le sbarre, la speranza". Parla Cosima Buccoliero, direttore del carcere di Bollate", *Tagadà*, la 7, puntata del 20 gennaio 2020, https://www.la7.it/tagada/video/oltre-le-sbarre-la-speranza-parla-cosima-buccoliero-direttore-del-carcere-di-bollate-20-01-2020-302892.

Buccoliero C. (2023), intervista a, 26 maggio 2023, Milano.

Campana D. (2009), *Condannati a delinquere. Il carcere e la recidiva*, FrancoAngeli, Milano.

Caputo G. (2015), "Detenuti-lavoratori o lavoratori-detenuti?". *Costituzionalismo (2)*, pp. 1-41.

Cavotta V. e Rosini M. (2021), "Carcere, lavoro e impresa sociale. Verso una effettiva rieducazione dei detenuti?", *Impresa Sociale*, (1), pp. 60-68.

Chareun M. (2011), *Meno carcere, più risorse*, in Ronco D., Alessio S., e Torrente G. (cur.), Le prigioni malate. Ottavo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione in Italia, Edizioni dell'asino, Roma.

Chiaviario M. (2018), "Reinserimento dei detenuti: conclusioni (?) Di un incontro senza pregiudizi", testo, corredato di note, della relazione tenuta al Convegno "Il reinserimento dei detenuti", che si è svolto all'Università L.U.M.S.A di Roma il 17 novembre 2017.

Clemner D. (1940), *The prison community*, Holt, Rinehart & Winston, New York.

Clot Y. (2011), "Patrick Bellenchombre, Rémi Canino, Nicolas Frize, Dominique Lhuilier (2009). Le travail incarcéré. Vues de prison. Paris: Éditions Syllepse". *Activités*, *8*(8-1).

Cnel (2023), "CNEL - COMUNICATO STAMPA N. 18 DEL 17 GIUGNO 2023. LAVORO IN CARCERE: ACCORDO TRA CNEL E MINISTERO DELLA GIUSTIZIA", https://www.cnel.it/Comunicazione-e-Stampa/Notizie/ArtMID/694/ArticleID/2905/COMUNICATO-STAMPA-N-18-DEL-17-GIUGNO-2023-LAVORO-IN-CARCERE-ACCORDO-TRA-CNEL-E-MINISTERO-DELLA-GIUSTIZIA.

Combessie P. (2009), *Sociologie de la prison*, La Découverte, Paris.

Conroy P. (1995), *Il terzo Programma europeo contro la povertà e l'esclusione sociale*, in Martelli, A. e Zurla, P. (cur.), Il lavoro oltre il carcere, FrancoAngeli, Milano.

Cooney T. M. (2012), "Reducing recidivism through entrepreneurship programmes in prisons", *The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 13(2)*, pp. 125-133.

Costa P. (2012), *La parola all'Autore*, in Corleone F. e Pugiotto A. (cur.), "AA.VV., Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere, Futura, Roma.

Cornuau F. et Juillard M. (2021), "Mesurer et comprendre les déterminants de la récidive des

sortants de prison", *Infostat Justice n° 183*, https://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_Infostat_183.pdf.

Durkheim É. (1967), *De la division du travail social* (1893), PUF, Paris.

Eckert R. et Tuffery-Andrieu J. M. (2015), *Le travail en prison. Mise en perspective d'une problématique contemporaine*, Presses universitaires de Strasbourg, Strasbourg.

Eyraud J.-H. (2023), *Initiation to Entrepreneurship*, corso di, Institut des études politiques, a.a. 2022-2023, Parigi.

Fleres S. (2013), *Prefazione*, in Giammello V., Mercurio A. e Quattrocchi G. (cur.), Il lavoro nel carcere che cambia, Franco Angeli, Milano.

Fletcher D. R. (2004), "Reducing re-offending: The enterprise option", *Report to the Small Business Service*, http://shura.shu.ac.uk/27105/1/reducing-reoffending-enterprise-option.pdf.

Gabanelli M. e Ravizza S. (2019), "Carceri: perché il 70% dei detenuti torna a commettere reati", *Corriere della Sera*, 3 novembre 2019, https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/carceri-perche-70percento-detenuti-torna-commettere-reati-delinquere-pena-lavoro-ergastolo/19648c00-fcc7-11e9-850d-5e44dc14944c-va.shtml.

Garland D. (1999), *Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale*. Il Saggiatore, Milano.

Giammello V., Mercurio A. e Quattrocchi G. (2013), a cura di, *Il lavoro nel carcere che cambia*, Franco Angeli, Milano.

Giostra G. (2019), "Carcere. Rimettersi in cammino verso la Costituzione", Relazione introduttiva al convegno tenutosi presso l'Università "La Sapienza" di Roma il 22 novembre 2019,

https://www.sistemapenale.it/it/documenti/carcere-rimettersi-cammino-costituzione-relazione-introduttiva-22-novembre-19.

Goffman E. (1961), *Asylums: Essays on the social situation of mental patients and other inmates*. AldineTransaction, New Brunswick and London.

Goffman E. (2007), *Stigma: l'identità negata*, Ombre corte, Verona.

Gonin D. (1994), *Il corpo incarcerato*, Gruppo Abele, Torino.

Guilbaud F. (2006), "Le travail pénitentiaire: une étude de sociologie du travail", *Mission de recherche Droit et Justice. Laboratoire Genre, Travail et Mobilités*, Université Paris 10-Nanterre.

Hahn J. M. (1991), "Preemployment information-services-employers beware", *Employee Relations Law Journal*, *17*(1), pp. 45-69.

Heagney J. (2016), *Fundamentals of project management.* Amacom, New York.

Hulsman L. (2002), *Alternative alla giustizia criminale*, in De Giorgi R. (cur.), Il diritto e la differenza. Scritti in onore di Alessandro Baratta.(2 voll.), Pensa Multimedia, Lecce, pp. 249-274.

IG SAMSIC HR (2023), "CSR: i candidati desiderano lavorare per aziende socialmente responsabili", 7 aprile 2023, https://www.ig-samsic.eu/csr-imprese-socialmente-responsabili/.

Ignatieff M. (1982), *Le origini del penitenziario. Sistema carcerario e rivoluzione industriale inglese (1750-1850)*, Mondadori, Milano.

Irwin J. and Cressey D. (1964), *Thieves, Convicts and the Inmate Culture*, in Becker H.S. (ed.), The Other Side, Free Press, New York, pp. 225-247.

Isceri M. (2018), "Verso la "normalizzazione" del lavoro penitenziario. Spunti critici", testo, corredato di note, della relazione tenuta al Convegno "Il reinserimento dei detenuti", che si è svolto all'Università L.U.M.S.A di Roma il 17 novembre 2017.

Kalica E. (2014), "Lavorare per lavorare: quando il lavoro in carcere non reinserisce", *Antigone, IX, 2*, pp. 206-223.

Kensey A. et Tournier P.V. (2005), "Sortants de prison : variabilité des risques de retour", *Cahiers de démographie pénitentiaire, n°17*, ministère de la Justice, Paris.

La Regina K. (2018), "Istruzione e formazione professionale in carcere", testo, corredato di note, della relazione tenuta al Convegno "Il reinserimento dei detenuti", che si è svolto all'Università L.U.M.S.A di Roma il 17 novembre 2017.

La Rosa M. (1995), *Presentazione*, in Martelli A. e Zurla P. (cur.), Il lavoro oltre il carcere, FrancoAngeli, Milano.

Lemert E. M. (2019), *Devianza, problemi sociali e forme di controllo*, Mimesis, Milano.

Leonardi F. (2007), “Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva”, *Rassegna penitenziaria e criminologica*, *2*(7).

Leonardi F. (2008), U*na prima ricognizione sulla recidiva degli affidati in prova al servizio sociale*, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Roma.

Leoni G. (2023), intervista a, 26 maggio 2023, Milano.

Lhuilier D., Bellenchombre P., Canino R. et Frize N. (2009), *Le travial incarcéré. Vues de prison*, Syllepse, Paris.

Loucks N., Lyner O. and Sullivan T. (1998), ‘The employment of people with criminal records in the European Union’, *European Journal on Criminal Policy and Research, 6(2)*, pp 195–210.

Maculan A., Ronco D. e Vianello F., (cur.) (2014), *Prison in Europe: overview and trends*, European Prison Observatory. Detention conditions in the European Union, Antigone Edizioni.

Marietti S. (2011), *La Cassa delle ammende: come si spendono le scarse risorse penitenziarie*, in Ronco, D., Alessio, S., e Torrente, G. (cur.), Le prigioni malate. Ottavo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione in Italia, Edizioni dell'asino, Roma.

Mancaniello M. R. (2017), "La professionalità educativa in ambito penitenziario. L’Educatore e il suo ruolo pedagogico." *Studi sulla Formazione/Open Journal of Education*, *20(2)*, pp. 365-374.

Martelli A. (1995), *Carcere e lavoro: considerazioni in chiave sociologica*, in Martelli, A. e Zurla, P. (cur.), Il lavoro oltre il carcere, FrancoAngeli, Milano.

Martelli A. e Zurla P. (1995), *Introduzione*, in Martelli A. e Zurla P. (cur.), Il lavoro oltre il carcere, FrancoAngeli, Milano.

Mastrobuoni G., & Terlizzese D. (2014), “Rehabilitating rehabilitation: Prison conditions and recidivism”, *Einaudi Institute for Economics and Finance EIEF Working Papers Series*, *1413*.

Mathiesen T. (1996), *Perché il carcere*?, Gruppo Abele, Torino.

Mead G. H. (1918), “The psychology of punitive justice”, *American journal of sociology*, *23*(5), 577-602.

Melossi D. e Pavarini M. (1977), *Carcere e fabbrica: alle origini del sistema penitenziario (XVI-XIX secolo)*, Il Mulino, Bologna.

Merton A. R. (1959), *Teoria e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna.

Ministero della Giustizia (2022), “Detenuti lavoranti per datore di lavoro – 31 dicembre 2022”, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_6&facetNode_3=0_2_6_11&contentId=SST420625&previsiousPage=mg_1_14.

Ministero della Giustizia (2023), "Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto - aggiornamento al 30 giugno 2023", https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=1_5_46&contentId=SST436158&previsiousPage=mg_1_14.

Mocellin S. (2023), "Il lavoro nel framework del capability approach: l'interpretazione di A. Sen", *Lavoro Diritti Europa (1/2023)*.

Mortati C. (1975), *Articolo 1*, in Branca G. (cur.), Commentario della Costituzione, Zanichelli, Bologna-Roma.

Mosconi G. (2001), *La crisi postmoderna del diritto penale e i suoi effetti sull'istituzione penitenziaria*, In Anastasia S. e Palma M. (cur.), La bilancia e la miseria, FrancoAngeli, Milano, pp. 37-66.

Mosconi G. (2006), "Carcere e controllo sociale. Alla ricerca di un modello interpretativo", *Antigone: Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario, 1*, pp. 97-112.

Mosconi G. (2009), *Presentazione*, in Campana D., Condannati a delinquere. Il carcere e la recidiva, FrancoAngeli, Milano.

ONU (2015), "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile", Assemblea Generale. Ris. A/RES/70/1, 25 settembre 2015. https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf.

Orlando A. (2018), "Recidiva e misure alternative, i conti non tornano: statistiche sbandierate senza dati reali", https://www.poliziapenitenziaria.it/public-post-blog-recidiva-sui-dati-regna-lincertezza-3544-asp/.

Palazzo F. (2013), "Riforma del sistema sanzionatorio e discrezionalità giudiziale", *Diritto penale e processo*, pp. 97-105.

Pavarini M. (1995), *Oltre il carcere: note critiche sui rapporti tra carcere e società civili*, in Martelli, A. e Zurla, P. (cur.), Il lavoro oltre il carcere, FrancoAngeli, Milano.

Piccinini I. (2018), "Il lavoro dei detenuti: riflessioni introduttive", testo, corredato di note, della relazione tenuta al Convegno "Il reinserimento dei detenuti", che si è svolto all'Università L.U.M.S.A di Roma il 17 novembre 2017.

Ruotolo M. (2018), "Il reinserimento dei detenuti: le coordinate costituzionali (notazioni introduttive)", testo, corredato di note, della relazione tenuta al Convegno "Il reinserimento dei detenuti", che si è svolto all'Università L.U.M.S.A di Roma il 17 novembre 2017.

Rusche G. e Kirchheimer O. (1967), *Pena e struttura sociale*, Russell and Russell, New York.

Santoro E. (2004), *Carcere e società liberale*, Giappichelli editore, Torino.

Santoro E. (2005), “Un carcere senza bussola sociale”, *Nuova città (8/9/10)*, pp. 149-159.

Santos F. M. (2012), “A positive theory of social entrepreneurship”, *Journal of business ethics*, *111*(3), pp. 335-351.

Sbraccia A., & Vianello F. (2016), “Introduzione. Carcere, ricerca sociologica, etnografia”, *Etnografia e ricerca qualitativa*, *9*(2), 183-210.

Scalia V. (2011), *Lavoro e carcere. Un matrimonio impossibile?*, in Ronco D., Alessio, S. e Torrente G. (cur.), Le prigioni malate. Ottavo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione in Italia. Edizioni dell'asino, Roma, pp. 166-171.

Scalvini F. (2011), *Prefazione*, in C. Borzaga e L. Fazzi (cur.), Le imprese sociali, Carrocci, Roma, pp. 7-10.

Scandurra A. (2011), *Troppi detenuti o pochi posti? I numeri del carcere in Italia e in Europa*, in Le prigioni malate. Ottavo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione in Italia. Ronco, D., Alessio, S., e Torrente, G. (a cura di). Edizioni dell'asino, Roma.

Schnepel K.T. (2018), “Good Jobs and Recidivism”, *The Economic Journal*, 128, pp. 447-469.

Scordamaglia V. (2010), *Pena, rieducazione, perdono*, in Vinciguerra S. e Dassano F. (cur.), Scritti in memoria di Giuliano Marini, Edizioni scientifiche italiane, Napoli.

Sedgley N. H., Scott C. E., Williams N. A., & Derrick F. W. (2010), “Prison's Dilemma: Do Education and Jobs Programmes Affect Recidivism?”. *Economica*, *77*(307), pp. 497-517.

Seghezzi F. e Tirabochi M. (2015), "Misericordia e detenzione, un modello virtuoso. Il carcere rieduca se il lavoro è vero", *Avvenire*, 30 dicembre 2015, https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/il-carcere-rieduca-se-il-lavoro-vero-.

Sen A. K. (1980), *Equality of What*, in S. M. McMurrin (ed.), The Tanner Lectures on Human Values (I), Cambridge University Press, Cambridge, pp. 195-220.

Sen A. K. (1985), “Well–being, Agency and Freedom”, *The Journal of Philosophy*, 82 (4), pp. 169-221.

Sen A. K. (1999), *Development as Freedom*, Knopf, New York.

Sen, A. K. (2000). *Social Exclusion: Concept, Application and Scrutiny*. in Office of Environmental and Social Development (cur.), Social Development Papers, Asian Development Bank, Manila.

Squarzina A. (1995), *Il caso Altercoop: una valutazione di carattere economico-sociale*, in Martelli A.e Zurla P. (cur.), Il lavoro oltre il carcere, FrancoAngeli, Milano.

Sykes G. M. (1958). *The Society of Captives: A Study of a Maximum Security Prison*, Princeton University Press, Princeton.

Vacheret M. et Lamire G. (2007), *Anatomie de la Prison contemporaine*, Les Presses de l'Université de Montréal, Montréal.

Vianello F. (2011), *Il sovraffollamento carcerario: il punto di vista dei detenuti*, in Ronco D., Alessio, S. e Torrente G. (cur.), Le prigioni malate. Ottavo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione in Italia, Edizioni dell'asino, Roma, pp. 60-68.

Vianello F. (2018), *Centralità e ambiguità del lavoro in carcere*, in Kalica E. e Santorso S. (cur.), Farsi la galera. Spazi e culture del penitenziario, Ombre Corte, Verona.

Vianello F. (2019), *Sociologia del carcere. Un'introduzione*, Carrocci, Roma.

Wacquant L. (2000), *Parola d'ordine: tolleranza zero. La trasformazione dello Stato penale nella società neoliberale*, Feltrinelli Editore, Milano.

Zanga M. (2012), *Il tempo del lavoro: cronaca di una giornata presso il carcere di Bollate*, in Alborghetti D. e Zanga M. (cur.), Il lavoro in carcere tra crisi e prospettive. L'esperienza di Bollate, Bollettino speciale adapt, https://www.cateringabc.it/uploads/dicono/bollettinoadapt12092012.pdf.

Zannotti R. (2018), "Pena e rieducazione: mito o realtà?", testo, corredato di note, della relazione tenuta al Convegno "Il reinserimento dei detenuti", che si è svolto all'Università L.U.M.S.A di Roma il 17 novembre 2017.

Appendice A. Questionario per imprese che lavorano con detenuti

Informazioni generali

Nome dell'impresa

Nome legale dell'impresa

Ragione sociale

Sede legale

Anno di costituzione

Anno di inizio attività

Numero di soci

Numero di impiegati

Di cui detenuti

In regime di

Di cui ex-detenuti

Per detenuti ed ex-detenuti: quanti di loro sono uomini e quanti donne?

Qual è la vostra *mission*?

Quali sono i vostri obiettivi?

Qual è il vostro obiettivo primario?

Tipo di attività

Prodotto/i e/o servizio/i venduto/i

Area geografica di vendita

Fatturato annuo per ciascun anno di attività

Reddito netto annuo per ciascun anno di attività

Avvio attività

A quanto ammonta il capitale iniziale impiegato per l'avvio dell'attività?

Avete avuto bisogno di finanziamenti? Se sì, chi e in quale misura ha finanziato il progetto?

Di quante persone era composto il *team* al momento dell'avvio dell'attività?

Quante di queste persone avevano esperienza nel settore?

C'è stato un attore esterno all'impresa determinante per l'avvio dell'attività? Se sì, qual è stato?

Alti e bassi

Qual è stato il momento più difficile?

C'è stato un momento in cui avete pensato di dover cessare l'attività? Se sì, perché?

Come avete fatto a superare questo momento di crisi?

L'attività è redditizia? Se sì, dopo quanto tempo avete iniziato a realizzare un utile netto?

Beneficiate di contributi e/o sgravi fiscali? Se sì, quali? A quanto ammontano?

L'attività sarebbe redditizia anche senza tali contributi/sgravi?

Qual è la vostra soddisfazione più grande?

C'è qualcosa che, guardando indietro, avreste fatto diversamente?

Relativamente a persone detenute/ex-detenute ci sono stati dei casi di licenziamento? Se sì, sono derivati da una scelta del detenuto/ex-detenuto stesso o sono dipesi da una vostra decisione?

Imprenditoria sociale

Quali sono i vostri obiettivi sociali?

Quali sono i vostri obiettivi economici?

Si riescono a coniugare obiettivi sociali ed obiettivi economici? Come?

Avete dovuto rinunciare a qualcosa per raggiungere i vostri obiettivi sociali?

Avete dovuto rinunciare a qualcosa per raggiungere i vostri obiettivi economici?

Qual è il più grande ostacolo al raggiungimento dell'obiettivo economico?

Qual è il più grande ostacolo al raggiungimento dell'obiettivo sociale?

Vi sentite produttivamente svantaggiati ad impiegare detenuti/ex-detenuti rispetto ad imprese tradizionali che operano nello stesso settore?

Il profitto della vostra impresa è maggiore/minore/uguale rispetto ad altre imprese delle stesse dimensioni operanti nello stesso settore e nella stessa zona?

Qual è la più grande difficoltà nell'impiegare detenuti/ex-detenuti?

Qual è la più grande difficoltà nel lavorare con i detenuti/ex-detenuti?

Perché avete deciso di avviare un progetto sociale?

Credete che ci siano uno o più valori in particolare che vengono trasmessi lavorando con il cibo?

I risultati sociali: avete un dato di quanti detenuti/ex-detenuti impiegati nella vostra impresa sin dall'avvio dell'attività abbiano eventualmente compiuto nuovi reati (recidiva)?

Ritenete di dover segnalare altri risultati sociali?

L’ecosistema

Siete sponsorizzati da un soggetto privato o pubblico, godete di forme di patrocinio? Se sì, chi o quali sono i soggetti sponsorizzatori o patrocinatori?
Appartenete ad un consorzio o ad una qualche altra forma di rete di imprese?
Quanto è importante per il raggiungimento dei vostri obiettivi economico-sociali, la sensibilità alla questione del lavoro penitenziario da parte della comunità locale nella quale operate?
C’è (o ci sono) uno o più attori esterno/i rispetto all'impresa particolarmente rilevante/i per il successo della vostra attività?
Quanto influiscono le decisioni dell'istituzione carceraria sulla vostra attività?
Sentite di star contribuendo al progresso della società?